



LA FINANZA PUBBLICA

Gli operatori del sistema economico sono: le famiglie, le imprese e le banche, lo Stato e il Resto del Mondo. I rapporti fra questi operatori sono approfonditi dall'ECONOMIA POLITICA, scienza che studia la produzione e la distribuzione della ricchezza in funzione del benessere della collettività (l'economia viene definita come la scienza che studia come soddisfare i bisogni utilizzando delle risorse scarse: i beni e i servizi).



L'attività realizzata dagli operatori economici si distingue in PRIVATA (attività esercitate dalle famiglie e imprese per il soddisfacimento di bisogni sentiti da singoli individui), e PUBBLICA, (attività esercitate dallo Stato ed dagli enti pubblici per il soddisfacimento di bisogni collettivi). Il SETTORE PRIVATO O DI MERCATO è caratterizzato da decisioni individuali effettuate per soddisfare obiettivi individuali. Il SETTORE PUBBLICO O NON DI MERCATO è caratterizzato da decisioni collettive finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse generale.



Il settore pubblico dell'economia è studiato dalla SCIENZA DELLE FINANZE o FINANZA PUBBLICA, che si occupa dell'intervento pubblico nell'economia, cioè dell'attività svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici per raggiungere i loro fini.

L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA

La TEORIA LIBERALE nega l'intervento dello Stato: secondo i sostenitori di tale visione, lo Stato deve limitarsi a fornire i servizi pubblici essenziali (es. polizia, difesa, giustizia). Adam Smith fu l'economista che per primo elaborò una teoria liberale completa e sistematica. Secondo tale studioso, lo Stato deve astenersi dall'intervenire nel sistema economico e il mercato deve essere lasciato libero di funzionare (liberismo): gli operatori economici, ciascuno perseguendo il proprio benessere, e il mercato nel suo complesso sarebbero guidati da una "mano invisibile" che assicura il raggiungimento del miglior risultato possibile ("Ricchezza delle Nazioni", 1776). L'intervento dello Stato non fa altro che allontanare il sistema economico dalla situazione ottimale di equilibrio.

Nel corso dell'800 altri economisti criticarono tale teoria, affermando che il liberismo non assicurava il raggiungimento dell'equilibrio e anzi provocava diseconomie e ingiustizie sociali (Marx). L'inadeguatezza della concezione liberista fu evidente però solo con la Grande Depressione del 1929, una gravissima crisi economica che attraversò tutti i paesi occidentali, accompagnata da elevati tassi di disoccupazione. E' proprio in questo periodo che altri grandi economisti, (tra cui Keynes), iniziarono ad elaborare teorie che consideravano essenziale un ruolo attivo dello Stato nell'economia (STATO INTERVENTISTA). Più avanti analizzeremo le teorie principali elaborate dagli economisti sulla finanza pubblica e sul ruolo dello Stato nel sistema economico.

Oggi si è raggiunto un consenso generale sull'opportunità di un certo livello di intervento pubblico per garantire un ordinato funzionamento dell'economia: nei diversi sistemi economici ormai mercato e Stato coesistono. I diversi sistemi si differenziano solo per l'estensione di tale intervento. Vediamo dunque i motivi che spiegano perché sia necessario l'intervento dello Stato nell'economia.

PERCHE' LO STATO INTERVIENE: GLI SQUILIBRI GENERATI DEL MERCATO

Il mercato lasciato libero di funzionare non assicura il raggiungimento di una situazione di equilibrio e di piena occupazione. Spesso la libera attività degli operatori economici genera squilibri nell'economia: inflazione (aumento del livello generale dei prezzi), disoccupazione, stagnazione, ecc. Lo Stato, attraverso le POLITICHE ECONOMICHE (come la politica monetaria e la politica fiscale) si pone vari obiettivi, come quelli di ridurre gli squilibri generati dal mercato, di raggiungere un benessere diffuso nella collettività, di avvicinare la piena occupazione, di mantenere sotto controllo l'aumento dei prezzi.

PERCHE' LA STATO INTERVIENE: I FALLIMENTI DEL MERCATO

Capita spesso che l'attività economica di un soggetto produca vantaggi o svantaggi ad altri soggetti, senza che sia possibile identificare i soggetti avvantaggiati o svantaggiati e quantificare in moneta il vantaggio o il danno.

Nel caso in cui i beni e le attività possono generare effetti negativi sulle persone "esterne", (un'industria con le sue emissioni nocive può danneggiare l'ambiente), si parla di ESTERNALITÀ NEGATIVE, (DISECONOMIE ESTERNE). Se il mercato è lasciato libero di funzionare e lo Stato si astiene dall'intervenire, l'industria che inquina continuerà ad inquinare e a danneggiare l'ambiente, senza dover risarcire eventuali danni provocati. Se invece interviene lo Stato con norme contro l'inquinamento (obbligo di depuratori), sanzioni di vario tipo, obblighi di risarcimento, gli effetti negativi verranno eliminati.


Quando invece il comportamento di un soggetto avvantaggia l'intera collettività si hanno ECONOMIE ESTERNE (dette anche ESTERNALITÀ POSITIVE): ad esempio, l'illuminazione stradale comporta utilità per tutti gli abitanti di una certa zona. In questi casi l'utilità sarebbe difficilmente calcolabile e se un privato si mettesse ad offrire questo servizio, troverebbe difficile, se non impossibile far pagare un utente per il servizio. Quindi, il privato non avrebbe interesse ad offrire queste attività, lasciandole allo Stato.

Le esternalità vengono anche chiamate "FALLIMENTI DEL MERCATO", nel senso che per quanto riguarda le attività e i beni che producono tali effetti esterni, il mercato non assicura una remunerazione per gli effetti positivi e un risarcimento per quelli negativi. In assenza di un intervento da parte dello Stato, i beni con esternalità positiva verranno prodotti nel mercato in quantità inferiore a quella desiderabile, perché i produttori non traggono tutti i benefici dalla propria attività; i beni con esternalità negativa verranno prodotti in quantità superiore a quella desiderabile perché i produttori non sopportano tutti i danni della propria attività. IL FATTO CHE LO STATO FORNISCA I BENI PUBBLICI SI SPIEGA ANCHE CON I FALLIMENTI DEL MERCATO.

PERCHE' LA STATO INTERVIENE: L'ATTIVITA' REDISTRIBUTIVA

Vi è un'altra ragione importante che giustifica l'intervento dello Stato: il mercato da solo non è in grado di assicurare la giustizia sociale, in quanto la distribuzione delle ricchezze sarebbe molto disuguale in mancanza di un intervento dello Stato a fini redistributivi (ATTIVITA' REDISTRIBUTIVA DELLO STATO PER CORREGGERE LA DISTRIBUZIONE PERSONALE DEL REDDITO). In questo caso l'obiettivo della Stato consiste nel correggere verso un risultato più equilibrato la distribuzione spontanea del reddito operata dal mercato. Ad esempio potrebbero essere applicate imposte più alte ai redditi più elevati:

il gettito ottenuto potrebbe poi essere distribuito in forma di trasferimenti o di servizi vari alle persone con i redditi più bassi e alle categorie più bisognose: disoccupati, anziani ... Non si tratta solo di riequilibrare la distribuzione personale del reddito, ma anche la distribuzione territoriale, (ATTIVITA' REDISTRIBUTIVA DELLO STATO PER CORREGGERE LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL REDDITO). La ricchezza non è distribuita in modo omogeneo sul territorio: a causa di fattori storici, economici, geografici, vi sono zone economicamente avanzate e zone arretrate. Ecco dunque che lo Stato interviene per ridurre questi squilibri territoriali, con trasferimenti alle famiglie e alle imprese, incentivi per gli investimenti, sussidi per i disoccupati.



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ECONOMIA PUBBLICA

Per poter funzionare il settore pubblico deve disporre di una serie di elementi, organizzati in vista di determinati obiettivi. Lo Stato moderno si fonda sul PATTO FISCALE, che consiste nell'impegno assunto dai cittadini di pagare i tributi a fronte dei servizi pubblici resi dallo Stato. Il "patto" consisterebbe in un scambio forzoso: lo Stato offre ai cittadini una serie di servizi (sanità, istruzione, trasporti, giustizia); i cittadini in cambio devono pagare i tributi.

Il sistema finanziario pubblico è costituito dai seguenti elementi:

- SOGGETTI ATTIVI dell'attività finanziaria: sono i soggetti dotati del potere di imporre tributi: Stato, Regioni, Province e Comuni;
- SOGGETTI PASSIVI dell'attività finanziaria: sono i soggetti (CONTRIBUENTI) sottoposti al potere finanziario dei soggetti attivi. Il rapporto tra soggetti attivi e soggetti passivi ha natura obbligatoria (nel caso di mancato pagamento dei tributi sono previste sanzioni);
- BENI ECONOMICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA.

BISOGNI PUBBLICI E SERVIZI PUBBLICI

I BISOGNI PUBBLICI (difesa, giustizia, sanità) sono quei bisogni percepiti da un gran numero di cittadini e sono soddisfatti dallo Stato o da altri enti pubblici; i BISOGNI PRIVATI (nutrimento, vestiario) sono soddisfatti direttamente dai singoli cittadini.

Per soddisfare i bisogni pubblici lo Stato fornisce i servizi pubblici e avremo:

- SERVIZI PUBBLICI DIVISIBILI, quando i servizi sono goduti dai singoli soggetti, i quali sono in grado di valutare economicamente il vantaggio che a loro deriva (posta, ferrovia): il cittadino, potendo determinare l'utilità del servizio resogli, pagherà in relazione al godimento di tale servizio;
- SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI, quando i servizi sono prestati all'intera collettività e goduti dai singoli in quanto partecipi di un aggregato sociale (difesa, illuminazione). Caratteristiche di tali servizi sono:
 - o LA NON RIVALITA': possono essere goduti contemporaneamente da tutti i cittadini;
 - o LA NON ESCLUDIBILITÀ: chi non paga non può essere escluso.

Per queste ragioni sono offerti gratuitamente dallo Stato.

LE FUNZIONI DELLA FINANZA PUBBLICA E LE VARIE TEORIE

Il problema principale che ha sempre occupato gli studiosi di FINANZA PUBBLICA è quello delle dimensioni che il settore pubblico deve occupare rispetto al resto dell'economia, cioè la quantità e la qualità di beni e servizi pubblici che lo Stato deve offrire alla comunità. L'ampiezza del settore pubblico dipende dalle teorie di volta in volta dominanti, dato che ciascuna di esse assegna un ruolo particolare allo Stato. Queste sono dunque le questioni fondamentali:

- 1) LO STATO DEVE INTERVENIRE?
- 2) QUALI DIMENSIONI DEVE AVERE L'INTERVENTO DELLO STATO (QUANTITA')?
- 3) QUALI BENI E SERVIZI LO STATO DEVE OFFRIRE (QUALITA')?

LA FINANZA NEUTRALE

La prima costruzione organica dei compiti della finanza pubblica è stata elaborata dalla SCUOLA CLASSICA, sviluppatasi in Inghilterra nell'ultimo quarto del Settecento, in concomitanza con la Rivoluzione industriale. Secondo gli esponenti di questa scuola (A. Smith, D. Ricardo) questi sono i punti essenziali secondo i quali deve essere regolato il sistema economico:

- IL MERCATO DI LIBERA CONCORRENZA RAGGIUNGE AUTOMATICAMENTE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI: eventuali modeste oscillazioni sono spontaneamente corrette da meccanismi, che assicurano l'immediato raggiungimento dell'equilibrio.
- LO STATO NON DEVE INTERVENIRE NEL SISTEMA ECONOMICO. Dato che il mercato tende spontaneamente alla piena occupazione e al raggiungimento del reddito nazionale più elevato possibile, lo Stato non deve sostituirsi ai privati nella vita economica, ma limitarsi a predisporre i servizi pubblici essenziali, che non sarebbero altrimenti assicurati dall'attività degli operatori privati: A. Smith identificava queste funzioni nella difesa, nell'ordine pubblico, nell'amministrazione della giustizia ecc.
- IMPOSTE PROPORZIONALI. Lo Stato farà fronte ai necessari esborsi prelevando tributi proporzionali al reddito dei contribuenti, tali da non alterare le posizioni relative dei diversi soggetti economici e la distribuzione della ricchezza.
- FINANZA NEUTRALE. L'attività finanziaria dello Stato deve essere minima e soprattutto deve essere tale da non turbare l'equilibrio economico globale attraverso una inopportuna attività di prelievo tributario e di spesa pubblica.

LE CRITICHE DELLA SCUOLA SOCIALISTA. La finanza neutrale entra nella seconda metà dell'Ottocento, a seguito degli attacchi sferrati dai pensatori della SCUOLA SOCIALISTA, i quali osservano che l'astensione dello Stato dalle vicende economiche favorisce le classi sociali più forti, a danno dei lavoratori e del proletariato in genere, indifesi di fronte allo strapotere dei capitalisti. Lo Stato deve invece intervenire attivamente, e perseguire obiettivi di redistribuzione della ricchezza fra le classi sociali.

LA FINANZA DELLA RIFORMA SOCIALE


Nella seconda metà dell'Ottocento si diffonde per gradi, l'idea che compito primario dello Stato è la realizzazione della giustizia sociale, intesa come situazione volta a ridurre al minimo le sperequazioni nella distribuzione della ricchezza. In sostanza, è compito dello Stato abolire ogni stridente sperequazione nelle situazioni economiche e sociali dei cittadini. Questi sono i punti essenziali proposti da questi economisti:

- FINANZA A FINI REDISTRIBUTIVI: INTRODUZIONE DI IMPOSTE PROGRESSIVE E SUCCESSORIE. Per ridurre le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza vengono suggeriti due strumenti:
 - 1) il passaggio dall'imposizione proporzionale a quella progressiva;
 - 2) la riforma del sistema successorio e l'applicazione di imposte sulle successioni.
- IMPOSTE PROGRESSIVE. Come vedremo, l'imposta è proporzionale se aumenta nella esatta proporzione della base imponibile (reddito o patrimonio); è progressiva se aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'imponibile. La progressività permette il prelevamento di risorse proporzionalmente più elevate dai soggetti più abbienti. Per i soggetti con un reddito basso potrebbe essere prevista un'esenzione dall'imposta. Inoltre lo Stato potrebbe utilizzare il gettito fiscale per offrire servizi alle persone svantaggiate (disoccupati, poveri, inabili, anziani ...). Questi interventi porterebbero a ridurre il divario nella distribuzione del reddito tra ricchi e poveri.
- IMPOSTE DI SUCCESSIONE. Una distribuzione più equa della ricchezza si può conseguire anche aumentando le imposte di successione, oppure limitando l'ammontare di ricchezza che ciascuna persona può ricevere per eredità.
- INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE. Lo Stato può realizzare una distribuzione più equa della ricchezza se utilizza il maggior gettito di imposte operando interventi in campo sociale a vantaggio dei ceti meno abbienti, (spese statali intese a promuovere la pubblica istruzione, la sanità, ecc.). La Germania fu la prima ad introdurre nel 1883 le assicurazioni sociali contro le malattie, gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia.

LA FINANZA CONGIUNTURALE

La crisi del 1929 - 32, originatasi negli Stati Uniti e poi propagatasi nei paesi europei, scosse dalle fondamenta la convinzione dell'esistenza di meccanismi automatici assicuranti il pieno impiego dei fattori produttivi (tesi della Scuola classica). Le grandi masse di lavoratori disoccupati costituivano la dimostrazione che il sistema economico era turbato da gravi crisi, che non si risolvevano spontaneamente. Fu così che si affermò la TEORIA DELLA FINANZA CONGIUNTURALE, basata sui seguenti punti essenziali:

- INTERVENTO DELLO STATO. Lo Stato non può assistere inerte all'alternarsi delle fasi del ciclo economico, ma deve anzi intervenire per attenuare l'ampiezza del ciclo, combattendo in particolare la disoccupazione.
- POLITICA ANTICICLICA. I danni provocati dalla depressione economica hanno spinto i Governi ad adottare una politica anticiclica, consistente in un insieme di strumenti idonei ad attenuare le onde del ciclo economico.



Secondo le prescrizioni della finanza congiunturale, lo Stato deve svolgere un'AZIONE ANTICICLICA: nella fase espansiva è necessario che lo Stato realizzi entrate superiori alle spese, accumulando con ciò avanzi che hanno lo scopo di raffreddare l'eccesso di domanda; mentre nelle fasi di depressione lo Stato deve sopportare anche ingenti disavanzi per finanziare la spesa pubblica, in modo da compensare la spesa privata

insufficiente. L'AVANZO accumulato nella fase di espansione servirà a finanziare il DISAVANZO della fase di depressione.

- EQUILIBRIO DI BILANCIO PLURIENNALE (A FINE CICLO). La finanza congiunturale ha trovato attuazione soprattutto nei paesi scandinavi, in cui la teoria tradizionale (che tendeva all'equilibrio annuale di bilancio, e cioè entrate = spese) è stata da tempo abbandonata, per dare luogo a quella che ha come scopo la realizzazione dell'equilibrio di bilancio pluriennale, esteso cioè alla durata del ciclo economico. I disavanzi che si accumulano nella fase di depressione saranno compensati dagli avanzi realizzati negli anni di espansione.

LA FINANZA FUNZIONALE

La finanza congiunturale presupponeva quindi il pareggio del bilancio durante l'intero ciclo economico. Costituisce pertanto una deviazione solo apparente dal principio fondamentale degli economisti classici, secondo cui il bilancio dello Stato doveva essere ogni anno in pareggio: in effetti, secondo la finanza congiunturale, il pareggio veniva conseguito, anziché nel giro di un anno, durante l'arco di un intero ciclo economico. Alcuni economisti, tra cui Keynes, si spinsero oltre e proposero la TEORIA DELLA FINANZA FUNZIONALE, basata sui seguenti punti essenziali:

- DEFICIT DI BILANCIO PER STIMOLARE LO SVILUPPO (DEFICIT SPENDING). La politica fiscale suggerita da Keynes, e largamente adottata da tutti i paesi industrializzati a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, contrasta con le prescrizioni della teoria tradizionale. Per combattere l'equilibrio di sottoccupazione, Keynes sostiene la necessità di un attivo intervento dello Stato, anche se ciò comporta un deficit di bilancio (DEFICIT SPENDING) che può durare nel tempo anche oltre i limiti del ciclo, fino a quando il sistema non raggiunge la piena occupazione dei fattori produttivi. La spesa pubblica va fatta in deficit, perché deve "aggiungersi" a quella dei privati, (se fosse finanziata da imposte sarebbe soltanto "sostitutiva" e non vi sarebbe aumento della domanda globale). La spesa pubblica deve essere finalizzata alla costituzione delle INFRASTRUTTURE, cioè opere che favoriscono le attività produttive dei privati, (strade, ponti, porti, case, scuole), onde migliorare la produttività globale del sistema. Per l'azione dei meccanismi cumulativi di espansione, e in particolare del MOLTIPLICATORE, la spesa pubblica produce un aumento della domanda globale e del reddito nazionale, che aumentano di un multiplo della spesa finanziata dallo Stato.
- NUOVI OBIETTIVI DELLA FINANZA PUBBLICA. Gli anni del secondo dopoguerra hanno assistito al definitivo passaggio da una finanza che ha come obiettivo lo sviluppo del reddito nazionale e una sua più equa ripartizione fra le classi sociali. Il cambiamento degli obiettivi ha determinato l'introduzione di nuovi strumenti di intervento: l'impresa pubblica, gli investimenti produttivi, la spesa pubblica a sostegno dei consumi, gli interventi a favore delle esportazioni, ecc., utilizzati insieme agli strumenti finanziari tradizionali, (imposte, trasferimenti, debito pubblico).
- IL PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO. L'ampio ricorso al deficit di bilancio ha avuto però conseguenze negative, per l'enorme accumulo del debito pubblico, che in alcuni paesi ha raggiunto livelli insostenibili (in Italia il debito pubblico ha superato il PIL).

LA FINANZA DELLE SCELTE PUBBLICHE

Contro l'eccessiva espansione dello Stato nell'economia, che ha provocato un'incontrollata crescita del debito pubblico, ha preso una decisa posizione la SCUOLA DELLE SCELTE PUBBLICHE (PUBLIC CHOICE), sviluppatasi attorno a James Buchanan.

- **SISTEMI ELETTORALI E SCELTE PUBBLICHE.** Questa scuola, affermatasi nel corso degli anni Sessanta, analizza i meccanismi di decisione che presiedono alla formazione delle scelte pubbliche nei paesi democratici. In particolare, ha cercato di spiegare il comportamento dell'operatore pubblico, considerando i sistemi elettorali e i loro effetti sulle scelte collettive, i comportamenti della classe politica e della burocrazia, le azioni dei gruppi di interesse (lobby), ecc.
- **DEREGULATION.** Tali economisti sono convinti che il settore pubblico abbia raggiunto dimensioni abnormi: occorre un nuovo "patto sociale" fra i cittadini, che consenta la riduzione dell'intervento pubblico. E' necessaria una politica di "deregulation" consistente nella riduzione del controllo pubblico sulle imprese private: bisogna dunque ridurre le norme di controllo, gli adempimenti a carico delle imprese private, la burocrazia, ed è necessario procedere alla privatizzazione delle imprese pubbliche.
- **IL CICLO ELETTORALE.** Secondo tale scuola la spesa pubblica seguirebbe l'andamento delle elezioni politiche, senza rispondere alle reali esigenze del sistema economico: prima delle elezioni gli organi di governo spingerebbero per un aumento enorme della spesa pubblica e per una riduzione dei tributi, (questo per aumentare il proprio consenso elettorale ed uscire così nuovamente vittoriosi dalle elezioni); subito dopo le elezioni gli organi di governo aumenterebbero i tributi e diminuirebbero la spesa pubblica, (nella convinzione che i cittadini hanno la memoria corta e confidando in un recupero dei consensi grazie alla manovra espansiva poco prima delle elezioni).
- **GRUPPI DI INTERESSE.** Le scelte pubbliche sarebbero determinate non solo dal ciclo elettorale, ma anche dall'influenza sulla classe politica dei gruppi di pressione (LOBBIES: industriali, sindacati, associazioni di categoria ecc.). I rappresentanti politici difenderebbero interessi particolaristici dei gruppi di interesse per mantenerne il consenso ed essere così rieletti.

GLI OBIETTIVI DELLA FINANZA PUBBLICA

Approfondiamo ora la nozione di obiettivi della finanza pubblica, ossia degli scopi concreti che l'attività di prelievo tributario e la conseguente erogazione della spesa può proporsi. La politica fiscale è uno degli strumenti che le autorità preposte alla politica economica possono usare per il raggiungimento degli obiettivi considerati prioritari.

LA POLITICA FISCALE CONSISTE NELLA MANOVRA DEL BILANCIO PUBBLICO, ATTRAVERSO LE SUE FONDAMENTALI COMPONENTI, SPESE ED ENTRATE, ALLO SCOPO DI RAGGIUNGERE DETERMINATI OBIETTIVI. Tali obiettivi sono:

- 1) **FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI:** la finanza pubblica ha l'obiettivo primario di reperire le risorse necessarie al soddisfacimento dei bisogni pubblici. Si realizza cioè un flusso di risorse che entrano nelle casse dello Stato e un altro flusso di risorse che escono dalle casse dello Stato per finanziare i servizi pubblici.
- 2) **PIENO IMPIEGO DELLE RISORSE PRODUTTIVE, (LAVORO).**
- 3) **EQUA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO FRA I CITTADINI.** Essa si realizza quando vengono eliminate le sperequazioni personali e territoriali nella distribuzione del reddito. Squilibri notevoli nelle posizioni economiche dei diversi soggetti impediscono il raggiungimento di valori considerati fondamentali dalla nostra società, soprattutto nel campo della dignità umana e quindi della libertà dei singoli.
- 4) **STABILITÀ MONETARIA E VALUTARIA E CONTROLLO DELL'INFLAZIONE.** Consiste nella difesa del potere di acquisto della moneta. Se l'inflazione compromette il potere di acquisto della moneta, difficilmente si possono realizzare gli obiettivi della politica economica.
- 5) **SVILUPPO DEL REDDITO NEL TEMPO.** Il reddito nazionale pro-capite è sovente assunto come indice del benessere di una collettività, in quanto dà la misura

dell'entità delle risorse che affluiscono in media a ogni suo membro. L'aumento di tale valore indica un miglioramento nei livelli di vita, (standard of living).

- 6) **SVILUPPO EQUILIBRATO DEL SISTEMA ECONOMICO.** La massima efficienza produttiva si consegue se le risorse sono ripartite nel modo migliore sia fra settore pubblico e settore privato, sia all'interno dei due settori. Diventa fondamentale uno sviluppo equilibrato del sistema economico.

IL PROBLEMA DELLA INCOMPATIBILITA' FRA OBIETTIVI: spesso gli obiettivi elencati sono incompatibili tra loro, (ad esempio interventi tesi a ridurre la disoccupazione, potrebbero comportare un inasprimento dell'inflazione. Se si riduce la disoccupazione, avremo più persone che hanno denaro da spendere: la domanda di beni aumenterà e questo potrebbe comportare un aumento dei prezzi). Saranno gli organi di governo a dover scegliere quale obiettivo privilegiare e quale sacrificare.

L'AUMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE PUBBLICHE

A causa degli accresciuti compiti dello Stato, si comprende facilmente come LE SPESE PUBBLICHE SIANO PROGRESSIVAMENTE AUMENTATE NEGLI ULTIMI DECENNI. Infatti, se si esaminano una serie di bilanci pubblici, sia relativi all'Italia che agli altri paesi, possiamo constatare il continuo aumento delle spese pubbliche. In effetti, l'aumento si nota, oltre che per le SPESE, anche per le ENTRATE e in generale per i bilanci pubblici.

A proposito della progressione della spesa pubblica (e, naturalmente, delle entrate e dei bilanci) si parla comunemente della LEGGE DI WAGNER, detta anche LEGGE DI TENDENZA ALL' AUMENTO DELLE SPESE PUBBLICHE. L'aumento della spesa pubblica è dovuto a un complesso di cause. Ricordiamo qui le principali.

- IL PASSAGGIO DALLO STATO ASSOLUTO ALLO STATO PARLAMENTARE ha spinto le assemblee rappresentative ad assumere maggiori impegni di spesa. Gli organi politici per ottenere consenso sono spinti ad incrementare gli interventi pubblici.
- L'AUMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI (sanità, istruzione e cultura, assistenza e previdenza), determinata dall'aumento del reddito della collettività, richiede spese sempre più elevate da parte dello Stato.
- L'INDUSTRIALIZZAZIONE E POI LO SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO (E DEL TERZIARIO AVANZATO): lo sviluppo di tali settori economici, e l'arretramento dell'agricoltura, ha imposto allo Stato la costruzione di infrastrutture, (viabilità, trasporti), che ha fatto lievitare le spese da sostenere.
- L'URBANIZZAZIONE: l'industrializzazione e la terziarizzazione hanno portato la popolazione a concentrarsi in particolari aree territoriali (soprattutto in città di grandi dimensioni). Sono stati quindi necessari investimenti massicci nelle infrastrutture, per assicurare il soddisfacimento di bisogni pubblici essenziali (viabilità, trasporti, sicurezza). Altri investimenti si sono poi resi necessari per decongestionare le aree urbane e per il riequilibrio territoriale (inquinamento, trasferimenti a zone arretrate).
- L'AUMENTO DEI CONSUMI PRIVATI trascina spesso verso l'alto la spesa pubblica (il caso tipico è costituito dall'aumento della circolazione automobilistica, che richiede un aumento delle spese per strade e parcheggi e per la riduzione dell'inquinamento).
- RIGIDITA' NEL TEMPO DELLA SPESA PUBBLICA. Se lo Stato, durante la fase di depressione, espande la spesa pubblica, risulterà difficile contrarla successivamente, una volta superata la fase depressiva. La spesa pubblica presenta cioè una certa RIGIDITÀ, in quanto tende a consolidarsi e a sottrarsi alla possibilità di riduzione.
- L'AUMENTATO PESO DELLA BUROCRAZIA, che ha ampliato il suo ruolo avvalendosi delle sue competenze tecniche, condiziona spesso la volontà dei politici a cui spettano

le decisioni finali; politici e burocrati si scambiano favori, con vantaggio dei "gruppi di pressione" che ottengono così leggi sempre più vantaggiose.

- L'**AFFERMAZIONE DELLA FAMIGLIA NUCLEARE** costringe lo Stato a creare le necessarie strutture assistenziali (come asili nido, ricoveri per anziani e non autosufficienti, ecc.). Quando era diffuso il modello di famiglia patriarcale, queste funzioni erano espletate direttamente dalle famiglie, senza costi per lo Stato.
- L'**AUMENTO DISOMOGENEO DEI REDDITI INDIVIDUALI** accentua i divari fra le persone e spinge lo Stato ad attuare politiche redistributive a favore dei meno abbienti.

NASCITA, SVILUPPO E CRISI DELLO STATO SOCIALE

Lo **STATO SOCIALE** (detto anche Stato del benessere o **WELFARE STATE**) è un sistema in cui lo Stato garantisce a tutti i cittadini livelli minimi di reddito e la soddisfazione di bisogni ritenuti essenziali come l'alimentazione, la salute, l'abitazione, l'istruzione, la sicurezza sociale, ecc., che ai cittadini più deboli non possono essere assicurati dal mercato di concorrenza. Gli alti costi di questi interventi pubblici sono coperti da un'**IMPOSIZIONE PROGRESSIVA**, che grava sulle classi sociali più ricche. Questo sistema si basa quindi sul **PRESUPPOSTO DELLA INCONSISTENZA DELLE TESI CLASSICHE E NEOCLASSICHE** sull'ottimo funzionamento del mercato di libera concorrenza. La prima applicazione concreta dei principi del Welfare State si è avuta in Inghilterra con il Piano Beveridge, (dal nome dell'esponente politico che lo ha proposto), consistente in un insieme di misure per proteggere i cittadini dalla miseria. L'episodio più significativo fu il varo del servizio sanitario gratuito (1948).

I servizi di welfare si sono sviluppati gradualmente nella maggior parte dei paesi industrializzati, con l'approvazione di sistemi di sicurezza "dalla culla alla bara".

La crisi economica della metà degli anni Settanta ha messo in discussione la capacità dello Stato di far fronte all'enorme domanda di servizi sociali da parte della collettività. Le politiche di welfare hanno condotto a enormi spese per lo Stato, a cui le entrate pubbliche non sono più in grado di far fronte → **CRISI DELLO STATO SOCIALE**.

I critici più radicali sono stati i **MONETARISTI** (Milton Friedman e gli altri esponenti della Scuola di Chicago). Secondo questi economisti, lo Stato non può garantire servizi sociali per tutti senza provocare tensioni inflazionistiche, in quanto:

- 1) lo Stato sostenendo la domanda globale provoca un aumento dell'inflazione;
- 2) lo Stato per coprire i deficit di bilancio può ricorrere al debito pubblico o all'emissione di moneta: quest'ultimo intervento provoca tensioni inflazionistiche.

Giustamente è stato osservato che il mercato può anche essere efficiente, ma crea disuguaglianze, mentre lo Stato sociale colma le disuguaglianze ma crea inefficienza. Il problema di oggi è quello di trovare un giusto equilibrio fra uguaglianza ed efficienza.

LE SPESE PUBBLICHE

La SPESA PUBBLICA è costituita dall'insieme di erogazioni di denaro effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici per soddisfare i bisogni della collettività. Il valore totale delle spese sostenute dallo Stato prende il nome di FABBISOGNO FINANZIARIO.

Il problema della spesa pubblica è oggi assai importante, per l'influenza che essa esercita sia sul LIVELLO DEL REDDITO NAZIONALE, sia sulla sua DISTRIBUZIONE FRA LE CLASSI SOCIALI.

- 1) Secondo la teoria keynesiana, la manovra della spesa pubblica, che consente di effettuare investimenti pubblici aggiuntivi rispetto agli investimenti privati, accresce la domanda e quindi il reddito nazionale.

$$+ G \rightarrow + \text{domanda globale} \rightarrow + Y$$

- 2) In secondo luogo una politica di redistribuzione del reddito può avvalersi non solo di un sistema di imposte progressive, ma anche basarsi sull'espansione della spesa pubblica finalizzata al finanziamento di servizi pubblici a favore dei più poveri.

$$+ G \rightarrow + \text{servizi pubblici per i più poveri}$$

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICHE

Le spese pubbliche possono essere variamente classificate:

- in base all'ENTE CHE EFFETTUA LA SPESA si hanno SPESE STATALI e SPESE LOCALI: le prime sono sostenute dallo Stato, le seconde dagli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni). La distinzione è importante in relazione al problema del DECENTRAMENTO: nei moderni ordinamenti democratici la spesa locale è elevata, a causa delle crescenti funzioni che vengono affidate agli enti territoriali.
- in relazione al loro SCOPO, si distinguono SPESE DI GOVERNO e SPESE DI ESERCIZIO. Le SPESE DI GOVERNO riguardano il soddisfacimento dei bisogni pubblici e vengono raggruppate in tre categorie: spese per l'organizzazione dello Stato; spese per la sicurezza interna ed esterna; spese per le altre funzioni pubbliche. Le SPESE DI ESERCIZIO riguardano il conseguimento e la gestione delle entrate e sono distinte in queste categorie: spese di accertamento e riscossione delle entrate; costi di gestione del debito pubblico; costi di amministrazione del demanio.
- in base al loro RIPETERSI NEL TEMPO si hanno SPESE ORDINARIE e SPESE STRAORDINARIE. Le prime vengono sostenute con una certa regolarità nei vari esercizi, (ad esempio lo stipendio dei dipendenti pubblici), e quindi sono approssimativamente prevedibili nel loro ammontare; le seconde si sostengono solo in casi straordinari e sono quindi imprevedibili (interventi in caso di calamità naturali);
- riguardo alle NORME GIURIDICHE CHE LE REGOLANO, le spese pubbliche possono essere OBBLIGATORIE o FACOLTATIVE; le prime sono espressamente previste dal diritto positivo e lo Stato deve sostenerle secondo modalità stabilite, (stipendi dei dipendenti pubblici), le seconde sono a discrezione dell'organo statale;
- in relazione alla loro DESTINAZIONE ECONOMICA, si dividono in SPESE CORRENTI e SPESE DI INVESTIMENTO (o in conto capitale): le prime riguardano l'offerta dei servizi pubblici, e si traducono nell'acquisto di beni e servizi sul mercato per offrire e finanziare a loro volta i servizi pubblici; le seconde riguardano la

produzione, e possono consistere in investimenti diretti (per opere pubbliche) e indiretti (sovvenzioni alle imprese private e alle imprese pubbliche).

- per quanto riguarda i loro EFFETTI ECONOMICI, le spese si distinguono in PRODUTTIVE e REDISTRIBUTIVE. Le prime consistono in pagamenti effettuati a determinati soggetti, in relazione a beni e servizi forniti all'ente pubblico (acquisto di materiali, pagamento di stipendi, ecc.); le seconde consistono in trasferimenti a certe categorie di cittadini per fini sociali, (sussidi di disoccupazione).

Riassumendo avremo:

- in base all'ENTE CHE EFFETTUA LA SPESA → spese statali e spese locali;
- in relazione al loro SCOPO → spese di governo e spese di esercizio;
- in base al RIPETERSI NEL TEMPO → spese ordinarie e spese straordinarie;
- in base alle NORME GIURIDICHE che le regolano → spese obbligatorie o facoltative;
- in base alla DESTINAZIONE ECONOMICA → spese correnti e spese di investimento
- in base agli EFFETTI ECONOMICI → spese produttive e redistributive.

EFFETTI ECONOMICI DELLE SPESE REDISTRIBUTIVE

Il reddito può essere risparmiato o consumato:

$$Y = C + S$$

dove Y = reddito complessivo, C = consumo, S = risparmio.

Le persone con i redditi più bassi sono caratterizzate da un'ALTA PROPENSIONE AL CONSUMO. Rispetto alle categorie a reddito più elevato, i poveri spendono una percentuale molto più alta del loro reddito (il risparmio è un lusso che non possono permettersi). Si dice dunque che i poveri sono caratterizzati da un'ALTA PROPENSIONE AL CONSUMO e una BASSA PROPENSIONE AL RISPARMIO, (viceversa per i ricchi, che possono depositare i loro risparmi in misura rilevante in banca o utilizzarli in investimenti finanziari e che quindi avranno un'ALTA PROPENSIONE AL RISPARMIO).

Le SPESE REDISTRIBUTIVE, trasferendo risorse ai gruppi sociali più poveri, (assicurazioni sociali, assistenza medica gratuita, finanziate con imposte gravanti soprattutto sui ricchi), hanno quindi l'effetto di aumentare indirettamente i consumi, la domanda globale e il reddito nazionale.

$$\begin{array}{l} + \text{reddito ai poveri (alta propensione al consumo)} \rightarrow + \text{consumi} \rightarrow \\ + \text{domanda globale} \rightarrow + \text{reddito complessivo} \end{array}$$

Come visto, lo Stato, oltre a voler modificare in senso più ugualitario la DISTRIBUZIONE PERSONALE del reddito, (trasferendo denaro dai ricchi ai poveri), spesso si propone di voler influenzare anche la DISTRIBUZIONE TERRITORIALE. Dove siano presenti zone più arretrate economicamente, lo Stato potrà intervenire in vario modo per rendere la distribuzione della ricchezza più omogenea sul territorio, attraverso finanziamenti agevolati, sussidi alle imprese, trasferimenti, realizzazione di infrastrutture, (nota ad esempio per l'Italia era la "Cassa per il mezzogiorno", costituita da un insieme di finanziamenti pubblici in favore del sud). A tal proposito spesso vengono introdotti FONDI PEREQUATIVI tra regioni caratterizzate da uno sviluppo diverso: le regioni più ricche finanziano questi fondi e poi tali risorse vengono distribuite in vari modi alle regioni più povere. Anche questi interventi finalizzati a modificare la distribuzione territoriale della ricchezza avranno come effetto quello di far aumentare i consumi e la domanda globale.

LA SPESA PUBBLICA IN ITALIA

Anche in Italia la spesa pubblica ha manifestato una pronunciata tendenza all'aumento, confermando così la LEGGE DI WAGNER. Agli inizi degli anni Sessanta essa si aggirava

intorno al 30 % del PIL; negli ultimi anni ha raggiunto il livello del 50 % del PIL. Lo stesso è accaduto in tutti i paesi industrializzati.

Per quanto riguarda l'Italia, gli esborsi maggiori riguardano il pagamento degli interessi del debito pubblico, l'assistenza sanitaria e previdenziale, il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti pubblici, i trasferimenti agli enti locali.

Rispetto agli altri Paesi europei, la spesa pubblica in Italia è piuttosto elevata; tuttavia, se viene calcolata al netto degli INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO, essa è inferiore alla media dei paesi UE. La qualità dei servizi pubblici è inferiore rispetto alla media europea, e quindi la spesa pubblica in Italia necessita di una riqualificazione, per renderla più efficiente e produttiva. Un intervento rigoroso è inoltre auspicabile per la riduzione del debito pubblico, (obiettivo richiesto anche dall'Unione europea).

IL CONTROLLO DI EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

Per giudicare l'efficienza della spesa pubblica è stata elaborata l'ANALISI COSTI – BENEFICI, che consiste nel confrontare costi e ricavi di ogni progetto pubblico.

LA DIMENSIONE OTTIMA DELL'INVESTIMENTO PUBBLICO CORRISPONDERÀ AL PUNTO IN CUI È MASSIMA LA DIFFERENZA FRA RICAVI TOTALI E COSTI TOTALI.

Se dal punto di vista teorico tale regola sembra semplice, all'atto pratico, specie per gli investimenti pubblici insorgono notevoli difficoltà, soprattutto in merito alla valutazione dei costi e dei benefici. Vediamo quali problemi si presentano:

- quali costi e quali benefici considerare? Quelli direttamente calcolabili, (ad esempio il costo sostenuto per i materiali), o anche quelli indiretti? Anche quelli che si presenteranno in futuro o solo quelli immediati?
- come calcolare costi e benefici immediati e futuri?

Ad esempio vediamo quali sono i costi e i benefici connessi ad un progetto di potenziamento della pubblica istruzione, (es. aumento dell'età per la scuola dell'obbligo):

COSTI → NUOVI EDIFICI
 ATTREZZATURE DIDATTICHE
 STIPENDI PER GLI INSEGNANTI

BENEFICI → MAGGIORI REDDITI FUTURI PER GLI STUDENTI ATTUALI
 → BENEFICI PER L'INTERA COLLETTIVITA'

Se in questo caso i costi sono facilmente stimabili, come si fa invece a calcolare correttamente questi benefici?

LE ENTRATE PUBBLICHE

Lo Stato e gli altri enti pubblici provvedono alla copertura finanziaria delle spese mediante le ENTRATE PUBBLICHE. Queste si possono definire come l'INSIEME DELLE RISORSE CHE AFFLUISCONO AGLI ENTI PUBBLICI PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA LORO GESTIONE.

Le spese pubbliche possono essere finanziate ricorrendo a tre mezzi fondamentali:

- 1) L'IMPOSIZIONE DI TRIBUTI
- 2) IL RICORSO AL PRESTITO PUBBLICO
- 3) L'EMISSIONE DI MONETA

Vediamo la CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PUBBLICHE.

- ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE: in base alla loro RIPETIBILITÀ NEL TEMPO, le entrate pubbliche sono definite ORDINARIE se si realizzano regolarmente in ogni esercizio finanziario; sono STRAORDINARIE, se ricorrono saltuariamente.
- ENTRATE ORIGINARIE E DERIVATE: con riferimento alla FONTE da cui provengono, le entrate si distinguono in ORIGINARIE, se provengono dal patrimonio dello Stato, e DERIVATE, se consistono in prelevamenti coattivi dai privati.
- ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO: sotto il PROFILO GIURIDICO, si distinguono le ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO e le ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO. Le prime sono regolate dalle norme del diritto privato, e lo Stato per il loro conseguimento agisce come un soggetto privato e quindi non si pone in un rapporto di supremazia nei confronti dei cittadini, (vendita di beni, canoni di locazione per immobili di proprietà statale). Le seconde sono regolate dal diritto pubblico, e lo Stato le preleva esercitando la sua potestà d'imperio (entrate tributarie).

IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI

Sotto il profilo giuridico, i BENI PUBBLICI si classificano in:

- A) BENI DEMANIALI (O BENI DEL DEMANIO PUBBLICO)
- B) BENI PATRIMONIALI (O BENI DEL DEMANIO PRIVATO)

BENI DEMANIALI: sono inalienabili e imprescrittibili, (non possono cioè essere oggetto di compravendita, non sono soggetti a prescrizione e a usucapione). La disciplina relativa a tali beni può essere derogata solo se vi è un apposito atto normativo specifico, (vendita di un immobile militare, privatizzazione delle autostrade). Tali beni si distinguono in:

- DEMANIO NECESSARIO: beni che possono appartenere SOLO allo Stato, in quanto idonei al soddisfacimento diretto di un bisogno pubblico e non possono essere oggetto di proprietà privata, (demanio marittimo, demanio idrico, demanio militare);
- DEMANIO ACCIDENTALE: è formato da beni capaci di soddisfare interessi pubblici e interessi privati, ma che diventano demaniali se appartengono allo Stato e ad enti pubblici (strade, autostrade, aeroporti, patrimonio artistico ecc.).

BENI PATRIMONIALI: sono posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici a titolo di proprietà, e sono soggetti pertanto alle norme del diritto privato. Si distinguono in:

- BENI INDISPONIBILI: possono essere venduti o sottratti al loro impiego soltanto osservando le norme specifiche di legge (foreste, miniere, ecc.).
- BENI DISPONIBILI: possono essere liberamente venduti dagli enti pubblici.

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di PRIVATIZZAZIONE: molte delle imprese pubbliche, sono state totalmente o parzialmente “privatizzate”, (sono state trasformate in società per azioni e le azioni sono state collocate sul mercato). → Enel, Eni, Telecom ...

PREZZI PRIVATI E PREZZI PUBBLICI

Solitamente lo Stato offre i servizi pubblici, imponendo il pagamento di un corrispettivo agli utenti. Tale corrispettivo è costituito da un PREZZO PRIVATO, da un PREZZO PUBBLICO e da un PREZZO POLITICO, a seconda che sia rispettivamente maggiore, uguale o inferiore al COSTO DI PRODUZIONE.

- PREZZO PRIVATO: se l'ente pubblico opera sul mercato di concorrenza in condizioni di perfetta parità con i privati, il prezzo che si forma è determinato dalla legge della domanda e dell'offerta, (es. vendita di beni prodotti dagli enti pubblici ai privati: prodotti agricoli, prodotti di industrie pubbliche, ecc). In tal caso IL PREZZO È MAGGIORE DEL COSTO DI PRODUZIONE.
- PREZZO PUBBLICO: si ha il prezzo pubblico tutte le volte in cui il corrispettivo è inferiore al prezzo di mercato, e TENDE A UGUAGLIARE IL COSTO DI PRODUZIONE. Viene praticato per i beni e i servizi offerti dall'impresa pubblica che si vogliono rendere accessibili alla generalità dei cittadini e che se prodotti dall'impresa privata verrebbero offerti a prezzi di mercato.
- PREZZO POLITICO: se il corrispettivo richiesto è INFERIORE AL COSTO DI PRODUZIONE si ha il prezzo politico. Lo Stato pratica il prezzo politico nei casi in cui ritiene utile favorire la produzione di determinati beni e servizi, che vengono offerti SOTTOCOSTO agli utenti, e si addossa la differenza fra costi e ricavi. Si pensi ad esempio all'istruzione e al servizio sanitario.

Un esempio di prezzo politico è la TARIFFA: questa è il corrispettivo per l'uso o il godimento di un servizio o di un bene pubblico. Trattandosi di prezzo politico lo Stato può graduare, con un sistema differenziato di tariffe, la prestazione del servizio alle varie categorie sociali. Ad esempio, i prezzi dei biglietti ferroviari di seconda classe.

Negli ultimi anni ha assunto rilevante importanza la manovra dei prezzi dei beni offerti dagli enti pubblici, ai fini di una POLITICA ANTI - INFLAZIONISTICA: da qui il termine di PREZZI AMMINISTRATI. Questo ha riguardato anche le imprese pubbliche privatizzate, che avrebbero potuto approfittare della situazione di monopolio o quasi – monopolio, (Poste, Autostrade, Ferrovie). Per evitare tale pericolo sono state istituite le AUTORITÀ DI GARANZIA, con il compito di garantire la concorrenza e controllare i livelli delle tariffe.

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

Le ENTRATE TRIBUTARIE o TRIBUTI si distinguono a seconda dei loro caratteri in:

- IMPOSTE
- TASSE
- CONTRIBUTI

IMPOSTA: è un prelevamento coattivo, (cioè forzoso) di ricchezza, effettuato dallo Stato e dagli enti pubblici allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, cioè servizi pubblici che avvantaggiano la collettività nel suo insieme. il prelievo serve alla COPERTURA FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI, INDIPENDENTEMENTE DAI VANTAGGI CHE IL SINGOLO RICEVE DALLE SPESE PUBBLICHE, (rapporto di soggezione alla supremazia dell'ente impositore). IL CITTADINO PAGA NON IN RELAZIONE A CIÒ CHE RICEVE, MA IN BASE AL PRINCIPIO DELLA SUA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, (cioè in base alla sua capacità, in ragione del suo reddito o del suo patrimonio, a contribuire alle spese che lo Stato deve sostenere). I caratteri dell'imposta sono i seguenti:

- la GENERALITÀ DEL SERVIZIO INDIVISIBILE e non individualizzabile
- la COATTIVITÀ del pagamento
- la MANCANZA DI RAPPORTO TRA IMPOSTA E IL SERVIZIO GODUTO.

TASSA: è una controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli altri enti pubblici ad un privato, generalmente dietro sua richiesta. Il carattere di coattività è quindi molto attenuato, in quanto esiste un rapporto fra ciò che il contribuente riceve e ciò che paga. I caratteri della tassa sono quindi:

- la SPECIALITÀ DEL SERVIZIO DIVISIBILE E INDIVIDUALIZZABILE
- SPONTANEITÀ del pagamento
- l’AFFINITÀ CON IL PREZZO POLITICO, che comporta un prezzo inferiore al costo di produzione, Di conseguenza una parte dell’onere del servizio è sopportata dal singolo, ed una parte dalla collettività sotto forma di imposte. (es. tassa scolastica)

Le tasse vengono abitualmente raggruppate in tre categorie:

1. TASSE AMMINISTRATIVE, se riguardano SERVIZI PRESTATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in relazione allo stato civile dei cittadini (tasse per il rilascio dei certificati di nascita, di stato civile ecc.), alla pubblica istruzione, a concessioni amministrative (tasse per il rilascio del porto d’armi, di brevetti ecc.)
2. TASSE GIUDIZIARIE, per servizi prestati dagli organi giurisdizionali, (giurisdizione civile penale, amministrativa)
3. TASSE INDUSTRIALI, se riguardano gli introiti relativi all’esercizio di attività pubbliche non di carattere amministrativo, ma economico che avvantaggiano la collettività, oltre che i richiedenti (tasse per servizi postali, telefonici ecc.).

CONTRIBUTO FISCALE: è un prelievo coattivo di denaro a carico di determinati soggetti, in relazione ad opere pubbliche di interesse generale, quando queste arrechino vantaggi a soggetti privati specifici senza che questi le abbiano richieste. L’ente pubblico arreca indirettamente vantaggio a un determinato soggetto eseguendo opere a favore dell’intera collettività. Proprio per tale vantaggio, il soggetto può essere chiamato a contribuire alla parziale copertura dei costi finanziari del servizio di interesse generale. Ad esempio il contributo di urbanizzazione, che il proprietario di un immobile deve versare al Comune in relazione all’esecuzione di opere pubbliche di interesse generale, (collegamento dell’immobile alla rete stradale, alla rete fognaria, ecc.). La rete stradale viene ampliata e quindi ciò arreca un beneficio all’intera collettività, ma il collegamento dell’immobile alla rete stradale comporta un vantaggio aggiuntivo e specifico al proprietario dell’immobile.

I contributi di cui abbiamo ora parlato sono detti FISCALI per distinguerli dai contributi PARAFISCALI, che hanno diversa natura e funzioni.

I CONTRIBUTI PARAFISCALI

Con il diffondersi dell’attività svolta dagli Istituti di previdenza ed assistenza sociale, che assicurano il lavoratore contro eventi che pregiudicano la sua capacità di guadagno (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pensioni, trattamenti di disoccupazione, ecc.) sono notevolmente aumentati i CONTRIBUTI PARAFISCALI. Essi consistono in prelevamenti di denaro a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, effettuati da enti pubblici non territoriali (INPS, INAIL ecc.), allo scopo di finanziare la loro attività assicurativa e previdenziale a favore dei lavoratori. Questi contributi sono obbligatori e sono anche chiamati “oneri sociali”.

LE IMPOSTE

L’IMPOSTA può essere definita come un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato e dagli altri enti pubblici per la prestazione di servizi pubblici indivisibili.

I suoi elementi costitutivi sono:

1. I SOGGETTI, e in particolare:
 - a) il SOGGETTO ATTIVO che è lo Stato, il quale è dotato di potere impositivo. Talvolta, però, esso può riconoscere la facoltà di imporre tributi agli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
 - b) il SOGGETTO PASSIVO che è il CONTRIBUENTE, sia egli persona fisica o giuridica, tenuto al pagamento dell'imposta;
2. il PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA, costituito dalla situazione di fatto (titolarità di un reddito o di un patrimonio) che viene considerata per poter applicare l'imposta. L'entità monetaria che viene presa come base per il pagamento dell'imposta prende il nome di BASE IMPONIBILE;
3. l'ALIQUOTA, che è la percentuale applicata all'imponibile per calcolare l'imposta: l'ammontare dell'imposta da pagare si ottiene MOLTIPLICANDO LA BASE IMPONIBILE PER LA CORRISPONDENTE ALIQUOTA;

L'obbligo di pagare l'imposta nasce dalla presenza, nel soggetto passivo, di una particolare situazione di fatto, chiamata CAPACITÀ CONTRIBUTIVA: essa è la possibilità che il contribuente ha di pagare l'imposta. Lo Stato prima di applicare l'imposta valuta la capacità contributiva del contribuente: ad esempio un individuo con un'elevata capacità contributiva, (perché magari ha un elevato reddito o un ingente patrimonio), potrebbe essere obbligato a pagare un'imposta più alta. La capacità contributiva viene valutata attraverso particolari MANIFESTAZIONI, che possono essere:

- IMMEDIATE: titolarità di un reddito o di un patrimonio
- MEDIATE: atti di consumo, scambi di beni e servizi, trasferimenti.

Questa distinzione dà luogo alla classificazione delle imposte in DIRETTE e INDIRETTE.

IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE

Un'importante classificazione, nell'ambito delle imposte, si basa sulle diverse manifestazioni della capacità contributiva.

Le IMPOSTE DIRETTE COLPISCONO LE MANIFESTAZIONI IMMEDIATE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (cioè colpiscono il reddito o il patrimonio).

Le IMPOSTE INDIRETTE COLPISCONO LE MANIFESTAZIONI MEDIATE (O INDIRETTE) DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, ossia quegli atti (consumi di beni e servizi, trasferimenti ecc.) che consentono di ipotizzare l'esistenza di un certo reddito o patrimonio. Ad esempio se un contribuente acquista una Ferrari, si può ipotizzare che abbia un reddito elevato e quindi un'elevata capacità contributiva.

Le imposte dirette vengono periodicamente riscosse, mentre le imposte indirette sono riscosse in occasione di atti saltuari, e quindi irregolarmente distribuite nel tempo.

Il sistema tributario italiano prevede la COESISTENZA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTE INDIRETTE: sono esempi di imposte dirette l'IMPOSTA SUL REDDITO. La principale imposta indiretta è l'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA), che colpisce gli scambi di beni; altre imposte indirette sono i dazi doganali, le imposte di successione ...

Gli studiosi hanno lungamente dibattuto sui VANTAGGI e gli SVANTAGGI dei due tipi di imposte. Esaminiamoli brevemente.

Le IMPOSTE DIRETTE, basandosi sul principio della capacità contributiva - dato che il reddito e il patrimonio sono indici concreti di tale capacità - consentono di realizzare una maggiore GIUSTIZIA TRIBUTARIA. Infatti, le imposte dirette:

1. consentono di ESENTARE dal pagamento dei tributi i soggetti titolari di redditi minimi;
2. permettono di aumentare l'aliquota con l'aumento del reddito, cioè di informare il sistema a CRITERI DI PROGRESSIVITÀ;
3. possono essere utilizzate come STRUMENTO ANTI-INFLAZIONISTICO, dato che le imposte dirette non si trasferiscono.

Le IMPOSTE INDIRETTE presentano i seguenti vantaggi:

1. assicurano un NOTEVOLE GETTITO tributario;
2. il contribuente le paga senza accorgersene, perché l'IMPOSTA È COMPRESA NEL PREZZO del bene o servizio acquistato;
3. possono essere VARIATE CON RAPIDITÀ, (elevato grado di FLESSIBILITÀ);

Come si vede, tanto le imposte dirette che quelle indirette presentano indubbi vantaggi: proprio questo spiega la loro coesistenza in tutti i moderni sistemi tributari.

IMPOSTE REALI E IMPOSTE PERSONALI

Un'altra importante classificazione distingue le imposte in REALI e PERSONALI.

Si dicono REALI le imposte che colpiscono il reddito o il patrimonio senza prendere in considerazione le condizioni personali, economiche e sociali del contribuente, avendo riguardo unicamente al presupposto oggettivo (dal latino res = cose).

Le imposte PERSONALI tengono invece conto delle condizioni economiche e sociali del soggetto. Le imposte personali colpiscono il reddito complessivo del contribuente, tenendo conto della sua capacità contributiva; commisurano l'aliquota al reddito ed alle condizioni soggettive del contribuente (n° dei componenti il nucleo familiare, spese mediche, ecc.).

IMPOSTE GENERALI E IMPOSTE SPECIALI

L'IMPOSTA si dice GENERALE quando colpisce tutti i redditi del contribuente (come l'IRPEF) o tutti i settori produttivi nella stessa misura, (come l'IVA). Si dice invece SPECIALE se colpisce solo alcuni redditi o alcuni settori produttivi (si pensi, ad esempio, ad una imposta che colpisce solo il reddito dei terreni e dei fabbricati, come l'ICI).

Vi potranno essere quindi imposte dirette generali, (IRPEF) o speciali, (ICI), e imposte indirette generali, (IVA) o speciali, (imposta di fabbricazione sugli oli minerali).

IMPOSTE PROPORZIONALI, PROGRESSIVE E REGRESSIVE

In base alle MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA SULLA BASE IMPONIBILE, le imposte si classificano in proporzionali, progressive e regressive.

L'imposta si dice PROPORZIONALE quando l'aliquota è costante al variare della base imponibile, e cioè l'ammontare dell'imposta aumenta nella stessa proporzione dell'imponibile.

Base imponibile = 10.000 → aliquota fissa del 10% → 1.000 euro di imposta

Base imponibile = 20.000 → aliquota fissa del 10% → 2.000 euro di imposta

Nell'imposta PROGRESSIVA, l'aliquota è crescente all'aumentare della base imponibile e l'ammontare dell'imposta aumenta in misura più che proporzionale all'aumentare dell'imponibile.

Base imponibile = 10.000 → aliquota = 10% → 1.000 euro di imposta

Base imponibile = 20.000 → aliquota = 15% → 3.000 euro di imposta

Nell'imposta REGRESSIVA, l'aliquota decresce, cioè l'ammontare dell'imposta aumenta in modo meno che proporzionale al crescere dell'imponibile.

Base imponibile = 10.000 → aliquota = 10% → 1.000 euro di imposta

Base imponibile = 20.000 → aliquota = 7,5% → 1.500 euro di imposta

In un sistema tributario che si basa sul CRITERIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, l'IMPOSTA PROGRESSIVA è quello che meglio garantisce il raggiungimento delle finalità di GIUSTIZIA SOCIALE.

FORME TECNICHE DI PROGRESSIVITÀ

Il criterio della progressività può essere applicato con modalità diverse. Esaminiamo le più importanti FORME DI PROGRESSIVITÀ:

1) **PROGRESSIVITÀ PER CLASSI:** i redditi sono divisi in diverse classi e per ogni classe si applica un'aliquota crescente. I contribuenti sono suddivisi per classi e A TUTTO il loro reddito è applicata l'aliquota corrispondente alla classe.

| CLASSE FINO A EURO | ALIQUTA | IMPOSTA SUL MASSIMO DELLA CLASSE |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| 10.000 | 10 % | 1.000 |
| 20.000 | 15 % | 3.000 |
| 30.000 | 20 % | 6.000 |
| 40.000 | 25 % | 10.000 |
| 50.000 | 30 % | 15.000 |

Ad esempio il contribuente con un reddito imponibile di 35.000 euro paga un'imposta di 8.750 euro, (aliquota del 25%). Questo sistema presenta il grave inconveniente di colpire in misura molto elevata i redditi che superano di poco il limite superiore della classe, dato che l'imposta cresce in misura più che proporzionale all'aumento dell'imponibile. Questo accade perché il contribuente, passando alla classe superiore, deve pagare la maggiore aliquota su tutto l'imponibile. Può anzi accadere che il contribuente che ha superato di poco il limite della classe, dopo il pagamento dell'imposta, venga a trovarsi in condizioni più svantaggiose di chi ha un reddito imponibile uguale a tale limite o di poco inferiore.

Un contribuente con imponibile di 39.000 euro, paga un'imposta di 9.750 e resterà con un reddito netto di 29.250 euro. Il contribuente con imponibile di 41.000 euro, paga un'imposta di 12.300 e avrà un reddito netto di 28.700 euro.

2. **PROGRESSIVITÀ PER SCAGLIONI.** Come nel caso precedente, il reddito imponibile è suddiviso in classi (scaglioni), e alle successive classi si applica un'aliquota crescente. Al reddito si applicano le ALIQUOTE PREVISTE PER I DIVERSI SCAGLIONI nei quali il reddito si divide. Si evita così l'inconveniente presentato dalla progressività per classi.

| CLASSE FINO A EURO | ALIQUTA | IMPOSTA SUL MAX DELLO SCAGLIONE | ALIQUTA EFFETTIVA |
|--------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| Fino a 10.000 | 10 % | 1.000 | 10,0 % |
| 10.000 - 20.000 | 15 % | 2.500 | 12,5 % |
| 20.000 - 30.000 | 20 % | 4.500 | 15,0 % |
| 30.000 - 40.000 | 25 % | 7.000 | 17,5 % |
| 40.000 - 50.000 | 30 % | 10.000 | 20,0 % |

Il contribuente con un reddito imponibile di 48.000 euro pagherà l'imposta di 9.400 euro, (e cioè 1000 euro per i primi 10 mila; 1.500 per i successivi 10 mila; 2.000 euro per i successivi 10 mila; 2.500 per i successivi 10 mila; 2.400 per gli ulteriori 8 mila).

In pratica, il calcolo si effettua sommando l'imposta per il valore massimo dello scaglione precedente (7.000), l'imposta per la somma eccedente (2.400). Questo tipo di progressività è quello più diffuso, (viene applicato per l'IRPEF in Italia).

3. **PROGRESSIVITÀ PER DETRAZIONE.** In questo caso l'aliquota è costante, ed è applicata all'imponibile, previa detrazione di una quota fissa. Ad esempio con un'aliquota costante del 20 % e una quota detraibile di 10.000 euro, si avrà:

| REDDITO LORDO FINO A EURO | QUOTA DETRAIBILE | REDDITO IMPONIBILE | IMPOSTA SUL MAX DELLO SCAGLIONE | ALIQUOTA EFFETTIVA |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 10.000 | 10.000 | - | - | 0,0 % |
| 20.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 10,0 % |
| 30.000 | 10.000 | 20.000 | 4.000 | 13,3 % |
| 40.000 | 10.000 | 30.000 | 6.000 | 15,0 % |
| 50.000 | 10.000 | 40.000 | 8.000 | 16,0 % |

La progressività per detrazione è rapida all'inizio, ma diventa poco sensibile all'aumentare del reddito: per i redditi elevati si trasforma sostanzialmente in un'imposta proporzionale.


4. **PROGRESSIVITÀ CONTINUA.** Con questo metodo, l'aliquota cresce gradualmente ad ogni minimo incremento dell'imponibile. Tale tipo di progressività si attua applicando una formula matematica che collega l'aliquota al reddito (si dice che l'aliquota è una funzione continua del reddito). Data la complessità del calcolo, questa forma di progressività non viene applicata. Ad esempio per la vecchia imposta complementare sul reddito, (ormai abbandonata), si applicava la formula seguente:

$$y = 0,06 + 0,02652 \sqrt{x - 5} \quad \text{dove } y = \text{aliquota e } x = \text{reddito.}$$

LE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO

Le **IMPOSTE SUL PATRIMONIO** consistono in un prelievo commisurato al valore del patrimonio posseduto dal contribuente. Sono relativamente rare: la prevalenza delle imposte sul reddito rispetto a quelle sul patrimonio deve ascriversi soprattutto al fatto che **IL REDDITO È L'INDICE PIÙ EFFICACE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA**, anche in ragione della sua **FACILE ACCERTABILITÀ**.

I **DIVERSI TIPI DI REDDITI** che possono essere colpiti dall'imposizione diretta sono rappresentabili secondo lo schema seguente:



Quando analizzeremo l'IRPEF, vedremo che tale imposta è un'imposta diretta che colpisce i diversi tipi di redditi.

LE IMPOSTE DIRETTE SUL PATRIMONIO

Le **IMPOSTE DIRETTE SUL PATRIMONIO** colpiscono il valore del patrimonio netto, considerato come fonte autonoma di capacità contributiva. L'imposta patrimoniale può essere ordinaria o straordinaria. **L'IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO** è annuale

ed è commisurata al valore del patrimonio netto del contribuente. L'IMPOSTA STRAORDINARIA, sempre così commisurata, viene applicata occasionalmente, in momenti eccezionali, come calamità naturali o guerre.

Il PATRIMONIO è un indice della capacità contributiva distinto dal reddito: infatti, mentre il reddito è un flusso di ricchezza nel tempo, IL PATRIMONIO È UNO STOCK DI VALORI MOBILIARI E IMMOBILIARI, CHE GENERA FLUSSI DI REDDITO.

L'imposta ordinaria sul patrimonio è in vigore in diversi paesi europei (Germania, Francia, Olanda). In Italia manca un'imposta generale sul patrimonio; è considerate di natura patrimoniale l'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI), tributo locale commisurato alle rendite catastali il cui gettito affluisce ai Comuni.

LE IMPOSTE INDIRETTE

Le IMPOSTE INDIRETTE colpiscono le MANIFESTAZIONI INDIRETTE O MEDIATE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, cioè gli atti di consumo che fanno presumere l'esistenza di un reddito o di un patrimonio. I tipi più importanti di imposte indirette sono:

1. le IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI;
2. le IMPOSTE SPECIALI SUI CONSUMI;
3. le IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI;
4. i DAZI DOGANALI.

Le imposte indirette sono:

- ELASTICHE, perché con l'aumentare del reddito nazionale aumentano anche i consumi e lo Stato realizza automaticamente entrate crescenti, senza la necessità di procedere a nuovi accertamenti;
- DIVISIBILI, perché tali imposte sono effettivamente pagate dai contribuenti all'atto dell'acquisto di beni e servizi. Tali imposte rappresentano una frazione trascurabile del prezzo totale del bene, e spesso il contribuente non ne avverte il sacrificio economico.

Per tali motivi, le imposte indirette sono ancora largamente impiegate, anche se meno adatte delle imposte dirette a tener conto della capacità contributiva.

IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI. Queste imposte si possono definire come quelle imposte indirette che colpiscono gli scambi di beni e servizi tra produttori, commercianti e consumatori. Nel nostro sistema tributario appartiene a questo tipo l'IVA (Imposta sul valore aggiunto), che assicura un notevole gettito all'erario (oltre un quinto del totale).

VANTAGGI: hanno una vasta base, e quindi procurano un gettito elevato; la loro incidenza è scarsamente avvertibile dal contribuente; vengono commisurate ai prezzi dei beni e dei servizi, e quindi seguono automaticamente ogni aumento di prezzo.

SVANTAGGI: trattamento sfavorevole riservato alle merci esportate, (una soluzione sarebbe quella di considerare non imponibili le operazioni relative alle esportazioni, come per l'IVA), con la conseguenza che i prodotti nazionali hanno un costo più elevato rispetto a quello dei paesi stranieri; le imposte generali sugli scambi possono realizzare una distribuzione iniqua del carico tributario, quando colpiscono beni di prima necessità: possibili effetti inflazionistici, in quanto l'imposta viene inclusa nel prezzo dei beni.

IMPOSTE SPECIALI SUI CONSUMI. Colpiscono il reddito nel momento in cui viene speso per l'ACQUISTO DI ALCUNI BENI E SERVIZI SPECIFICI. Alcune sono pagate direttamente allo Stato dal consumatore, altre, come le IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, o "ACCISE" sono pagate dal produttore che le trasferisce sul consumatore includendone l'ammontare nel prezzo di vendita. Le imposte speciali sui consumi, grazie al loro elevato grado di elasticità ed economicità di gestione, sono ancora utilizzate dai moderni sistemi

tributari per ottenere un gettito consistente e immediato. Queste imposte indirette però sollevano gravi problemi per quanto riguarda la scelta dei beni e dei servizi da colpire: se lo Stato colpisce beni di prima necessità, l'imposta diventa regressiva, (solo nel 1993 è stata abolita l'imposta di fabbricazione sullo zucchero).

Esigenze di carattere equitativo richiedono perciò l'ESENZIONE DEI CONSUMI DI PRIMA NECESSITÀ, e un AGGRAVIO DELLE ALIQUOTE SUI CONSUMI DI LUSO O SUI BENI CONSIDERATI DANNOSI ALLA SALUTE, (tabacco, alcoolici, ecc.) o da limitare, (imposta sui prodotti inquinanti o sui consumi energetico: benzina, energia elettrica ...).

IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI. Colpiscono gli atti di trasmissione della proprietà o di costituzione di diritti reali sulle cose altrui. Si propongono di colpire il patrimonio nel momento in cui si manifesta attraverso un trasferimento. Nel nostro sistema tributario, rientrano in questa categoria le imposte di registro e di bollo: l'IMPOSTA DI REGISTRO è riscossa all'atto della registrazione in pubblici registri di documenti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o mobili; l'IMPOSTA DI BOLLO riguarda tutti i documenti destinati ad atti civili o giudiziari (cambiali, passaporti, atti notarili ...).

DAZI DOGANALI. Sono imposte indirette che vengono rimosse nel momento in cui una merce entra nel territorio nazionale, ne esce o lo attraversa. Si hanno così DAZI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE, ALL'ESPORTAZIONE O DI TRANSITO. In pratica, tuttavia, solo i DAZI ALL'IMPORTAZIONE hanno conservato una certa importanza.

Per le finalità che si propongono, i dazi all'importazione possono distinguersi in DAZI PROTETTIVI e in DAZI FISCALI. I primi hanno lo scopo di proteggere la produzione interna dalla concorrenza straniera; i secondi sono invece diretti a procurare un'entrata finanziaria allo Stato.

Tecnicamente, i dazi possono classificarsi in specifici e ad valorem. I DAZI SPECIFICI sono calcolati IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DELLA MERCE IMPORTATA (misurata in peso, lunghezza, volume). I DAZI AD VALOREM, invece, sono commisurati, in percentuale, al VALORE DELLA MERCE IMPORTATA.

Le merci soggette ai dazi doganali sono elencate in uno speciale documento, che riporta l'indicazione delle rispettive aliquote: tale documento costituisce la TARIFFA DOGANALE. Vedremo che per l'Unione europea si parla di TARIFFA DOGANALE COMUNE (TDC).

La liberalizzazione del commercio internazionale ha provocato un DECLINO nell'importanza dei dazi doganali. In sostituzione dei dazi protettivi, per sostenere la produzione interna, i governi oggi ricorrono alle BARRIERE NON TARIFFARIE (contingentamenti all'importazione, standard di sicurezza o ecologici dei prodotti). Vengono cioè stabiliti, (a volte pretestuosamente solo per ostacolare le importazioni), degli adempimenti burocratici e amministrativi, dei requisiti di qualità dei prodotti, dei limiti alle quantità di importazioni.

LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLE IMPOSTE

CARICO TRIBUTARIO E GIUSTIZIA SOCIALE

LE SPESE PUBBLICHE SONO FINANZIATE DALLE ENTRATE PUBBLICHE, IN PARTICOLARE DALLE ENTRATE TRIBUTARIE. Fra queste ultime, un posto di assoluta preminenza è occupato dalle imposte. Sorge ora, in relazione al carico tributario, un problema che ha interessato gli studiosi di economia pubblica sin dall'inizio dell'Ottocento: COME RIPARTIRE L'ONERE DELLE IMPOSTE FRA I CONTRIBUENTI.

Qualsiasi decisione relativa ai modi di ripartizione dell'imposta fra i cittadini ha CONSEGUENZE IMMEDIATE SUL TENORE DI VITA dei diversi gruppi sociali: quando la classe politica al governo prende delle decisioni in merito al sistema tributario, fa delle scelte che si ripercuotono sulla DISTRIBUZIONE DEL REDDITO FRA I CITTADINI. È questa la ragione che spinge i gruppi sociali a reclamare una diversa composizione del riparto delle imposte.

Con il superamento dell'ideologia che stava alla base della finanza neutrale, si è fatta strada una nuova concezione della finanza che ha alla base il PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. L'onere tributario va suddiviso fra i contribuenti in relazione alla loro capacità contributiva; in altre parole, gli organi di governo devono suddividere il carico tributario tenendo presente la ricchezza e il reddito dei contribuenti e le conseguenze delle loro scelte sulla distribuzione del reddito tra i cittadini. Il carico tributario deve essere suddiviso in modo da rispettare le ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE.

LA TEORIA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

La TEORIA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA fu formulata alla fine dell'Ottocento da alcuni autori di lingua tedesca. Secondo questa teoria, le imposte vanno ripartite fra i cittadini avendo riguardo alla loro capacità contributiva, cioè alla loro IDONEITÀ A PAGARE LE IMPOSTE, DESUMENDOLA DA ELEMENTI OGGETTIVI, COME IL REDDITO O IL PATRIMONIO. QUESTA TEORIA HA INCONTRATO MOLTO FAVORE, per la possibilità che esiste di misurare in modo sufficientemente preciso questi elementi oggettivi, e di procedere in base a tale misura al RIPARTO DELLE IMPOSTE.

L'adozione del criterio della capacità contributiva ha condotto le moderne legislazioni ad affermare alcuni PRINCIPI TRIBUTARI:

- ESENZIONE DEI REDDITI MINIMI, consistente nel sollevare dall'obbligo del pagamento delle imposte chi gode di un reddito appena sufficiente;
- DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA DEI REDDITI: i redditi di origine diversa devono essere trattati diversamente. Un REDDITO DA CAPITALE deve essere trattato in modo più sfavorevole di un REDDITO DA LAVORO, perché il primo viene percepito con continuità e senza sforzo, mentre il secondo richiede una attività faticosa;
- CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE: a seconda che sia celibe o sposato, con figli o senza, sano oppure no, il contribuente deve essere diversamente trattato ai fini tributari.
- PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITÀ DELL'IMPOSTA: se l'imposta aumenta più che proporzionalmente rispetto all'imponibile, è soddisfatta l'esigenza di giustizia tributaria.

La nostra Costituzione afferma: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. Il sistema tributario è informato a CRITERI DI PROGRESSIVITÀ» (art. 53).

LA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA DEI REDDITI

L'imposta progressiva realizza un diverso trattamento fiscale dei redditi, in quanto favorisce i titolari di redditi meno elevati, in relazione alla loro minore capacità contributiva:

i redditi vengono quindi considerati in modo diverso a seconda del loro ammontare (DISCRIMINAZIONE QUANTITATIVA DEI REDDITI). I moderni sistemi tributari non si limitano però a trattare diversamente redditi di diverso ammontare. È opportuno che anche redditi uguali siano considerati in modo diverso: un REDDITO DA LAVORO è cosa ben diversa da un REDDITO, DI UGUALE AMMONTARE, DERIVANTE DAL POSSESSO DI UN PATRIMONIO. Ciò perché il reddito proveniente da un patrimonio, mobiliare o immobiliare, comporta meno fatica e presenta la caratteristica della CONTINUITÀ NEL TEMPO; mentre, il reddito da lavoro, comporta un dispendio di energie maggiore e spesso presenta la caratteristica della TEMPORANEITÀ, (licenziamento, contratti a tempo determinato, inabilità, ecc). Tutte queste ragioni inducono a privilegiare i redditi da lavoro. È questa la DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA dei redditi, che si attua mediante due strumenti:

- A) LA DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE;
- b) IL RICORSO ALLE IMPOSTE SUL PATRIMONIO.

Il primo consiste nell'applicare ALIQUOTE DIVERSE ai redditi da capitale e ai redditi da lavoro; oppure nel riconoscere DETRAZIONI PER I REDDITI DA LAVORO, (ad esempio nel sistema tributario italiano la discriminazione qualitativa si attua concedendo detrazioni ai redditi da lavoro ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche).

Le IMPOSTE SUL PATRIMONIO realizzano la discriminazione qualitativa in quanto colpiscono direttamente il patrimonio, e ad esso sono commisurate. Svolgono questa funzione anche le IMPOSTE DI SUCCESSIONE.

LA PRESSIONE TRIBUTARIA

Per conoscere l'entità dell'onere che grava sui contribuenti sono state elaborate delle misure in grado di esprimere sinteticamente il PESO DELL'IMPOSIZIONE. Nel concetto di PRESSIONE TRIBUTARIA si riconosce la misura più valida di tale onere.

LA PRESSIONE TRIBUTARIA È DATA DAL RAPPORTO FRA I TRIBUTI PAGATI DAI CONTRIBUENTI E L'AMMONTARE DEL REDDITO NAZIONALE IN UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO (ANNO). Se indichiamo con P_t la pressione tributaria, con T la somma dei tributi e con Y il reddito nazionale, avremo:

$$P_t = T / Y$$

Al numeratore del rapporto vengono posti tutti i tributi pagati dai contribuenti, (imposte, tasse e contributi, tranne i contributi parafiscali, cioè quelli erogati dagli enti previdenziali).

Il concetto di pressione tributaria può essere ampliato, comprendendo al numeratore del rapporto anche i CONTRIBUTI PARAFISCALI O SOCIALI pagati dai lavoratori e dagli imprenditori agli enti previdenziali. Se rapportiamo il totale delle entrate parafiscali al reddito nazionale, si ha la PRESSIONE SOCIALE:

$$P_s = S / Y$$

dove S sono le entrate parafiscali.

Sommando la PRESSIONE TRIBUTARIA con la PRESSIONE SOCIALE si ha la PRESSIONE FISCALE GLOBALE, data da:

$$P_f = (T + S) / Y = P_t + P_s$$

LA PRESSIONE FISCALE GLOBALE È QUINDI DATA DAL RAPPORTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE E IL REDDITO NAZIONALE.

In Italia la pressione fiscale è notevolmente aumentata, a partire dal 1980, sino a raggiungere reentamente cifre oltre il 40 % del PIL.

Negli ultimi anni si è fatto sovente ricorso anche al concetto di PRESSIONE FINANZIARIA, che è definita dal RAPPORTO FRA IL TOTALE DELLA SPESA PUBBLICA E IL REDDITO NAZIONALE,

$$R = G / Y$$

dove G rappresenta la spesa pubblica. Questo rapporto misura l'ampiezza del settore pubblico nell'economia. La pressione finanziaria è necessariamente superiore alla pressione fiscale globale nei paesi, come il nostro, in cui la spesa pubblica G è superiore alle entrate tributarie T . La

differenza è comporta un DEFICIT DI BILANCIO, che viene finanziato attraverso il ricorso al DEBITO PUBBLICO.

I VALORI LIMITE DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA


Il valore numerico assunto dalla PRESSIONE FISCALE e dalla PRESSIONE FINANZIARIA sono indici assai importanti per stabilire se, in un certo paese, LE SCELTE ECONOMICHE SONO LASCIATE AL MERCATO OPPURE ALLO STATO. Se la pressione tributaria è bassa, lo Stato preleva poche imposte per finanziare la spesa pubblica, che non raggiungerà livelli elevati; e viceversa con un'alta pressione tributaria.

Il livello della pressione fiscale deve essere integrato da altri parametri, quali il REDDITO PRO-CAPITE, la sua distribuzione fra le classi sociali, la composizione della spesa pubblica. NON È POSSIBILE DUNQUE STABILIRE IL LIVELLO OTTIMALE DELLA PRESSIONE FISCALE. È possibile però osservare che LA PRESSIONE TRIBUTARIA NON DEVE SCENDERE AL DI SOTTO DI UN MINIMO, altrimenti la spesa pubblica non può raggiungere i suoi obiettivi. LA PRESSIONE FISCALE NON DEVE NEPPURE SUPERARE UN CERTO LIVELLO MASSIMO; ciò perché una pressione troppo elevata può determinare effetti negativi, quali:

- UNA ELEVATA PRESSIONE FISCALE PUÒ SPINGERE GLI IMPRENDITORI A DIMINUIRE LA PRODUZIONE.
- ELEVATI INTROITI STATALI POSSONO AUMENTARE NOTEVOLMENTE LA SPESA PUBBLICA, CON EFFETTI INFLAZIONISTICI. Una delle cause dell'inflazione è costituita dall'eccesso della spesa pubblica (che è una delle componenti della domanda globale): se la domanda globale supera l'offerta globale, i prezzi sono inevitabilmente spinti verso l'alto;
- UN'ALTA PRESSIONE FISCALE DIMINUISCE IL REDDITO DISPONIBILE DEL CONTRIBUENTE (e cioè il reddito al netto dell'imposta). Ciò determina una DIMINUIZIONE DEL RISPARMIO E DEI CONSUMI, con effetti negativi sullo sviluppo;
- IMPOSTE ELEVATE DETERMINANO L'EMIGRAZIONE DEI CAPITALI ALL'ESTERO;
- un eccesso di pressione tributaria comporta un aumento dell'EVASIONE FISCALE.

LA CURVA DI LAFFER

Negli ultimi tempi è stato molto dibattuto il problema dei rapporti fra il livello delle aliquote e il gettito fiscale. UNA PRESSIONE FISCALE TROPPO ELEVATA PUÒ RIDURRE LA PRODUZIONE, CON LA CONSEGUENZA DI UN MINOR GETTITO. È facile capire che esiste un livello delle aliquote che rende massimo il gettito fiscale, e che quando questo livello è superato si ha una riduzione. Una rappresentazione formale di questo fenomeno intuitivo è stata data dall'economista americano A. Laffer, che ha elaborato la nota CURVA DI LAFFER. Secondo tale teoria il sistema economico produce tanto di più quanto meno è appesantito dalla presenza dello Stato con la sua attività di prelievo tributario. Nella figura si vede che a mano a mano che l'aliquota aumenta, aumenta inizialmente anche il gettito complessivo, raggiungendo il massimo in corrispondenza dell'aliquota OA (ALIQUOTA OTTIMALE perché assicura il massimo gettito allo Stato); ad ogni ulteriore aumento dell'aliquota, la pressione tributaria inizia a diventare insopportabile per i contribuenti, (aumenta l'evasione, i capitali vengono trasferiti all'estero, ecc.), e quindi il gettito si riduce, sino ad annullarsi. Il gettito tributario è nullo quando l'aliquota è pari a O, cioè allo 0% e quando l'aliquota è pari al 100% (nessuno è disposto a lavorare per dare tutto allo Stato).



Le entrate dello Stato sono massime quando l'aliquota è OA. Se l'aliquota è inferiore a OA, le imposte non sono in grado di assicurare allo Stato introiti sufficienti a fornire i servizi pubblici

necessari; se l'aliquota è superiore a DA, si determinano disincentivi al lavoro e alla produzione del reddito (a destra del punto A si estende la zona critica). Dal grafico si vede che lo stesso gettito OG può essere prodotto da due aliquote, OB e OC, con la differenza però che con l'aliquota OB si accrescono gli incentivi a produrre più reddito aumentando, conseguentemente, la materia imponibile. Vi sono sempre due aliquote che producono lo stesso gettito, tranne nel caso dell'aliquota OA. Quando l'aliquota è OA il gettito è massimo ed è questo «IL PUNTO OLTRE IL QUALE L'ELETTORATO NON VUOLE ESSERE TASSATO».

La curva di Laffer è uno dei presupposti della SUPPLY-SIDE ECONOMICS, che ha avuto molta fortuna negli Stati Uniti durante la presidenza Reagan: tale scuola ha criticato l'eccessiva pressione fiscale e sostenuto che è sufficiente ridurre le imposte per dare respiro alla produzione e aumentare il gettito tributario. In sintesi, per Laffer e i suoi seguaci, una diminuzione della pressione fiscale costituisce una spinta formidabile al rilancio dell'attività economica. Va però ricordato che negli USA, quando negli anni '80 le imposte sono state ridotte, non si è verificato l'aumento del gettito ipotizzato da Laffer (anzi, le entrate sono diminuite determinando un notevole aumento del deficit di bilancio).

IL FISCAL DRAG O DRENAGGIO FISCALE

Le tensioni inflazionistiche che nel periodo 1975 - 1984 hanno colpito tutte le economie industrializzate hanno portato alla ribalta un fenomeno particolarmente grave.

IL FISCAL DRAG O DRENAGGIO FISCALE E' QUEL FENOMENO CHE CONSISTE NELL'INASPRIMENTO DELL'IMPOSIZIONE CHE SI VERIFICA QUANDO, IN PRESENZA DI UN'IMPOSTA PROGRESSIVA, AUMENTANDO IL LIVELLO GENERALE DEI PREZZI, I REDDITI MONETARI SONO SOSPINTI VERSO L'ALTO A CAUSA DELL' INFLAZIONE, VENENDO QUINDI COLPITI DA UN' ALIQUOTA PIÙ ELEVATA.

Per recuperare la perdita del potere d'acquisto dovuta all'inflazione, spesso i redditi vengono collegati al tasso di inflazione, (ad esempio se aumenta l'inflazione del 2 %, anche le retribuzioni aumentano del 2%). In questo modo il reddito disponibile o reale resta invariato. In presenza però di un'imposta progressiva, (con aliquote quindi crescenti), il reddito ora verrà colpito da un'aliquota superiore. Il contribuente, dopo aver pagato l'imposta, avrà un reddito disponibile inferiore.

ESEMPIO: un lavoratore dipendente sia titolare, in un certo anno, di un reddito imponibile di 30 mila euro. Nell'ipotesi di una progressività per scaglioni, l'imposta da pagare è di 4.500 euro con aliquota media pari al 15% e aliquota marginale pari al 20%. Si immagina ora che nell'anno successivo il reddito imponibile sia aumentato a 31,5 mila euro, in presenza di un tasso di inflazione del 5%, (il reddito nominale è aumentato nella stessa misura dell'inflazione, mentre il reddito reale è rimasto invariato: il lavoratore può acquistare la stessa quantità di beni e servizi dell'anno precedente). Se ora calcoliamo l'imposta, può accadere che il reddito sia compreso in uno scaglione più elevato con aliquota superiore: l'importo dovuto ammonta a 4.875 euro, con aliquota media pari al 15,48% e aliquota marginale pari al 25%.

IL LAVORATORE, QUINDI, PAGA MAGGIORI IMPOSTE A PARITÀ DI REDDITO REALE, PERCHÉ L'IMPOSTA COLPISCE GLI AUMENTI RETRIBUTIVI PURAMENTE NOMINALI E FA DIMINUIRE IL REDDITO REALE DISPONIBILE.

IL RECUPERO DEL FISCAL DRAG: per correggere l'aumento della progressività dell'imposta dovuto alla crescita nominale del reddito a seguito dell'inflazione, le leggi finanziarie introducono rettifiche agli scaglioni di reddito. PER NEUTRALIZZARE COMPLETAMENTE IL FISCAL DRAG SU TUTTI I REDDITI SAREBBE NECESSARIO AUMENTARE ANNUALMENTE GLI SCAGLIONI E LE DETRAZIONI D'IMPOSTA NELLA STESSA MISURA DELL'INFLAZIONE.

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE


L'attività finanziaria pubblica determina importanti effetti sull'intero sistema economico, in quanto influenza aggregati come il reddito, i consumi, i risparmi e gli investimenti, provoca trasferimenti di ricchezza fra le classi sociali, modifica il livello dei prezzi, dei salari e dei profitti.

Gli EFFETTI ECONOMICI dell'attività finanziaria si possono distinguere in:

1 - **MACROECONOMICI**, se riguardano le conseguenze dell'introduzione dei tributi sulle grandezze aggregate (reddito nazionale, consumi, risparmi, investimenti, occupazione), e cioè gli effetti dell'attività finanziaria pubblica sul sistema economico nel suo complesso;

2 - **MICROECONOMICI**, se riguardano le reazioni di singoli operatori economici o di particolari mercati all'introduzione di un tributo.

Gli effetti economici delle imposte si possono sintetizzare nel seguente schema:



In questa sede ci soffermeremo sugli EFFETTI MICROECONOMICI DELLE IMPOSTE.

LA TEORIA DEGLI EFFETTI MICROECONOMICI DELLE IMPOSTE CONSIDERA IL FENOMENO IMPOSITIVO COME UN ELEMENTO CHE TURBA IL PREESISTENTE EQUILIBRIO ECONOMICO: pertanto, essa pone a confronto la situazione anteriore all'introduzione dell'imposta e quella che si verifica successivamente al pagamento dell'imposta.

Le reazioni dei contribuenti agli obblighi fiscali sono riconducibili a due classi di fenomeni:

- 1) **REAZIONI ILLEGITTIME**, cioè contrarie alla legge, e consistenti negli atti illeciti posti in essere dal contribuente per sottrarsi al dovere di pagare i tributi;
- 2) **REAZIONI LEGITTIME**, che comprendono quei comportamenti finalizzati a diminuire l'onere impositivo, nel rispetto della legge.

L'EVASIONE FISCALE

È un **COMPORTAMENTO ILLECITO** che si realizza quando il contribuente, tenuto al pagamento dell'imposta, si sottrae in tutto (**EVASIONE TOTALE**) o in parte (**EVASIONE PARZIALE**) all'obbligo tributario, ricorrendo a comportamenti dolosi (quali l'omessa dichiarazione, l'occultamento del reddito, la simulazione di passività fittizie, la fuga di capitali all'estero). L'evasione è quindi un'**INFRAZIONE VOLONTARIA ALLA LEGGE FISCALE**, e viene punita con sanzioni diverse a seconda della sua gravità (può assumere la figura di **REATO** o di **ILLECITO AMMINISTRATIVO**).

Le **CONSEGUENZE** dell'evasione sono rilevanti: essa non solo **PRIVA IL FISCO DI UN'ENTRATA TRIBUTARIA**, ma **COMPROMETTE IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ** che gli organi preposti alla politica economica intendono conseguire. L'evasione provoca, in generale, gravi distorsioni nel sistema economico, perché **ALTERA LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO** fra i cittadini: i contribuenti onesti devono sopportare un più elevato carico tributario,

in quanto il fabbisogno finanziario pubblico deve essere in ogni caso fronteggiato, e quindi I NON EVASORI DEVONO PAGARE ANCHE PER GLI EVASORI.

L'evasione globale dipende soprattutto da due fattori di tipo tecnico: il LIVELLO DELLE IMPOSTE e il RISCHIO DI SANZIONI PENALI. È evidente che IL CONTRIBUENTE SENTE MAGGIORMENTE LO STIMOLO ALL'EVASIONE QUANDO L'IMPOSTA È ELEVATA, E QUANDO LA POSSIBILITÀ DI ESSERE SCOPERTO È REMOTA. Altri fattori importanti dell'evasione sono: la valutazione dell'EQUITÀ del sistema tributario da parte del contribuente; il suo ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO; i suoi orientamenti religiosi e culturali, la SCARSA EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA, la bassa qualità dei servizi, la corruzione ... IN ITALIA L'EVASIONE È MOLTO ALTA: per convincersene, basti pensare che una recente indagine ha rilevato che in Italia l'evasione dell'IVA raggiunge un tasso del 40% del gettito potenziale dell'imposta. L'evasione dell'IRPEF si aggira intorno al 25%.

L'EROSIONE

Il contribuente può evitare l'onere delle imposte attuando **COMPORTAMENTI LEGITTIMI**, cioè non contrari al diritto positivo: tra questi citiamo l'EROSIONE, l'ELISIONE, l'ELUSIONE e la TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'EROSIONE è un **COMPORTAMENTO LECITO**, che si verifica quando il tributo non viene pagato in tutto o in parte per effetto di **NORME CHE RICONOSCONO RIDUZIONI O ESENZIONI DALL'IMPONIBILE O DALL'IMPOSTA PER CERTE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI, PER CERTI BENI, PER CERTE ZONE del territorio nazionale**, (detrazioni per spese mediche, di interessi passivi sui mutui ...). I trattamenti agevolati sono previsti direttamente dalla legge che avvantaggia certe categorie di contribuenti: si tratta, a volte, di agevolazioni motivate da fini sociali, altre volte di provvedimenti dovuti all'influenza di potenti gruppi di pressione (lobby).

L' ELISIONE

Si ha **ELISIONE DELL'IMPOSTA** (detta anche **RIMOZIONE POSITIVA**), quando il contribuente, **AUMENTA LA PROPRIA ATTIVITÀ** per evitare una riduzione del suo reddito e far così fronte all'onere dell'imposta. Egli elide in tal modo l'imposta (elidere significa annullare, eliminare): infatti **L'AUMENTATO REDDITO GLI CONSENTE DI PAGARE L'IMPOSTA, RICOSTITUENDO LA SITUAZIONE ECONOMICA PREESISTENTE**. Il fisco realizza così l'entrata tributaria, e contemporaneamente si accresce la produzione nazionale. L'elisione esercita **EFFETTI POSITIVI SULL'ECONOMIA**, perchè promuove sia lo sviluppo del sistema e sia un maggior afflusso di entrate nell'erario pubblico. Per queste ragioni l'elisione è anche chiamata **RIMOZIONE POSITIVA**.

L'ELUSIONE

L'**ELUSIONE DELL'IMPOSTA** (detta anche **RIMOZIONE NEGATIVA**) è un comportamento legittimo che si realizza quando un contribuente diminuisce la propria attività o il consumo allo scopo di limitare la materia imponibile, oppure, approfittando dei difetti di una legislazione poco coerente, si mette in condizione di non pagare l'imposta con accorgimenti giuridico - amministrativi. Egli elude così l'imposta (eludere significa evitare, schivare): con un comportamento lecito, si pone in condizione di non pagare l'imposta. L'elusione implica una diminuzione dell'imponibile, con un danno sia per le finanze pubbliche, sia per lo sviluppo economico del Paese, (per questo viene anche detta **RIMOZIONE NEGATIVA**).

Fra i molti casi di elusione ricordiamo:

- il **CONTENIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA** per sfuggire alle aliquote progressive più elevate che colpiscono le fasce alte del reddito;
- la **FUSIONE DI SOCIETÀ** al solo scopo di avvalersi di una normativa particolarmente favorevole (come il "riporto perdite");
- lo **SPOSTAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE o DOMICILIAZIONE** nei paesi dove tali attività sono meno colpite dal fisco, (i "PARADISI FISCALI");
- **L'AUMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITARIE O D'IMMAGINE, ALLO SCOPO DI RIDURRE GLI UTILI E LA RELATIVA IMPOSTA;**

Dato che l'elusione è possibile in un sistema tributario disorganico e incoerente, che consente al contribuente di approfittare delle smagliature del sistema, essa può essere ridotta attraverso una **RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE**.

Contro la domiciliazione puramente formale nei paradisi fiscali, il DM 4.5.1999 considera ancora (salvo prova contraria) residenti in Italia le persone che si sono trasferite in uno di questi "PARADISI FISCALI", che sono stati indicati in una speciale "LISTA NERA", comprendente, fra gli altri, Andorra, Liechtenstein, Isole del Canale, Isola di Man, Bahamas.

LA TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA

La traslazione è il processo economico in forza del quale il contribuente colpito dall'imposta **RIESCE A TRASFERIRE IN TUTTO O IN PARTE, ATTRAVERSO L'AUMENTO DEL PREZZO, L'IMPOSTA SU UNO O PIÙ ALTRI SOGGETTI, FINO A GIUNGERE AD UN ULTIMO SOGGETTO CHE NE SOPPORTA L'ONERE EFFETTIVO**. Il soggetto che per legge è tenuto al pagamento dell'imposta si chiama **CONTRIBUENTE DI DIRITTO O PERCOSSO**, (la percussione è il fenomeno per cui una persona è chiamata al pagamento dell'imposta). Il **CONTRIBUENTE DI FATTO O INCISO** è la persona che sopporta effettivamente l'onere dell'imposta.

La traslazione dell'imposta dal contribuente di diritto al contribuente di fatto è possibile se si verificano le seguenti **DUE CONDIZIONI**:

- a) **L'IMPOSTA DEVE COLPIRE BENI E SERVIZI OGGETTO DI SCAMBIO** (la traslazione non è possibile se l'imposta colpisce il reddito o il patrimonio);
- b) **IL PREZZO DEI BENI E SERVIZI PUÒ ESSERE AUMENTATO**.

Non verificandosi queste condizioni, il contribuente di diritto deve pagare l'imposta, e diventa anche contribuente di fatto.

La possibilità di aumentare il prezzo di vendita dipende dalle seguenti circostanze:

1. **REGIME DI MERCATO** (concorrenza, monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica);
2. **TIPO DI IMPOSTA** (generale o speciale);
3. **ELASTICITÀ DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA** del bene o servizio;
4. **TRASFERIBILITÀ DEI CAPITALI INVESTITI NELLA PRODUZIONE**.

A seconda della **DIREZIONE** del trasferimento dell'imposta, si hanno diversi tipi di traslazione:

- a) **TRASLAZIONE VERTICALE**: il trasferimento riguarda il bene colpito dall'imposta. La traslazione si dice **PROGRESSIVA** o **IN AVANTI** se segue il senso dello scambio, ovvero se è nel medesimo senso del processo produttivo, dal produttore al consumatore (aumento dei prezzi). La traslazione è **REGRESSIVA** o **ALL'INDIETRO** se va nel senso opposto: consiste in una riduzione dei prezzi dei beni acquistati dal soggetto percosso.
- b) **TRASLAZIONE OBLIQUA (O LATERALE)**, se il trasferimento riguarda beni o servizi diversi da quello colpito dall'imposta, ma a questo collegati. Anche questo tipo di traslazione può essere **PROGRESSIVA** o **REGRESSIVA**.

LA TRASLAZIONE IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA

Il **MERCATO DI LIBERA CONCORRENZA** è caratterizzato dalla presenza, sia dal lato della domanda, sia da quello dell'offerta, di un elevato numero di operatori economici di piccole dimensioni, tanto che nessuno di essi è in grado di esercitare **ALCUNA INFLUENZA SUL PREZZO**. **IL PREZZO È UNICO** (legge di indifferenza del prezzo, detta anche **LEGGE DI JEVONS**), ed è determinato dal mercato.

LE POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE L'IMPOSTA IN AVANTI SONO DIVERSE, A SECONDA CHE L'IMPOSTA SIA GENERALE O SPECIALE.

L'IMPOSTA GENERALE COLPISCE TUTTI I REDDITI DELLO STESSO TIPO IN UGUALE MISURA. Quindi, l'imprenditore colpito dall'imposta non ha interesse a ridurre la propria produzione e investire i capitali in altri settori produttivi. Quindi, in caso di imposta generale l'imprenditore non contrae l'offerta del bene prodotto, che verrà venduto allo stesso prezzo di prima; l'onere dell'imposta grava sull'imprenditore. **IN UN MERCATO DI LIBERA CONCORRENZA L'IMPOSTA GENERALE NON SI TRASFERISCE**.

Diversa è la situazione in caso di IMPOSTA SPECIALE, CHE COLPISCE SOLO ALCUNI RAMI PRODUTTIVI. L'imprenditore dei settori colpiti dall'imposta ha interesse a TRASFERIRE I CAPITALI in altri rami, esenti da imposta. Tutto ciò determina una CONTRAZIONE NELL'OFFERTA DEI BENI TASSATI, che ha come conseguenza un aumento del loro prezzo: l'aumento del prezzo permette all'imprenditore di traslare l'imposta. IN UN MERCATO DI LIBERA CONCORRENZA L'IMPOSTA SPECIALE TENDE A TRASFERIRSI SUI CONSUMATORI.

La MISURA DELLA TRASLAZIONE di una imposta speciale dipende da tre fattori:

- 1) ELASTICITÀ DELLA DOMANDA. La quota di imposta che l'imprenditore può trasferire a carico dei consumatori è TANTO PIÙ ELEVATA QUANTO PIÙ LA DOMANDA È RIGIDA, (ossia, quanto minore è la contrazione della quantità domandata all'aumentare del prezzo). Nel caso limite in cui la domanda è perfettamente rigida (la domanda non si contrae a seguito di un aumento del prezzo), l'onere dell'imposta è TOTALMENTE TRASFERITO sul consumatore, (viceversa quando la domanda è perfettamente elastica: l'imposta non si trasferisce). Le situazioni normali sono tra questi due estremi: l'onere dell'imposta sarà PARZIALMENTE TRASFERITO SUL CONSUMATORE, LA TRASLAZIONE SARÀ TANTO PIÙ ACCENTUATA QUANTO MAGGIORE SARÀ LA RIGIDITÀ DELLA DOMANDA.
- 2) MOBILITÀ DEI CAPITALI. La traslazione dell'imposta richiede che l'imprenditore possa contrarre la produzione e trasferire i capitali dal ramo produttivo colpito dall'imposta ai rami che ne sono esenti. LA RAPIDITÀ CON CUI I CAPITALI POSSONO CONVENIENTEMENTE ESSERE TRASFERITI DA UN SETTORE ALL'ALTRO PRENDE IL NOME DI MOBILITÀ DEI CAPITALI: È EVIDENTE CHE L'IMPOSTA SI PUÒ TANTO PIÙ AGEVOLMENTE TRASFERIRE QUANTO MAGGIORE È IL GRADO DI MOBILITÀ DEI CAPITALI. Nelle moderne economie industriali, la rilevante entità di immobilizzazioni tecniche impiegate nella produzione (capitale fisso) rende difficile trasferire rapidamente ed economicamente i capitali, (scarso grado di mobilità).

LA TRASLAZIONE IN REGIME DI MONOPOLIO

A differenza di quanto accade in regime di libera concorrenza, il prezzo di vendita non è un dato per il MONOPOLISTA: EGLI PUÒ FISSARE IL PREZZO CHE RITIENE PIÙ OPPORTUNO, naturalmente in relazione alla domanda di mercato. Le imposte in regime di monopolio possono essere le seguenti:

- 1) imposta di ammontare fisso;
 - 2) imposta proporzionale alla quantità prodotta;
 - 3) imposta proporzionale al profitto;
 - 4) imposta progressiva rispetto al profitto.
- 1) IMPOSTA DI AMMONTARE FISSO. Si ha quando l'imposta non varia al variare del profitto e della quantità prodotta. Per traslare l'imposta, il monopolista deve elevare il prezzo di vendita, ma ciò lo allontana dal punto di massimo profitto e gli fa realizzare un profitto minore, da cui dovrà ancora detrarre l'imposta. Non è quindi conveniente aumentare il prezzo, e pertanto NEL CASO DI IMPOSTA FISSA NON SI HA TRASLAZIONE.
 - 2) IMPOSTA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ PRODOTTA. In questo caso l'imposta da pagare cresce al crescere della quantità prodotta: il monopolista può avere convenienza a DIMINUIRE LA QUANTITÀ PRODOTTA E QUINDI L'IMPOSTA DA PAGARE, ED ELEVARE IL PREZZO DI VENDITA. QUINDI, L'IMPOSTA PROPORZIONALE PUÒ ESSERE TRASFERITA A CARICO DEL CONSUMATORE.
 - 3) IMPOSTA PROPORZIONALE AL PROFITTO. Si ha se l'imposta è commisurata ad una percentuale del profitto. Anche qui (come nel caso 1), il monopolista per trasferire l'imposta DEVE ELEVARE IL PREZZO DI VENDITA, MA CIÒ GLI FA REALIZZARE UN PROFITTO GLOBALE MINORE. Dato che l'imposta è commisurata ad una percentuale fissa, il monopolista ha interesse a non aumentare il prezzo e a pagare la percentuale di imposta sul profitto massimo conseguibile. L'IMPOSTA PROPORZIONALE AL PROFITTO NON SI TRASFERISCE.
 - 4) IMPOSTA PROGRESSIVA RISPETTO AL PROFITTO. Se l'imposta cresce più che proporzionalmente all'aumentare del profitto, l'ammontare dell'imposta aumenta anche rispetto alla quantità prodotta: PUÒ COSÌ AVVENIRE CHE AL MONOPOLISTA CONVENGA RIDURRE LA QUANTITÀ PRODOTTA E VENDERLA AD UN PREZZO SUPERIORE. L'IMPOSTA PROGRESSIVA PUÒ ESSERE TRASFERITA.

LA TRASLAZIONE NEI REGIMI DI MERCATO INTERMEDI

Nella realtà non esistono mercati di concorrenza perfetta e di monopolio, ma regimi intermedi, come l'oligopolio e la concorrenza monopolistica.

Nell'OLIGOPOLIO poche grandi imprese offrono la totalità del prodotto e sono in grado di operare delle scelte sulle condizioni di prezzo. Ma tali scelte non saranno indipendenti dalle politiche delle altre imprese che offrono il medesimo prodotto. Dato che dal prezzo di vendita dipende la quota di mercato controllata e in definitiva il livello di profitto, le singole imprese oligopolistiche adotteranno una POLITICA DI PREZZI CHE TENGA CONTO DELLE STRATEGIE DELLE IMPRESE AVVERSARIE. La situazione è molto complessa, tanto che non è possibile pervenire alla definizione

dell'equilibrio dell'impresa oligopolistica, né individuare i numerosi fattori che conducono alla fissazione del prezzo e quindi alla possibilità di operare la traslazione dell'imposta.

Nella CONCORRENZA MONOPOLISTICA molte imprese producono beni e servizi che, pur differenti in qualità, sono fra di loro facilmente sostituibili. I beni e i servizi sono però percepiti dai consumatori come se fossero diversi, e ciascun imprenditore dispone perciò di una clientela legata al suo prodotto. L'unicità del prezzo di mercato viene meno, perché il consumatore è disposto a pagare un prezzo superiore per un bene, se lo ritiene di differente qualità rispetto ai concorrenti. Anche nel caso della concorrenza monopolistica diventa DIFFICILE definire la posizione di equilibrio, e quindi rinvenire le regole della traslazione dell'imposta.

TUTTAVIA SI PUÒ AFFERMARE CHE QUANTO DETTO PER LA LIBERA CONCORRENZA PUÒ VALERE, ENTRO CERTI LIMITI, PER I CASI DI CONCORRENZA IMPERFETTA, E QUANTO DETTO PER IL MONOPOLIO PUÒ APPLICARSI, ENTRO CERTI LIMITI, ALL'OLIGOPOLIO QUANDO VI SIA UN'IMPRESA DOMINANTE.

LA TRASLAZIONE ALL'INDIETRO E L'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imprenditore, percosso dall'imposta, può in alcuni casi trasferire l'onere dell'imposta, anziché sul compratore mediante un aumento di prezzi dei beni o servizi, SUI FORNITORI DEI FATTORI PRODUTTIVI (materie prime e semilavorati, lavoro, capitali, ecc.), MEDIANTE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO DI TALI FATTORI.

UN CASO IMPORTANTE DI TRASLAZIONE ALL'INDIETRO È QUELLO DELL'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA, che si verifica quando l'imposta colpisce il reddito di un bene patrimoniale, (ad esempio un'imposta sugli affitti degli immobili), e questo bene sia successivamente venduto. Colui che voglia acquistare un immobile per poi affittarlo, in presenza di un'imposta, sarà disposto a PAGARE L'IMMOBILE AD UN PREZZO INFERIORE. L'ONERE DELL'IMPOSTA VERRÀ SOPPORTATO DAL VENDITORE DELL'IMMOBILE ("fattore produttivo"). L'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA CONSISTE NELLA DIMINUIZIONE DEL VALORE DEL BENE COLPITO.

LA DIFFUSIONE DELL'IMPOSTA

L'IMPOSTA DETERMINA UNA SERIE DI REAZIONI CHE SI ESTENDONO ALL'INTERO SISTEMA ECONOMICO. SI HA CIOÈ UN PROCESSO DI DIFFUSIONE DEGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA. Si immagini un'imposta su un bene che venga traslata sull'acquirente mediante un aumento di prezzo. Ciò determinerà uno spostamento della domanda verso un bene succedaneo, il cui prezzo alla lunga aumenterà per effetto dell'aumento della domanda. Ma ciò determinerà un aumento della sua produzione, con il conseguente aumento della domanda dei fattori che vengono impiegati per produrlo. SI REALIZZA CIOÈ UN PROCESSO CUMULATIVO, CHE ALLA LUNGA INVESTE TUTTI I SETTORI DELL'ECONOMIA. L'ANALISI DEGLI EFFETTI COMPLESSIVI DELLE IMPOSTE COMPORTA QUINDI L'USO DI UNA PROCEDURA CHE TENGA CONTO DELL'EQUILIBRIO DELL'INTERO SISTEMA ECONOMICO.

PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE

Il carico tributario deve essere ripartito fra i contribuenti in modo da rispettare le esigenze della GIUSTIZIA SOCIALE. Queste ultime trovano fondamento nella Costituzione, che statuisce i principi cui si deve attenere l'attività impositiva dello Stato:

- PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETÀ ECONOMICA E SOCIALE, in base al quale l'appartenenza alla comunità statale impone a ciascun consociato "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2);
- PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE, secondo cui l'imposizione tributaria può essere attuata solo in forza di una legge dello Stato, prodotta dagli organi titolari del potere impositivo (il Parlamento, che esercita la funzione legislativa; il Governo, che emana i decreti legislativi e i decreti - legge). Tale potere può essere tuttavia DELEGATO, per certe materie e in presenza di specifiche garanzie, agli enti territoriali;
- PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, per il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (art. 53).

Le solenni affermazioni della nostra Costituzione trovano riscontro in due principi:

- A) IL PRINCIPIO DELLA GENERALITÀ DELL'IMPOSTA;
- b) IL PRINCIPIO DELL'UNIFORMITÀ DELL'IMPOSTA.

IL PRINCIPIO DELLA GENERALITÀ DELL'IMPOSTA

Secondo il PRINCIPIO DELLA GENERALITÀ (O UNIVERSALITÀ) DELL'IMPOSTA, TUTTI COLORO CHE BENEFICIANO DEI SERVIZI PUBBLICI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: l'obbligo tributario riguarda quindi ANCHE I CITTADINI STRANIERI residenti nel territorio dello Stato, o che nello Stato esercitano una attività economica o professionale.

Il principio della generalità non può essere applicato rigidamente oggi: le attuali legislazioni riconoscono alle categorie più povere larghe ESENZIONI FISCALI, proprio per assicurare una maggior giustizia sociale. Al principio della generalità dell'imposta sono infatti ammesse deroghe, di natura temporanea o permanente, per ragioni di giustizia sociale o di politica economica.

Le prime, dette ESENZIONI TEMPORANEE, sono generalmente previste allo scopo di promuovere iniziative di sviluppo economico (esenzioni per i fabbricati di nuova costruzione; per le imprese in regioni arretrate ecc.); le seconde, dette ESENZIONI PERMANENTI, sono accordate, senza limite di tempo, ai contribuenti titolari di redditi minimi, cioè inferiori al minimo imponibile.

IL PRINCIPIO DELL'UNIFORMITÀ DELL'IMPOSTA

IL PRINCIPIO DELL'UNIFORMITÀ DELL'IMPOSTA sostiene che il carico tributario complessivo deve essere RIPARTITO IN MODO CHE IL SACRIFICIO SOPPORTATO DALLA MASSA DEI CONTRIBUENTI RISULTI EQUAMENTE DISTRIBUITO FRA TUTTI COLORO CHE SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE. Il gravame fiscale va suddiviso in RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ ECONOMICHE, E QUINDI CONTRIBUTIVE, DI CIASCUNO. Anche questo principio generale ha trovato espressione nella Costituzione, che all'art. 3 afferma l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. IL PRINCIPIO DELL'UNIFORMITÀ DELL'IMPOSTA SI REALIZZA SE TUTTI COLORO CHE SI TROVANO NELLE MEDESIME CONDIZIONI PAGANO LA MEDESIMA IMPOSTA, E QUESTA SI ELEVA ALL'AUMENTO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. Secondo il CRITERIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA le imposte vengono suddivise fra i

contribuenti in relazione alla loro capacità a pagarle, desumendo tale capacità da elementi oggettivi, (reddito).

PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI

I PRINCIPI GIURIDICI DELL'IMPOSTA RIGUARDANO I MODI DI RIPARTIZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO FRA I MEMBRI DELLA COLLETTIVITÀ, CON RIGUARDO ALLA COMPATIBILITÀ FRA UNA DATA DISTRIBUZIONE DELLE IMPOSTE, E LE FINALITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE CHE LO STATO INTENDE PERSEGUIRE.

TALI FINALITÀ DEVONO ESSERE RAGGIUNTE IN MODO EFFICIENTE, CIOÈ NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE. QUESTI PRINCIPI ERANO GIÀ STATI INDIVIDUATI DA A. SMITH (1723 - 1790), FONDATORE DELLA SCUOLA CLASSICA, NELL'OPERA DEL 1776 "RICCHEZZA DELLE NAZIONI". I PRINCIPI DI A. SMITH SI POSSONO COSÌ RIASSUMERE:

- PRINCIPIO DELLA GIUSTIZIA: tutti i cittadini devono contribuire alle spese pubbliche in relazione al reddito di cui godono, sotto la protezione dello Stato (Smith sosteneva l'opportunità dell'imposta proporzionale.);
- PRINCIPIO DELLA CERTEZZA: l'imposta deve essere certa e non arbitraria: "il tempo del pagamento, il modo, la somma dovuta, devono essere chiari per il contribuente";
- PRINCIPIO DELLA COMODITÀ: "ogni imposta deve essere riscossa nel modo in cui è più probabile che sia comodo pagarla per il contribuente";
- PRINCIPIO DELLA ECONOMICITÀ: le spese di accertamento e di riscossione devono essere ridotte, in modo da realizzare le più elevate entrate possibili.

Questi criteri, enunciati oltre due secoli fa, sono ancora oggi validi, e costituiscono il fondamento di una sana amministrazione tributaria.

L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

L'accertamento delle imposte consiste nell'attività diretta a determinare l'esatto ammontare dell'imposta dovuta dai contribuenti. Le operazioni di accertamento comprendono DUE FASI:

- 1) LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE;
- 2) LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE. Il debito di imposta può essere accertato in due modi: con il metodo sintetico (o indiziario) e con il metodo analitico.

METODO SINTETICO: la materia imponibile viene desunta indirettamente in base ad indizi e ad elementi presuntivi, Così, ad esempio, la quantità di beni prodotti da un'impresa si può dedurre da elementi indiziari quali il numero dei dipendenti ... ; come pure, il reddito individuale può essere stimato sulla base del tenore di vita del soggetto, (alloggio ...).

METODO ANALITICO: si valuta invece l'imponibile in modo diretto, mediante una ricerca analitica dei singoli elementi che costituiscono l'imponibile stesso.

Mediante questo secondo metodo, l'accertamento avviene:

1. D'UFFICIO, se gli organi dell'amministrazione finanziaria procedono di propria iniziativa all'accertamento dell'imponibile, e alla sua tassazione;
2. IN BASE A DENUNCIA VERIFICATA, quando il contribuente ha l'obbligo di dichiarare agli uffici fiscali l'entità dell'imponibile, ferma restando la facoltà dell'amministrazione fiscale di controllare ed eventualmente rettificare la dichiarazione del contribuente.

Il metodo sintetico presenta lo svantaggio di una scarsa precisione, e può portare a valutazioni errate della capacità contributiva; presenta il vantaggio di una notevole facilità di applicazione. A causa della sua scarsa precisione, è stato quasi del tutto abbandonato nei moderni sistemi tributari.

LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA. La liquidazione dell'imposta consiste nella determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta. Tale determinazione si può effettuare in 2 modi:

- **SISTEMA DEL CONTINGENTE:** l'amministrazione finanziaria fissa la somma globale (contingente) che l'imposta deve fornire. La somma viene suddivisa fra i minori enti pubblici: ad ogni provincia viene assegnato un contingente provinciale, che viene ripartito fra i comuni, i quali suddividono la propria quota fra i singoli contribuenti. (sistema usato in passato);
- **SISTEMA DELLA QUOTITÀ:** lo Stato determina l'aliquota, che viene applicata all'imponibile.

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

La riscossione delle imposte (esazione) può avvenire nei seguenti modi:

1. **RITENUTA DIRETTA**, quando l'imposta colpisce redditi corrisposti dallo Stato (stipendi, pensioni) e l'imposta viene trattenuta ai contribuenti direttamente dallo Stato;
2. **RITENUTA CON RIVALSA**, se l'imposta viene riscossa da un **SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO COLPITO, IL QUALE PUÒ RIVALERSI SUL SOGGETTO CHE SI INTENDE COLPIRE**. Così, l'imposta sui redditi da lavoro dipendente viene addebitata all'imprenditore, che a sua volta effettua la ritenuta sul reddito dei propri dipendenti. Il soggetto tenuto al versamento dell'imposta allo Stato, per conto del contribuente che si vuole colpire, è chiamato **SOSTITUTO D'IMPOSTA**;
3. **TRAMITE UFFICI FISCALI:** questo metodo viene soprattutto usato per le imposte indirette, e consiste nella riscossione del tributo da parte degli uffici statali (così, le imposte di registro sono incassate dagli uffici del registro, i dazi doganali dagli uffici di dogana, ecc.);
4. **MEDIANTE BOLLO**, quando l'imposta viene pagata attraverso l'uso di carta bollata o con l'applicazione di marche da bollo.
5. **MEDIANTE AUTOTASSAZIONE**, e successivo versamento agli uffici fiscali. Nel nostro ordinamento tributario, questo metodo trova applicazione, ad esempio, per l'IRPEF. Lo stesso contribuente calcola l'imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata, e ne versa l'importo tramite un istituto di credito.
6. **MEDIANTE APPALTO AD ESATTORI**, persone fisiche o giuridiche, alle quali viene affidato dallo Stato il compito di riscuotere certe imposte. Per il servizio di riscossione, l'esattore riceve un compenso, calcolato come percentuale delle imposte affidategli in riscossione.

Nel nostro sistema fiscale è specialmente diffusa la riscossione per ritenuta e per autotassazione.

LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO

La concezione classica della finanza pubblica distingue la FINANZA ORDINARIA da quella STRAORDINARIA: rientrava nella finanza straordinaria tutta l'attività finanziaria posta in essere dallo Stato IN SITUAZIONI ECCEZIONALI, (guerre, calamità), le quali richiedevano mezzi che non potevano essere forniti dalle entrate ordinarie. Oggi, la distinzione fra finanza straordinaria e finanza ordinaria ha perso importanza: l'applicazione dei principi della finanza funzionale (Keynes) ha fatto considerare per diversi decenni come NORMALE la condizione di DEFICIT DI BILANCIO.

DALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE LO STATO HA FATTO RICORSO ALLE ENTRATE STRAORDINARIE NON SOLO PER FRONTEGGIARE LE SPESE STRAORDINARIE, MA ANCHE QUANDO LE ENTRATE ORDINARIE NON ERANO IN GRADO DI FINANZIARE LE SPESE ORDINARIE, in relazione al nuovo ruolo dello Stato quale propulsore dello sviluppo.

In realtà si applicò spesso IN MODO ERRATO LA FINANZA KEYNESIANA. Negli anni '70-'80 si susseguirono CRONICI DEFICIT DI BILANCIO, non solo nei periodi di depressione (durante i quali si doveva ricorrere al deficit spending per sostenere la domanda globale), ma ANCHE NEI PERIODI DI ESPANSIONE. Per finanziare le spese ordinarie, lo Stato ha fatto abituale RICORSO AI PRESTITI PUBBLICI. Si produsse così un ingente debito pubblico, che provocò gravi squilibri nei conti dello Stato. UN ALTO DEBITO PUBBLICO, INFATTI, COSTRINGE IL TESORO A DESTINARE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI UNA PARTE CONSISTENTE DELLE ENTRATE PUBBLICHE; si riducono in tal modo le risorse da destinare agli investimenti pubblici.

Le principali fonti di entrate straordinarie sono:

1. L'EMISSIONE DI MONETA LEGALE;
2. LA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO;
3. L'IMPOSTA STRAORDINARIA;
4. I PRESTITI PUBBLICI.

L'EMISSIONE DI MONETA

Un importante strumento della finanza straordinaria è costituito dall'EMISSIONE DI MONETA LEGALE. L'EMISSIONE DI MONETA, IN ASSENZA DI TENSIONI INFLAZIONISTICHE E NEI LIMITI DELLE ESIGENZE DEGLI SCAMBI, ASSICURA ALL'ECONOMIA LA NECESSARIA LIQUIDITÀ. Essa, infatti, affluisce al sistema bancario, e per questa via alle imprese, che così possono espandere la produzione e contribuire alla crescita del prodotto nazionale, alimentando un nuovo flusso di entrate tributarie per lo Stato.

$$M \uparrow \rightarrow I \uparrow \text{ e } C \uparrow \rightarrow Y \uparrow \rightarrow \text{tributi} \uparrow$$

In qualsiasi momento storico esiste un dato ammontare di moneta che può essere aumentato solo se vi è possibilità di aumento di attività produttive; GRAVI PROBLEMI SORGONO INVECE QUANDO L'EMISSIONE DI MONETA È SUPERIORE AL FABBISOGNO DELL'ECONOMIA. IN QUESTO CASO SI PROVOCA L'INFLAZIONE, (la moneta è sovrabbondante rispetto ai bisogni; la domanda di beni aumenta; gli imprenditori aumentano i prezzi).

$$M \uparrow \rightarrow C \uparrow (\text{domanda di beni} \uparrow) \rightarrow P \uparrow$$

Con l'istituzione dell'euro, i paesi UE che hanno aderito all'UNIONE ECONOMICO-MONETARIA (UEM), hanno sottratto alle rispettive banche centrali nazionali le decisioni relative alle emissioni monetarie, affidandole al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alla Banca centrale europea (BCE), un organismo autonomo dai Governi nazionali, che ha il compito di assicurare la stabilità della moneta. Con tale scelta i Paesi dell'euro hanno rinunciato alle emissioni monetarie come fonte straordinaria di entrate.

LA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI

In alcuni periodi storici la VENDITA AI PRIVATI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA ha assicurato consistenti entrate straordinarie al bilancio dello Stato.

Molto importante è anche la PRIVATIZZAZIONE DI IMPRESE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (DISMISSIONI), che alleggerisce lo Stato dall'onere di finanziarle e comporta entrate rilevanti.

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, nei paesi europei industrializzati si è realizzato un consistente intervento pubblico nei diversi settori produttivi, (industriale, commerciale e creditizio). Negli Stati Uniti l'area della produzione pubblica è invece molto ridotta, (servizio postale, ferrovie, elettricità). Recentemente si è avvertita in Europa, e anche nel nostro Paese, la necessità di una riduzione della sfera pubblica, che si è realizzata attraverso un PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, consistente nel trasferimento ai privati di beni pubblici (soprattutto imprese pubbliche, ma anche in certi casi terreni ed edifici).

L'IMPOSTA STRAORDINARIA

Il ricorso all'IMPOSTA STRAORDINARIA, per sua natura TEMPORANEO, può avvenire secondo due modalità:

1. L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA IMPOSTA A TERMINE;
2. L'INASPIMENTO TEMPORANEO DI IMPOSTE GIÀ ESISTENTI.

Dal punto di vista della ECONOMICITÀ DI GESTIONE, il metodo dell'inasprimento delle aliquote di imposte già esistenti è preferibile, perché:

- a) evita le spese di accertamento connesse all'introduzione di una nuova imposta;
- b) consente di prevedere con maggiore approssimazione il gettito supplementare.

Se invece i tributi che si vogliono incassare sono elevati, e se le aliquote sulle imposte vigenti sono già gravose, può essere preferibile l'introduzione di una nuova imposta. Ciò perché ogni imposta NON PUÒ OLTREPASSARE CERTI LIMITI di tollerabilità, oltre i quali si producono effetti indesiderati (evasione fiscale, diminuzione della produzione).

I PRESTITI PUBBLICI

Lo Stato può procurarsi nuove entrate contraendo PRESTITI con sottoscrittori nazionali o stranieri, che acquistano i TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO dietro versamento di moneta. Si tratta di uno SCAMBIO FRA BENI PRESENTI, (CAPITALI VERSATI DAI SOTTOSCRITTORI ALLO STATO), CONTRO BENI FUTURI (RIMBORSO DEI CAPITALI E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI).

I prestiti pubblici possono essere classificati secondo diverse caratteristiche.

1. In relazione al LUOGO in cui il prestito è sottoscritto, si hanno PRESTITI INTERNI, quando vengono collocati sul mercato interno del paese, e PRESTITI ESTERI, quando lo Stato si rivolge per la sottoscrizione al mercato di altri paesi. Lo Stato ricorre al secondo tipo quando il mercato estero presenta saggi di interesse meno elevati; oppure quando il mercato interno non dispone di capitali sufficienti.
2. Riguardo alle MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, i prestiti si distinguono in FORZOSI, VOLONTARI (O ORDINARI) E PATRIOTTICI.

I PRESTITI FORZOSI sono prelevati coattivamente dal Governo, (è piuttosto raro: per l'Italia si ricorda il prestito forzoso del 1866, per finanziare la guerra contro l'Austria, e quello del 1936, per fronteggiare la guerra contro l'Etiopia).

I PRESTITI VOLONTARI vengono invece sottoscritti liberamente dai risparmiatori: ad essi lo Stato offre un tasso di interesse competitivo con quello di mercato.

I PRESTITI PATRIOTTICI fanno invece appello ai legami dei sottoscrittori con la propria Patria, per indurli ad accettare CONDIZIONI DI SFAVORE (in genere, un saggio di interesse inferiore a quello corrente).

Gli Stati moderni ricorrono attualmente solo ai prestiti volontari.

3. Secondo i SISTEMI DI EMISSIONE, i prestiti pubblici possono essere a EMISSIONE DIRETTA, se lo Stato colloca direttamente i titoli presso i sottoscrittori, correndo il rischio che non tutto il prestito sia sottoscritto; a EMISSIONE INDIRETTA, quando lo Stato si avvale di INTERMEDIARI (in genere un SINDACATO BANCARIO), che SOTTOSCRIVONO INTERAMENTE IL PRESTITO PER POI COLLOCARLO IN TUTTO O IN PARTE SUL MERCATO: in questo caso lo Stato ha la garanzia della copertura totale del prestito, ma deve pagare le spese di intermediazione; a EMISSIONE MISTA, nel caso in cui lo Stato colloca direttamente per pubblica sottoscrizione una parte del prestito, mentre il resto viene ceduto alle banche.

LA FINANZA LOCALE (cenni)

Lo Stato non soddisfa la totalità dei bisogni pubblici direttamente attraverso i suoi organi istituzionali. **MOLTI BISOGNI PUBBLICI SONO SODDISFATTI DA ENTI LOCALI**, di limitata estensione territoriale. Questi enti, dotati di **AUTONOMIA FINANZIARIA**, sono in grado di provvedere meglio al soddisfacimento di esigenze di prevalente interesse locale.

LA FINANZA LOCALE COMPRENDE QUINDI L'ATTIVITÀ FINANZIARIA POSTA IN ESSERE DAGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, (che nel nostro ordinamento sono costituiti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni).

I RAPPORTI FRA LA FINANZA STATALE E LA FINANZA LOCALE

Il finanziamento della spesa degli enti locali può realizzarsi mediante **TRE SISTEMI**:

1. **SISTEMA DELLA COMPLETA INDIPENDENZA DELLA FINANZA LOCALE DA QUELLA CENTRALE**, consistente nell'assegnazione di imposte specifiche agli enti locali, il cui gettito viene impiegato per il soddisfacimento dei bisogni pubblici locali. Si ha cioè una **NETTA SEPARAZIONE** delle fonti di entrata: il gettito di alcune imposte affluisce al Governo centrale, mentre il gettito di altre imposte agli enti locali. Generalmente, a questi ultimi **NON È LASCIATA PIENA AUTONOMIA** nella tassazione, in quanto la legge vincola la struttura e la misura delle imposte, allo scopo di evitare sperequazioni nella pressione tributaria fra diverse zone del paese e di impedire che le imposte locali vengano usate al fine di attuare un sistema protezionistico incompatibile con l'unità dello Stato;
2. **SISTEMA DELLA COMPLETA DIPENDENZA DELLA FINANZA LOCALE DA QUELLA CENTRALE**, in cui agli enti locali è assegnata una **PARTECIPAZIONE AL GETTITO DI IMPOSTE DEL GOVERNO CENTRALE**. Tale partecipazione può attuarsi in due modi:
 - a) mediante **SOVRAIMPOSIZIONE**, se gli enti locali applicano aliquote proprie (che si aggiungono a quelle applicate dallo Stato) agli imponibili accertati dagli uffici statali;
 - b) mediante **PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE STATALI**, se agli enti locali è trasferita una parte del gettito dell'imposta pagata allo Stato.
3. **SISTEMA MISTO**, che si realizza quando l'ente locale dispone sia di tributi autonomi, sia di tributi non autonomi: si tratta della **COMBINAZIONE** del sistema della completa indipendenza e di quello della completa dipendenza: pertanto alla finanza locale sono attribuite entrate autonome e quote di entrate erariali. Questo sistema, attuato anche in Italia, tende a diffondersi sempre più.

FEDERALISMO FISCALE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA FINANZIARIA

Lo Stato organizza razionalmente i suoi interventi nell'economia mediante una **PROGRAMMAZIONE**, la quale esplicita:

- 1) gli **OBIETTIVI** che la comunità intende raggiungere;
- 2) le **POLITICHE** che si vogliono attuare per raggiungere tali obiettivi;
- 3) gli **STRUMENTI** necessari all'attuazione di tali politiche.

Se la politica economica si propone il raggiungimento di determinati obiettivi (piena occupazione, stabilità monetaria, sviluppo economico, superamento degli squilibri nella distribuzione del reddito), **È NECESSARIO CHE LE POLITICHE REALIZZATE DAGLI ENTI LOCALI SIANO CONFORMI AGLI OBIETTIVI CHE SI PERSEGUONO A LIVELLO NAZIONALE**. Se, infatti, gli enti locali non tengono conto nella loro azione degli obiettivi generali del Paese, (attuano cioè quella che i sostenitori del centralismo definiscono una **POLITICA PERVERSA**), ogni attività intrapresa dal Governo centrale in vista del perseguimento di determinati obiettivi risulta vanificata.

UN ESEMPIO DI PERVERSITÀ È COSTITUITO DALLA POLITICA CONGIUNTURALE DEGLI ENTI LOCALI, CHE PUÒ CONTRASTARE CON LA POLITICA ANTICICLICA ADOTTATA DAL GOVERNO CENTRALE. Come è ben noto, la politica anticiclica si propone di attenuare le onde del ciclo economico. Fra gli strumenti della politica anticiclica, assume importanza considerevole la politica fiscale, consistente nell'utilizzo della leva fiscale per contrastare il ciclo economico: nelle fasi di depressione, lo Stato adotta politiche di sostegno della domanda globale, non preoccupandosi di accumulare deficit di bilancio; nelle fasi di espansione, lo Stato aumenta le entrate fiscali, sia per colmare i deficit già accumulati, sia per impedire un eccesso negli investimenti, che può avere effetti inflazionistici. Sovente gli enti locali adottano una politica contrastante con quella realizzata dal Governo

centrale: così, ad esempio, se gli enti locali aumentano le proprie spese in fase di espansione (oppure le diminuiscono in fase di depressione), l'efficacia della politica anticiclica intrapresa a livello centrale è fortemente ridotta.

I rapporti finanziari fra i diversi livelli di governo e i criteri per regolare il decentramento amministrativo fra il governo centrale e i diversi livelli locali sono studiati dalla moderna TEORIA DEL FEDERALISMO FISCALE. Con questa locuzione si intende l'INSIEME DEI RAPPORTI FINANZIARI FRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO DI UNO STATO O DI UNA FEDERAZIONE DI STATI. Esso riguarda tutte le situazioni in cui vi siano enti politico-amministrativi territoriali diversi (ad esempio, Stato, Regioni, Province, Comuni) dotati di autonomia finanziaria. Il federalismo fiscale è massimo nel sistema di completa indipendenza della finanza locale (sistema inglese). In generale si può osservare che UN'AUTONOMIA ASSOLUTA NON È POSSIBILE. E' necessario che la pluralità dei poteri impositivi non conduca a un eccesso di pressione fiscale o a sperequazioni e ingiustizie. Vi è poi l'esigenza del coordinamento dei diversi livelli di governo in funzione della unitaria politica economica che deve guidare l'intero sistema.

I PROBLEMI DEGLI ENTI LOCALI

In quasi tutti i Paesi occidentali, soprattutto a partire dagli anni '70, la finanza degli enti locali ha dovuto fronteggiare gravi problemi, collegati al fatto che le spese sono aumentate notevolmente, mentre le entrate sono rimaste stazionarie oppure hanno registrato aumenti di lieve entità.

Il risultato del diverso andamento delle spese e delle entrate è stata una CRESCITA DEL DEFICIT DEGLI ENTI LOCALI. Per far fronte a tali massicci disavanzi, gli enti locali hanno fatto ricorso all'indebitamento (sovente nei confronti del sistema bancario), seguito in genere dal versamento di ingenti contributi statali a pareggio.

Esaminiamo le CAUSE PRINCIPALI DEGLI ELEVATI DISAVANZI DEGLI ENTI LOCALI, con particolare riferimento alla situazione italiana.

Alla base dei deficit va posta la CRESCENTE SPESA PER L'APPRESTAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI (strade, fognature, acquedotti, servizi sociali in genere), in relazione al generale miglioramento del tenore di vita della popolazione e alla dinamica demografica.

Agli enti locali sono stati assegnati compiti sempre più gravosi, NON SUFFICIENTEMENTE COPERTI DAI TRASFERIMENTI DAL GOVERNO CENTRALE (è il caso dell'assistenza sanitaria a carico delle Regioni). In particolare, appare impressionante l'aumento del deficit delle aziende municipalizzate (elettricità, gas, acqua, trasporti e nettezza urbana, ecc.), le cui entrate sono rimaste congelate (in quanto i loro servizi sono offerti ai cittadini a prezzo politico), mentre i costi sono aumentati in modo enorme. Ecco perché si è fatto ricorso ad un processo di adeguamento dei prezzi e, in alcuni casi, di PRIVATIZZAZIONE delle aziende municipalizzate.

Anche le CORRENTI MIGRATORIE hanno comportato alti costi per gli enti territoriali: hanno concentrato la popolazione in grossi centri urbani, che per fronteggiare le nuove necessità venutesi a creare sono stati costretti ad effettuare spese enormi.

Infine, una causa di aumento delle spese degli enti locali è costituita dal considerevole INCREMENTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI, determinato soprattutto dai crescenti compiti delegati dallo Stato a tali enti.

In Italia è ora in atto la tendenza, del tutto in linea con gli altri Paesi, di garantire alle Regioni e ai Comuni un'ampia autonomia impositiva. Le entrate regionali sono assicurate dall'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) e le entrate comunali sono assicurate dall'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) e da altri tributi. Come vedremo, le Regioni ricevono anche tributi di diverso tipo, differenziati a seconda che si tratti di Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale. Alle Province è assegnato un tributo per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

PRINCIPI GENERALI SUL BILANCIO

L'attività finanziaria dello Stato si realizza attraverso due momenti:

- 1) la DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE necessarie per il soddisfacimento dei bisogni pubblici e l'IMPIEGO delle stesse nel finanziamento della spesa pubblica;
- 2) la RIPARTIZIONE DEL CORRISPONDENTE CARICO fra i singoli componenti della comunità, i quali sono tenuti al versamento di una quota del loro reddito a titolo di imposta.

L'attività finanziaria dello Stato ha riscontro nel BILANCIO DELLO STATO, che può definirsi come il DOCUMENTO CONTABILE IN CUI VENGONO ELENcate - secondo criteri prescritti dalla legge - LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO IN UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, (CHE ORDINARIAMENTE È UN ANNO, anche se oltre al bilancio annuale vi è il BILANCIO PLURIENNALE).

L'attività finanziaria dello Stato viene suddivisa in uguali periodi di tempo, in genere un anno, chiamato appunto ANNO FINANZIARIO. IN ITALIA, L'ANNO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE, VA CIOÈ DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE.

Concetto distinto da quello di anno finanziario è quello di esercizio finanziario: mentre l'anno finanziario ha un CONNOTATO TEMPORALE, l'ESERCIZIO FINANZIARIO ha un contenuto economico-giuridico: è costituito dal COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONTABILI, (CIOÈ DALLE ENTRATE E DALLE SPESE), EFFETTUATE IN UN ANNO FINANZIARIO.

LE FUNZIONI DEL BILANCIO

Il bilancio dello Stato non è tuttavia soltanto un documento contabile: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL PARLAMENTO COSTITUISCE IL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE DI VERIFICA DEGLI INDIRIZZI DI POLITICA ECONOMICA FATTI PROPRI DAL GOVERNO. È significativo il fatto che la guerra di indipendenza americana fosse dichiarata al grido di "NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION".

In origine, il bilancio aveva la funzione di costituire un limite all'azione del Governo, dato che le assemblee rappresentative, approvavano il prelievo di imposte per il finanziamento di determinate spese, ("il Governo propone e il Parlamento acconsente"). Con l'affermazione dei sistemi democratici, basati sui partiti, le assemblee sono diventate un fattore di propulsione delle spese, mentre AL GOVERNO COMPETE LA FUNZIONE DI RESISTERE ALLA TENDENZA DEL PARLAMENTO ALL'AUMENTO DELLA SPESA.

LA PRIMA FUNZIONE CHE OGGI SI ASSEGNA AL BILANCIO DELLO STATO RIGUARDA IL CONTROLLO DEL PARLAMENTO SUL GOVERNO: il bilancio permette di verificare IN CHE MODO L'ESECUTIVO INTERVIENE RISPETTO AGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA POLITICA ECONOMICA, GENERALMENTE FISSATI IN UN PROGRAMMA DI GOVERNO. Tali obiettivi (piena occupazione, stabilità monetaria, riduzione degli squilibri, giustizia sociale, ecc.) sono fra di loro INCOMPATIBILI (non si possono cioè conseguire contemporaneamente), e quindi il bilancio consente di capire le scelte operate dal Governo. Il bilancio permette di verificare che la spesa pubblica sia conforme alle leggi, e NON ECCEDA GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI mediante l'approvazione del bilancio. Quindi, il bilancio dello Stato diventa UN PIANO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL GOVERNO IN TERMINI CONTABILI, E CONSENTE IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEL DENARO PUBBLICO.

UN'ALTRA FUNZIONE DEL BILANCIO è quella del CONTROLLO OPERATIVO DA PARTE DEL GOVERNO STESSO, consistente nell'utilizzare tale documento contabile come STRUMENTO PER STABILIRE LE MODALITÀ PIÙ CONVENIENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA. Il Governo utilizzerà il bilancio come strumento di controllo, per verificare che i suoi interventi concreti e le risorse utilizzate siano CONFORMI AL BILANCIO stesso.

I REQUISITI DEL BILANCIO

Il bilancio deve essere improntato al rispetto di taluni REQUISITI ESSENZIALI:

- UNIVERSALITÀ. TUTTE LE ENTRATE E TUTTE LE SPESE devono essere, senza eccezioni, iscritte a bilancio, in modo da consentire AL PARLAMENTO LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE INTERAMENTE la gestione del denaro pubblico.
- UNITÀ. Le entrate e le spese si devono presentare come un tutto unitario, SENZA CHE SI POSSANO COLLEGARE SINGOLE VOCI DI ENTRATA A SINGOLE VOCI DI SPESA. SONO CIOÈ VIETATI I COSIDDETTI “TRIBUTI DI SCOPO”, ossia quei tributi che sono espressamente istituiti per finanziare una determinata spesa.
- ANNUALITÀ. Secondo questo principio, (art. 81 Cost.), il bilancio preventivo dello Stato deve essere APPROVATO ANNUALMENTE DALLE CAMERE. Attualmente è molto sentita l'esigenza di adeguare la durata del bilancio dello Stato a quella dei programmi economici: da qui il rilievo assunto dai BILANCI PLURIENNALI DI PREVISIONE.
- SPECIALIZZAZIONE. Le voci di entrata e di spesa non possono essere indicate nel bilancio nel loro complesso, ma devono essere DISTINTE, in modo da RIDURRE IL MARGINE DI DISCREZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e consentire agli organi di controllo di accertare la corrispondenza fra le spese effettuate dal Governo e l'autorizzazione parlamentare contenuta nell'approvazione del bilancio preventivo. Il bilancio viene quindi diviso in UNITÀ PREVISIONALI DI BASE, determinate con riferimento ad AREE OMOGENEE DI ATTIVITÀ, ciascuna gestita da un unico centro di responsabilità amministrativa.
La legge, per evitare abusi nella fase di esecuzione, NON CONSENTE IL TRASFERIMENTO DI SOMME DA UNA UNITÀ PREVISIONALE ALL'ALTRA (DIVIETO DI STORNO): NON SI POSSONO DESTINARE LE SOMME ISCRITTE A BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE DALLE CAMERE.
- PUBBLICITÀ. Il bilancio, una volta approvato dal Parlamento mediante legge formale, deve essere portato a conoscenza dei cittadini. Questo principio si attua mediante la PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

VARI TIPI DI BILANCIO

Il bilancio dello Stato può CLASSIFICARSI in diversi modi.

RISPETTO AL TEMPO CUI SI RIFERISCE, IL BILANCIO SI DISTINGUE IN PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

Il BILANCIO PREVENTIVO (O DI PREVISIONE) si riferisce all'ESERCIZIO SUCCESSIVO a quello in cui viene redatto, e contiene l'indicazione delle entrate e delle spese che si prevede di realizzare e sostenere nell'esercizio che sta per iniziare. Viene pertanto compilato dal Governo prima dell'inizio dell'anno finanziario, e viene approvato dal Parlamento: il potere esecutivo dovrà attenersi a questo bilancio nell'assolvimento della sua attività finanziaria.

Il BILANCIO CONSUNTIVO (O SUCCESSIVO) si riferisce invece ad un ESERCIZIO GIÀ CONCLUSO, e contiene l'indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo. Dato che il bilancio consuntivo consente di svolgere un CONTROLLO A POSTERIORI della gestione, esso viene chiamato anche RENDICONTO.

RISPETTO AL CONTENUTO, IL BILANCIO PUÒ ESSERE DI COMPETENZA O DI CASSA.

Le entrate e le spese passano attraverso due fasi principali: LE ENTRATE VENGONO PRIMA ACCERTATE E POI RISCOSE, MENTRE LE SPESE VENGONO PRIMA IMPEGNATE E SUCCESSIVAMENTE PAGATE. L'ACCERTAMENTO si identifica con il momento in cui la P. A. acquisisce il diritto di realizzare l'entrata, mentre la RISCOSSIONE consiste nell'introito effettivo dell'importo; l'IMPEGNO coincide con il momento in cui sorge per lo Stato l'obbligo di effettuare una spesa, mentre il PAGAMENTO viene ad identificarsi con il momento in cui essa viene erogata.

| | | | | |
|---------|---|-----------------|---|----------------|
| ENTRATE | → | 1) ACCERTAMENTO | + | 2) RISCOSSIONE |
| SPESE | → | 1) IMPEGNO | + | 2) PAGAMENTO |

Tra le due fasi sopra esaminate intercorre un certo lasso di tempo, (anche due esercizi diversi). Ora, IL BILANCIO DI COMPETENZA CONSIDERA LE ENTRATE E LE SPESE, RISPETTIVAMENTE, NELLE FASI DELL'ACCERTAMENTO E DELL'IMPEGNO, MENTRE IL

BILANCIO DI CASSA RIGUARDA LE ENTRATE E LE SPESE NEL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE E DEL PAGAMENTO.

BILANCIO DI COMPETENZA → ENTRATE (ACCERTAMENTO) + SPESE (IMPEGNO)
BILANCIO DI CASSA → ENTRATE (RISCOSSIONE) + SPESE (PAGAMENTO)

Quindi il BILANCIO DI COMPETENZA comprende le entrate che si ha diritto di riscuotere (entrate accertate) e le spese che si ha l'obbligo di pagare (spese impegnate), ANCHE SE LE ENTRATE E LE SPESE NON SI SONO ANCORA MATERIALMENTE VERIFICATE. Il BILANCIO DI CASSA comprende invece le entrate e le spese che effettivamente SARANNO RISCOSE O PAGATE nel corso dell'anno finanziario, anche se si riferiscono ad altri esercizi. Con la legge n. 468/1978, è diventato OBBLIGATORIO PRESENTARE IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE SIA IN TERMINI DI COMPETENZA, SIA IN TERMINI DI CASSA. La stessa legge ha introdotto - ACCANTO AL BILANCIO ANNUALE - L'OBBLIGO DI UN BILANCIO PLURIENNALE, COMPRENDENTE UN PERIODO DI TEMPO DA 3 A 5 ANNI.

Le entrate accertate ma non ancora rimosse danno luogo ai residui attivi; mentre le spese impegnate, ma non ancora erogate originano i residui passivi.

IL PAREGGIO DEL BILANCIO

SECONDO LA TEORIA CLASSICA IL BILANCIO DELLO STATO DOVEVA ESSERE IN PAREGGIO: le entrate dovevano servire alla copertura delle spese, evitando sia eccessi di entrate sulle spese (AVANZI DI BILANCIO), sia eccessi delle spese sulle entrate (DISAVANZI O DEFICIT DI BILANCIO). UN AVANZO SOTTRAERISORSE AL MERCATO, che sa utilizzarle in modo più efficiente; UN DISAVANZO FA INDEBITARE LO STATO, SOTTRAENDO RISPARMIO da destinare agli investimenti privati.

La teoria tradizionale è stata posta in crisi dalla costruzione dottrinale di J.M.KEYNES, elaborata sotto l'influenza della GRANDE DEPRESSIONE del 1929-32, che aveva dimostrato l'INCONSISTENZA DELLA TEORIA CLASSICA, secondo cui le forze spontanee del mercato assicuravano automaticamente la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Se il sistema non assicura il pieno impiego dei fattori produttivi - sosteneva la teoria keynesiana - IL BILANCIO PUBBLICO DEVE ESSERE IMPIEGATO ALLO SCOPO DI SOSTENERE LA DOMANDA, PER CONSEGUIRE UN EQUILIBRIO FRA DOMANDA ED OFFERTA GLOBALE TALE DA GARANTIRE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI.

ALL'ABBANDONO DEL DOGMA DEL BILANCIO IN PAREGGIO si giunge per gradi.

La teoria del BILANCIO CICLICO è stata elaborata, (anni Trenta) sotto l'influenza della finanza congiunturale: LA FINANZA CONGIUNTURALE CONSISTEVA NELL'ADOZIONE DI UNA AZIONE ANTICICLICA DA PARTE DELLO STATO. NELLA FASE DI ESPANSIONE, LE ENTRATE PUBBLICHE DOVEVANO ESSERE PIÙ ELEVATE DELLE SPESE, PER CONSENTIRE L'ACCUMULO DI AVANZI DI BILANCIO allo scopo di evitare il surriscaldamento dell'economia: mentre NELLA FASE DI DEPRESSIONE, IL BILANCIO DOVEVA SOPPORTARE ANCHE GRAVI DEFICIT, se era necessario sostenere la domanda globale insufficiente. Secondo gli economisti che hanno elaborato la teoria del bilancio ciclico, IL BILANCIO DELLO STATO NON DEVE ESSERE IN PAREGGIO ANNO PER ANNO; IL PAREGGIO SI DEVE CONSEGUIRE TUTTAVIA NELL'ARCO DEL CICLO ECONOMICO, facendo in modo che i disavanzi degli anni di depressione siano compensati dagli avanzi degli anni di espansione.

L'ABBANDONO DEL CRITERIO DEL PAREGGIO SI HA PERÒ SOLO CON L'AFFERMAZIONE DELLA FINANZA FUNZIONALE, la quale sostiene che IL BILANCIO PUBBLICO DEVE ESSERE USATO PER ESPANDERE LA DOMANDA GLOBALE (CONSIDERATA NELLE SUE DUE COMPONENTI DEI CONSUMI E DEGLI INVESTIMENTI), O PER RIDURLA, A SECONDA DEGLI OBIETTIVI. La finanza funzionale fa riferimento alla teoria di J .M. Keynes sul pieno impiego.

Esistono dei limiti all'abbandono del principio del pareggio del bilancio. È evidente che IL DEBITO PUBBLICO NON PUÒ CRESCERE ALL'INFINITO, (il Trattato di Maastricht, per esempio, pone il limite di guardia al 60% del PIL) e che il DEFICIT SPENDING, utile per sviluppare l'economia, A UN CERTO PUNTO DIVIENE INCOMPATIBILE CON L'ESIGENZA DI RIENTRO DAL DEBITO.

LA POLITICA FISCALE

LA POLITICA FISCALE (O DI BILANCIO) È COSTITUITA DALLA MANOVRA DEL BILANCIO PUBBLICO (ATTRAVERSO LE SUE COMPONENTI: SPESE ED ENTRATE PUBBLICHE) CON L'OBIETTIVO DI CONTROLLARE IL LIVELLO DELLA PRODUZIONE E DELL'OCCUPAZIONE.

La politica fiscale può essere ESPANSIVA o RESTRITTIVA.

La POLITICA FISCALE ESPANSIVA consiste in un aumento della spesa pubblica oppure in una riduzione del prelievo fiscale per stimolare un'attività produttiva stagnante. La POLITICA FISCALE RESTRITTIVA consiste, al contrario, in una diminuzione della spesa pubblica oppure in un aumento del prelievo fiscale. Essa può essere utilizzata in una situazione di inflazione da domanda per ridurre la domanda aggregata e quindi combattere l'inflazione.

La politica fiscale si propone, in sintesi, di:

- FAVORIRE LO SVILUPPO, INVESTENDO le risorse in servizi pubblici (istruzione) e infrastrutture (strade, ferrovie)
- STABILIZZARE L'ECONOMIA, riducendo le imposte in fase di recessione, e viceversa nelle fasi di espansione;
- REDISTRIBUIRE I REDDITI, attraverso l'imposizione progressiva che colpisce i redditi più elevati, favorendo i redditi più bassi.

LE POLITICHE ESPANSIVE KEYNESIANE SONO STATE CRITICATE DALLA SCUOLA MONETARISTA (Milton Friedman). Secondo questa scuola, IL SOSTEGNO IN DISAVANZO DELLA DOMANDA ATTRAVERSO LA SPESA PUBBLICA si traduce in una diminuzione della spesa del settore privato. Per i monetaristi opera un effetto di SPIAZZAMENTO (CROWDING-OUT): L'INTERVENTO PUBBLICO "SPIAZZA" L'INIZIATIVA PRIVATA, SOTTRAENDOLE RISORSE CHE SAREBBERO STATE ALTRIMENTI IMPIEGATE CON MAGGIOR PROFITTO DAL MERCATO.

La sfida che oggi dobbiamo affrontare è quella di stabilire un LIVELLO OTTIMALE DI INTERVENTO DELLO STATO, tale da consentirgli di raggiungere i suoi obiettivi, senza togliere spazio al mercato.

IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO

Il SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO ha subito negli ultimi decenni un processo radicale di trasformazione; infatti, la legge n. 62 / 1964 e soprattutto le successive leggi n. 468 / 1978 e n. 362/1988, e la più recente n. 94 / 1997 con il D. Lgs. n. 279 / 1997, hanno profondamente innovato la vecchia normativa, (R. D, n. 2440 / 1923). In sintesi, il nuovo sistema italiano di bilancio è stato predisposto per assolvere alle seguenti finalità:

- RAZIONALIZZAZIONE e PROGRAMMAZIONE della spesa pubblica, per evitare che la sua espansione incontrollata costituisca un pericoloso focolaio di inflazione;
- ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO PUBBLICO AI PRINCIPI DELLA CONTABILITÀ NAZIONALE E ALLE ESIGENZE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- PARTECIPAZIONE PIÙ ATTIVA DEL PARLAMENTO alla formazione del bilancio.

Sintetizziamo le principali innovazioni introdotte:

- trasformazione del bilancio annuale di competenza in BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA E DI CASSA;
- introduzione del BILANCIO PLURIENNALE ACCANTO AL BILANCIO ANNUALE;
- ADOZIONE DI UNA LEGGE FINANZIARIA E DI LEGGI COLLEGATE, CON LE QUALI SI POSSONO MODIFICARE LEGGI DI SPESA O TRIBUTARIE;
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER UNITÀ PREVISIONALI DI BASE, collegate alle funzioni assegnate ai CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA;
- MAGGIORE TRASPARENZA NEL RAPPORTO TRA PARLAMENTO E AMMINISTRAZIONE

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

L'attività finanziaria dello Stato italiano si svolge in base al BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, RIFERITO ALL'ANNO FINANZIARIO SUCCESSIVO, (che coincide con l'ANNO SOLARE: decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre). La riforma della contabilità generale dello Stato ha introdotto, accanto al BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA, IL BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA. IL BILANCIO ANNUALE DEVE ESSERE COERENTE CON IL BILANCIO PLURIENNALE: il programma economico di breve periodo, che trova la sua espressione nel bilancio pluriennale, si deve articolare armonicamente nei bilanci annuali di previsione.

Il bilancio annuale di previsione indica PER CIASCUN CAPITOLO DI ENTRATA E DI SPESA:

1. L'AMMONTARE DELLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE E DELLE SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO CUI IL BILANCIO SI RIFERISCE;
2. L'AMMONTARE DELLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI INCASSARE E DELLE SPESE CHE SI PREVEDE DI PAGARE NELL'ANNO CUI IL BILANCIO SI RIFERISCE.

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE È COMPOSTO DA 3 PARTI:

1. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE (UNICO);
2. STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE (UNO PER OGNI MINISTERO);
3. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO.

Il bilancio viene elaborato dal MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. La redazione materiale del bilancio spetta alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, organo tecnico posto alle dipendenze del Ministero; essa a sua volta si avvale dei dati raccolti dalle ragionerie centrali operanti presso gli altri ministeri.

Il bilancio preventivo è composto da un unico stato di previsione delle entrate, predisposto dal Ministero dell'economia, e da tanti stati di previsione delle spese quanti sono i ministeri. OGNI MINISTERO REDIGE IL PROPRIO STATO DI PREVISIONE della spesa, MENTRE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEVE PREDISPORRE, OLTRE AL PROPRIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, ANCHE L'UNICO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE.

Spese ed entrate vengono coordinate nel BILANCIO GENERALE SIMMETRICO, che risulta dalla contrapposizione dello stato di previsione delle entrate e degli stati di previsione delle spese.

ITER LEGISLATIVO - IL BILANCIO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, VIENE PRESENTATO AL PARLAMENTO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

Una volta giunto al Parlamento, il bilancio segue il suo iter legislativo. PRESSO CIASCUNA CAMERA, UNA COMMISSIONE PERMANENTE esamina il bilancio, al fine di preparare la discussione in aula. SUCCESSIVAMENTE, LE SINGOLE CAMERE DISCUOTONO IL BILANCIO E LO VOTANO PER UNITÀ PREVISIONALI DI BASE; CIÒ VINCOLA I MINISTRI A NON EFFETTUARE STORNI DI FONDI DA UNA UNITÀ ALL'ALTRA.

SE IL BILANCIO PREVENTIVO NON VIENE APPROVATO DAL PARLAMENTO ENTRO IL 1° GENNAIO, lo stesso Parlamento autorizza, mediante APPOSITA LEGGE, L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO: durante tale periodo IL GOVERNO PUÒ APPLICARE IL BILANCIO IN ATTESA CHE INTERVENGA L'APPROVAZIONE, E QUINDI PUÒ RISCOUTERE LE ENTRATE E PAGARE LE SPESE IN BASE ALLE CIFRE DEL PROGETTO DI BILANCIO. L'esercizio provvisorio non può essere concesso per periodi superiori ai quattro mesi, e quindi NON PUÒ PROTRARSI OLTRE IL 30 APRILE. Durante l'esercizio provvisorio possono assumersi impegni sul bilancio di competenza ed effettuarsi pagamenti sul bilancio di cassa entro il LIMITE DI UN DODICESIMO DEGLI STANZIAMENTI PER CIASCUNO DEI MESI DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO. Tuttavia, se si tratta di spesa obbligatoria che non può essere frazionata in dodicesimi, l'impegno e il pagamento sono consentiti per l'intero importo necessario.

IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

La legge n. 468/78 definisce il bilancio pluriennale come "strumento di programmazione dei flussi finanziari, nonché fondamentale parametro di riferimento per quanto concerne il riscontro della copertura delle nuove e maggiori spese". SI TRATTA DI UN BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA CHE COMPRENDE UN PERIODO DI TEMPO DA TRE A CINQUE ANNI a iniziare dall'anno al quale è riferito il bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale è SCORREVOLE, viene cioè elaborato ogni anno spostandone la decorrenza e il termine in avanti di un anno, in modo da poterlo aggiornare con gli elementi di valutazione emersi nel corso dell'anno. Il bilancio pluriennale ATTUALMENTE È TRIENNALE IL BILANCIO PLURIENNALE NON COMPORTA AUTORIZZAZIONI A RISCOUTERE LE ENTRATE ED A PAGARE LE SPESE IVI INDICATE, IN QUANTO TALI AUTORIZZAZIONI COMPETONO SOLO AL BILANCIO ANNUALE. Tuttavia il bilancio pluriennale ha valore giuridico per la valutazione dell'esistenza di una copertura per le nuove e maggiori spese, che saranno autorizzate per legge e che avranno effetto per più anni sul bilancio dello Stato.

IL BILANCIO VIENE REDATTO IN DUE VERSIONI:

- 1) A LEGISLAZIONE VIGENTE, in cui vengono riportati gli andamenti delle entrate e delle spese in base alla normativa in vigore, cioè senza le correzioni delle leggi di attuazione della programmazione economica;
- 2) A VERSIONE PROGRAMMATICA, in cui sono registrate le previsioni degli andamenti delle entrate e delle spese in funzione degli obiettivi della politica economica e tenendo conto delle correzioni apportate dalle leggi di attuazione della programmazione economica;

I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Le leggi di riforma del bilancio dello Stato richiedono l'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL PARLAMENTO, DEI SEGUENTI DOCUMENTI, presentati dal Ministro dell'economia:

- 1) RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE. Illustra la situazione dell'economia nell'anno precedente, (reddito, occupazione).
- 2) DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (DPEF). Rappresenta la prima fase del processo di formazione del bilancio dello Stato. Si divide in DUE PARTI: la prima contiene un'analisi della SITUAZIONE MACROECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE; la seconda definisce gli OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E LA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA PER IL PERIODO COMPRESO NEL BILANCIO TRIENNALE. Viene delineata per il triennio successivo l'evoluzione desiderata del percorso economico-finanziario.

- 3) **RENDICONTO GENERALE.** È un documento costituito da:
 - il **BILANCIO CONSUNTIVO**, che espone la gestione svolta nel precedente esercizio finanziario, con riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui. Esso riporta, **PER CIASCUN MINISTERO**, l'ammontare degli stanziamenti; le entrate accertate e riscosse; le spese impegnate e da pagare.
 - il **CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO**, che riporta le variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato nel corso dell'esercizio precedente.
 Il Rendiconto generale, redatto a cura della Ragioneria generale, deve essere trasmesso entro il 31 maggio alla **CORTE DEI CONTI**, a cura del Ministro dell'economia. Il Rendiconto - una volta parificato dalla Corte - deve essere presentato al **PARLAMENTO**, entro il 30 giugno, unitamente alla relazione della Corte dei Conti.
- 4) **BILANCIO PREVENTIVO.** Questo documento comprende il bilancio annuale e l'aggiornamento del bilancio triennale (scorrevole).
- 5) **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.** Questo documento viene presentato unitamente al bilancio preventivo. Esso individua gli **OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA** dimostrandone la compatibilità con la situazione economica e gli impegni finanziari precedentemente assunti dallo Stato nel bilancio pluriennale..
- 6) **LEGGE FINANZIARIA E LEGGI COLLEGATE.** Si tratta di disegni di legge presentati al Parlamento al fine di modificare la legislazione vigente, per renderla compatibile con gli obiettivi del bilancio preventivo.

LA LEGGE FINANZIARIA

La legge n. 468/78 ha introdotto uno strumento nuovo, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della politica economica attraverso la politica fiscale. Tale strumento è la **LEGGE FINANZIARIA, CHE ACCOMPAGNA LA LEGGE DI BILANCIO**, senza tuttavia essere sottoposta ai limiti che la norma costituzionale (art. 81) pone alla legge di bilancio stessa. Infatti, **CON LA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON POSSONO ESSERE STABILITE NUOVE ENTRATE E NUOVE SPESE; INVECE, CON LA LEGGE FINANZIARIA, È POSSIBILE MODIFICARE PRECEDENTI NORME TRIBUTARIE.**

Data la connessione fra la legge finanziaria e la legge di bilancio, **L'APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA DEVE PRECEDERE QUELLA DEL BILANCIO.** Nel periodo successivo all'introduzione della legge finanziaria (1978), questo strumento di politica economica fu utilizzato per far approvare provvedimenti finanziari di carattere eterogeneo, che portarono al progressivo deteriorarsi del sistema fiscale e dei conti pubblici, (interminabili discussioni in Parlamento). Per ovviare a questi inconvenienti è intervenuta la l. n.362 / 88, che ha limitato i contenuti della legge finanziaria, prescrivendo che **ENTRO IL 30 SETTEMBRE IL GOVERNO DEVE PRESENTARE ALLE CAMERE UNA LEGGE FINANZIARIA "SNELLA"** (divieto di "finanziarie omnibus"). **ESSA ORA NON PUÒ INTRODURRE NUOVE IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI, COME NON PUÒ DISPORRE DI NUOVE SPESE: NUOVE ENTRATE E NUOVE SPESE PER ATTUARE LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA SI POSSONO INTRODURRE SOLO CON DISTINTI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA FINANZIARIA.**

LA LEGGE FINANZIARIA È LA LEGGE FONDAMENTALE PER LA POLITICA ECONOMICA DEL PAESE: STABILISCE LE ENTRATE E LE SPESE DEL BILANCIO PUBBLICO E LA LORO ATTRIBUZIONE PER SETTORI. Da essa dipendono le tasse che paghiamo, le risorse che le Regioni hanno a disposizione, i lavori pubblici, ecc. La legge finanziaria deve contenere:

- **IL LIMITE MASSIMO (O "TETTO") DEL SALDO NETTO DA FINANZIARE E DEL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO;**
- **LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE, (es. l'importo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego);**
- **LE EVENTUALI VARIAZIONI DECISE PER IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI. SONO CONSENTITE SOLO VARIAZIONI QUANTITATIVE (ad esempio delle aliquote).**
- **LA DETERMINAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI SPECIALI, (che sono destinati a finanziare PROGETTI DI LEGGE CHE SI PREVEDE POTRANNO ESSERE APPROVATI nel corso dell'esercizio)**

La legge finanziaria presenta un duplice aspetto: verso l'ESTERNO garantisce il rispetto del PATTO DI STABILITÀ A LIVELLO COMUNITARIO, e verso l'INTERNO condiziona l'AZIONE DI TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALI CHE FANNO PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

FONDI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO

I FONDI DI RISERVA e i FONDI SPECIALI sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia allo scopo di GARANTIRE UNA CERTA ELASTICITÀ ALLA GESTIONE DEL BILANCIO. La legge n. 468/1978 stabilisce sono ammessi storni dai seguenti fondi di riserva:

- FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE;
- FONDO PER LE SPESE OBBLIGATORIE: può essere usato per aumentare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio (stipendi ai dipendenti pubblici o interessi sul debito pubblico);

I FONDI SPECIALI servono per la copertura dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso di esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

FASI DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

NELL' ATTUALE PROCEDURA DI BILANCIO SI POSSONO INDIVIDUARE LE SEGUENTI FASI:

- 1) Prima fase: tramite il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA vengono definiti gli OBIETTIVI MACROECONOMICI E I SALDI;
- 2) Seconda fase: in base ai BILANCI DI PREVISIONE, vengono individuati gli andamenti delle grandezze di bilancio;
- 3) Terza fase: TRAMITE LA LEGGE FINANZIARIA E LE LEGGI COLLEGATE VENGONO CORRETTI GLI ANDAMENTI SPONTANEI DELLE GRANDEZZE DI BILANCIO, PER RENDERLE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEFINITI NELLA FASE ECONOMICA.

Tutti i documenti di bilancio sono prodotti a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

L'unità elementare del bilancio è l'UNITÀ PREVISIONALE DI BASE, determinata, con riferimento ad aree omogenee di attività, e costituita dall'insieme di risorse affidate alla gestione di un unico CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. Esso è formato dagli uffici dirigenziali nell'ambito dei singoli ministeri, ciascuno dei quali è responsabile della realizzazione degli interventi e del conseguimento degli obiettivi.

IL PARLAMENTO È CHIAMATO AD APPROVARE IL BILANCIO PER UNITÀ PREVISIONALI DI BASE E NON PIÙ PER CAPITOLI. In precedenza l'approvazione da parte delle Camere di un numero elevato di voci (circa 5.000) non permetteva una chiara visione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi. Con la riforma, il bilancio è diventato più snello e comprensibile: ogni voce di bilancio deve corrispondere a un settore d'azione dell'amministrazione e alla responsabilità di un dirigente di vertice.

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO È LA SEGUENTE:

- Le ENTRATE, distinte da un numero di codice, sono classificate per:
 - centri di responsabilità amministrativa (prima cifra)
 - titoli (seconda cifra)
 - unità previsionali di base (terza cifra)
 - capitoli (quarta cifra)

IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE ENTRATE DELLO STATO È IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI, CHE FA CAPO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

I TITOLI INDIVIDUANO I TIPI DI ENTRATA A SECONDA DELLA FONTE:

1. Entrate tributarie;
2. Entrate extratributarie;
3. Entrate per alienazione e ammortamenti di beni patrimoniali

LE *UNITÀ PREVISIONALI DI BASE* DELLE ENTRATE INDICANO LA NATURA GIURIDICO-ECONOMICA DEL CESPITE DAL QUALE PROVIENE L'ENTRATA, (AD ESEMPIO IRPEF, IRES). Costituiscono l'unità elementare ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del Parlamento. Sono costituite dall'insieme delle entrate riferite ad aree omogenee, che ogni CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI BASE AMMINISTRATIVA HA IL COMPITO DI ACCERTARE.

I *CAPITOLI* distinguono le voci dell'entrata secondo l'oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione, (le entrate IRPEF sono distinte in due diversi capitoli, a seconda che siano entrate ordinarie o entrate a seguito di accertamento o controllo degli uffici).

- Le SPESE, anch'esse distinte da un numero di codice, sono classificate per:
 - *CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA*
 - *TITOLI*, che indicano se si tratta di:
 - spese correnti;
 - spese in conto capitale;
 - spese per rimborso di prestiti;
 - *MACRO-AGGREGATI CHE INDIVIDUANO L'OGGETTO DELLA SPESA*. Per es. nelle spese correnti si hanno: 1. Spese di funzionamento (stipendi e acquisti di materiali); 2. Interventi (per calamità naturali, tutela ambientale, sostegno all'occupazione, ecc.); 3. Oneri (ad es. interessi su prestiti); 4. Trattamenti di quiescenza.
 - *UNITÀ PREVISIONALI DI BASE*;
 - *CAPITOLI*: rappresentano l'unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione.

I SALDI DI BILANCIO

Le leggi di riforma del bilancio hanno rimosso l'uso delle espressioni tradizionali di pareggio, avanzo e disavanzo (o deficit) di bilancio, introducendo al loro posto il termine RISULTATO DIFFERENZIALE. Nel quadro generale riassuntivo del bilancio devono essere indicati QUATTRO DISTINTI RISULTATI DIFFERENZIALI, e precisamente:

- *RISPARMIO PUBBLICO*: è la DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI (TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) E IL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI.
- *INDEBITAMENTO NETTO*: è la DIFFERENZA FRA TUTTE LE ENTRATE E LE SPESE NETTE, (escluse le operazioni relative alle partecipazioni azionarie, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti).
- *SALDO NETTO DA FINANZIARE*: è dato dalla DIFFERENZA TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI (ESCLUSE LE OPERAZIONI DI ACCENSIONE E DI RIMBORSO DEI PRESTITI). Tale risultato, chiamato anche *FABBISOGNO*, misura l'aumento del debito dello Stato per effetto della gestione del bilancio.
- *RICORSO AL MERCATO*: rappresenta il RISULTATO DIFFERENZIALE FRA IL TOTALE DELLE ENTRATE FINALI E IL TOTALE DELLE SPESE COMPLESSIVE. Ad esso si giunge SOMMANDO AL SALDO NETTO DA FINANZIARE L'AMMONTARE DEI PRESTITI IN SCADENZA nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce. Questo risultato differenziale indica la somma che lo Stato deve prendere in PRESTITO DAL MERCATO FINANZIARIO.

PER LEGGE, IL BILANCIO PREVENTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO IN PAREGGIO, COPRENDO IL DEFICIT ANNUALE CON IL RICORSO AL MERCATO. Tuttavia l'impostazione funzionale del bilancio non può giustificare una situazione di deficit permanente; sarà necessario PROGRAMMARE UN GRADUALE RIENTRO DAL DEBITO.

ESECUZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO

CON L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO, IL BILANCIO DIVENTA ESECUTIVO E IL GOVERNO È AUTORIZZATO AD EROGARE LE SPESE E A RISCOUTERE LE ENTRATE PREVISTE IN BILANCIO. ALL'ESECUZIONE PROVVEDONO I DIVERSI MINISTERI SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE. All'effettuazione materiale dei pagamenti e alla riscossione delle entrate provvede la TESORERIA DELLO STATO.

L'attività di gestione del Governo è sottoposta a controllo, sia durante il suo svolgimento, sia al termine dell'anno finanziario. TALE CONTROLLO PUÒ ESSERE INTERNO O ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL CONTROLLO INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È ESERCITATO DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (CHE DIPENDE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA). Essa, durante la gestione del bilancio, esercita il controllo sugli atti di entrata e di spesa, al fine di assicurarne la conformità alla legge di bilancio.

IL CONTROLLO ESTERNO VIENE ESERCITATO DAL PARLAMENTO (CONTROLLO DI CARATTERE POLITICO) E DALLA CORTE DEI CONTI (CONTROLLO GIURISDIZIONALE). Il controllo parlamentare consiste nel diritto delle Camere di approvare il Rendiconto generale dello Stato. Un'altra forma di controllo parlamentare è costituita dall'attività di richiesta di chiarimenti, (interrogazioni).

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI HA NATURA PERMANENTE. SI TRATTA DI UN CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ, CIOÈ RIGUARDANTE LA CONFORMITÀ DELL'ATTIVITÀ DI SPESA E DI ENTRATA ALLA LEGGE DI BILANCIO. LA CORTE DEI CONTI NON PUÒ ENTRARE NEL MERITO, (criteri di una buona amministrazione).

La Corte dei Conti esercita DUE TIPI DI CONTROLLO:

- il *CONTROLLO PREVENTIVO* si esercita sugli ATTI AMMINISTRATIVI CHE IMPORTANO UN IMPEGNO FINANZIARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, e riguarda i DECRETI CON I QUALI I SINGOLI MINISTRI PROVVEDONO ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO. Gli atti amministrativi della Pubblica amministrazione (decreti) devono essere inviati alla sezione di controllo della Corte dei Conti, e qui vengono distribuiti ai singoli Consiglieri. Il Consigliere controlla l'atto sotto il profilo della legittimità, accerta cioè la sua conformità alle leggi (legge di bilancio). Se l'atto è riconosciuto legittimo, il Consigliere vi appone il VISTO E NE ORDINA LA REGISTRAZIONE. Con la registrazione, l'atto diviene esecutivo. Se invece il Consigliere riscontra una difformità, IL VISTO VIENE RIFIUTATO E IL DECRETO RESTITUITO AL MINISTRO CON NOTA MOTIVATA. IL MINISTRO PUÒ ALLORA:

- 1) ACCETTARE il rilievo ed annullare o modificare l'atto;
- 2) INSISTERE per la registrazione e rimandare l'atto alla Corte dei Conti. In questo caso, l'atto viene sottoposto all'esame dell'INTERA SEZIONE DI CONTROLLO della Corte, che può ribadire il rifiuto di registrazione, oppure accordare il visto e la registrazione. IN CASO DI NUOVO RIFIUTO SE IL MINISTRO PERSISTE NELLA SUA DECISIONE, LA QUESTIONE VIENE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Se quest'ultimo ritiene di dover appoggiare la richiesta del Ministro, la Corte dei Conti delibererà a sezioni unite, e qualora ritenga ancora l'atto illegittimo, procederà alla sua REGISTRAZIONE CON RISERVA, sotto la responsabilità del Governo. Si tratta di una responsabilità di natura politica, che dovrà essere valutata dal Parlamento. OGNI QUINDICI GIORNI, LA CORTE DEI CONTI TRASMETTE AL PARLAMENTO L'ELENCO DEI DECRETI REGISTRATI CON RISERVA, in modo da consentire l'espressione di un giudizio politico, (revoca della fiducia).

In alcuni casi la registrazione con riserva non è ammessa (*controllo repressivo o proibitivo*), (es. atti di nomina o promozione di impiegati statali oltre gli organici fissati dalla legge; decreti che dispongono a favore di funzionari delegati al pagamento, somme eccedenti i limiti fissati dalla legge).

- Il *CONTROLLO SUCCESSIVO* consiste in un controllo di legittimità esercitato sul Rendiconto generale dello Stato. LA CORTE DEI CONTI, A SEZIONI UNITE, VERIFICA LA RISPONDENZA FRA IL RENDICONTO ED IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE (PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO). Il Rendiconto generale, insieme ad una relazione in cui sono esposte le osservazioni della Corte sulla gestione finanziaria del Governo, viene inviato al Ministro dell'economia, che lo presenterà al PARLAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO. Il Rendiconto generale viene quindi approvato dal Parlamento.

NORME COSTITUZIONALI RELATIVE AL BILANCIO

La normativa italiana in tema di bilancio dello Stato è la diretta applicazione di alcuni PRINCIPI GENERALI fissati dalla Costituzione.

Art. 81: “LE CAMERE APPROVANO OGNI ANNO I BILANCI E IL RENDICONTO CONSUNTIVO presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

CON LA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON SI POSSONO STABILIRE NUOVI TRIBUTI E NUOVE SPESE.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

- Primo Comma: l'iniziativa della presentazione alle Camere delle leggi inerenti il bilancio compete al potere esecutivo. L'approvazione avviene attraverso il normale iter legis, (sia al Senato che alla Camera dei deputati). La legge di bilancio è una vera e propria legge formale.
- Secondo Comma: solo la legge può concedere l'esercizio provvisorio del bilancio, e per un periodo non superiore a quattro mesi, nei casi in cui il bilancio preventivo non sia stato approvato prima dell'inizio del nuovo anno finanziario.
- Terzo Comma: nuovi tributi e nuove o maggiori spese non possono essere stabiliti in sede di approvazione del bilancio; e ciò secondo una regola di correttezza amministrativa e contabile, per cui è inopportuno che insieme al bilancio vengano varati provvedimenti che istituiscono nuovi tributi. Con la legge finanziaria è possibile operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, ammesse solo entro certi limiti.
- Quarto comma: IL LEGISLATORE NON PUÒ DELIBERARE NUOVE O MAGGIORI SPESE, OLTRE A QUELLE PREVISTE IN BILANCIO, SENZA INDICARE CONTEMPORANEAMENTE I MEZZI PER FARVI FRONTE. Si deve osservare che questa disposizione è stata sovente elusa, come hanno rilevato diverse sentenze della Corte Costituzionale.

Deve essere ricordato anche il secondo comma dell'art. 75, secondo cui “NON È AMMESSO REFERENDUM PER LE LEGGI TRIBUTARIE E DI BILANCIO, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

Riportiamo infine il dettato dell'art. 100, che regola l'attività di controllo della CORTE DEI CONTI: “La Corte dei Conti esercita il CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO, E ANCHE QUELLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO. Partecipa ... al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”.

I MINISTERI CHE GESTISCONO IL BILANCIO

La gestione del bilancio è affidata al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, organizzato in dipartimenti, tra i quali il DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI e il DIPARTIMENTO DEL TESORO. IL MINISTERO PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, EFFETTUA I PAGAMENTI PER CONTO DELLO STATO, GESTISCE IL DEBITO PUBBLICO, VIGILA SULL'ATTIVITÀ DELLA BANCA D'ITALIA, REDIGE IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO. A questo ministero fa capo la RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, che si articola in RAGIONERIE CENTRALI PRESSO I SINGOLI MINISTERI, Ragionerie regionali e Ragionerie provinciali. Redige inoltre i DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, (oltre al bilancio preventivo annuale e triennale, la Relazione sulla situazione economica del Paese, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ...).

LA TESORERIA DELLO STATO

La gestione effettiva del bilancio dello Stato, e cioè la cura di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni, è effettuata dalla TESORERIA DELLO STATO, articolata in una TESORERIA CENTRALE e in SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALI, IL CUI SERVIZIO È AFFIDATO ALLA BANCA D'ITALIA. Al servizio di tesoreria sovrintende il Dipartimento del tesoro, che dipende dal Ministero dell'economia, pur godendo di un'ampia autonomia amministrativa.

IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA

Al momento della dichiarazione dell'Unità d'Italia (1861) la situazione nei diversi Stati era molto differenziata: nelle regioni settentrionali e in Toscana il sistema tributario non era molto diverso da quello esistente nei paesi europei avanzati; mentre le REGIONI CENTRO-MERIDIONALI presentavano SISTEMI ARRETRATI, CON UNA BUROCRAZIA INEFFICIENTE E LEGGI INADEGUATE che non consentivano alcuna garanzia di giustizia e di certezza del diritto.

LA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA PIEMONTESE VENNE ESTESA ALL'INTERO STATO UNITARIO: il sistema si basava essenzialmente su una SERIE DI IMPOSTE DIRETTE REALI SUI BENI IMMOBILI E SUI BENI MOBILI, (imposte sui redditi dei terreni e sul reddito dei fabbricati; imposta di ricchezza mobile) e su alcune IMPOSTE INDIRETTE, (imposte di bollo, di registro, sui consumi, ecc.). Queste ultime vennero aumentate nei decenni seguenti, in relazione all'accrescersi delle spese dello Stato: alcune di esse furono particolarmente impopolari, come la TASSA SUL MACINATO, ossia sulla macinazione del frumento, introdotta nel 1869 e abolita nel 1884. Il sistema tributario era costituito da MOLTE IMPOSTE, NON COORDINATE FRA LORO, IN PREVALENZA REALI E PROPORZIONALI, con alte aliquote.

Le riforme tributarie che si sono susseguite prima della riforma Vanoni sono le seguenti:

- 1) RIFORMA DE STEFANI 1923:
 - PIÙ EQUA RIPARTIZIONE DELL'ONERE FISCALE
 - IMPOSTA PERSONALE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE, ("COMPLEMENTARE")
 - UN'UNICA IMPOSTA GENERALE SUGLI SCAMBI
- 2) RIFORMA THAON DI REVEL 1940:
 - RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO
 - EFFICIENZA NELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA
 - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (IGE) IN SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SCAMBI

Negli ANNI SUCCESSIVI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE il sistema tributario presentava gravissimi limiti. In particolare, restava inattuata la norma programmatica dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro CAPACITÀ CONTRIBUTIVA" e "il sistema tributario è informato a CRITERI DI PROGRESSIVITÀ". LA PREVALENZA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE IMPOSTE DIRETTE E LA DIFFUSA EVASIONE VANIFICAVANO IL SOLENNE ENUNCIATO COSTITUZIONALE.

Il processo di rinnovamento si è attuato in tre momenti:

- 3) RIFORMA VANONI 1951:
 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
 - RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE
 - INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
- 4) RIFORMA DEL 1973 – 74:
 - ISPIRATA AI SEGUENTI CRITERI: SEMPLICITÀ E UNITARIETÀ, EFFICIENZA, PROGRESSIVITÀ, COORDINAMENTO TRA FINANZA CENTRALE E FINANZA LOCALE, COORDINAMENTO CON I SISTEMI TRIBUTARI DEI PAESI EUROPEI E CON LA FINANZA DELLA CEE
 - SOSTITUZIONE DI DECINE DI IMPOSTE CON DUE IMPOSTE FONDAMENTALI: L'IMPOSTA PROGRESSIVA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR), L'IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE (IRPEG) E L'IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEI BENI IMMOBILI (INVIM)
- 5) RIFORMA DEL 1998:
 - INTRODUZIONE DELL'IRAP, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOPPRESSIONE DELL'ILOR

- VARATO IL SISTEMA DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA (MODELLO UNICO) E DELLE COMPENSAZIONI FRA IMPOSTE E FRA IMPOSTE E CONTRIBUTI
- INTRODUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
- INTRODUZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

IL GETTITO TRIBUTARIO

Soffermiamoci sull'evoluzione delle entrate tributarie dello Stato, per vedere se il sistema tributario risponde oggi meglio alle esigenze della giustizia sociale.

Dal 1972 al 2006 si è registrato un RILEVANTE AUMENTO DEL PRELIEVO TRIBUTARIO COMPLESSIVO . L'aumento delle entrate tributarie complessive deriva in larga misura dalla CRESCITA PIÙ RAPIDA DELLE IMPOSTE DIRETTE RISPETTO ALLE INDIRETTE. Mentre nel 1972 le imposte dirette rappresentavano il 33% del totale e quelle indirette il 67%, la situazione appare ora rovesciata: la quota delle imposte dirette è intorno al 55 %, ed ora supera quella delle imposte indirette.

All'interno delle imposte dirette, ha assunto un'importanza crescente l'IMPOSIZIONE PERSONALE SUL REDDITO (IRPEF): questa imposta è passata dal 21,2 % sul totale delle entrate da imposte nel 1975, al 36 %. È questo uno degli aspetti più rilevanti della riforma tributaria, che si basa fondamentalmente su due imposte dirette (IRPEF e IRPEG, poi IRPEF e IRES) e su un'imposta indiretta (IVA).

Il sempre maggior peso dell'imposta personale sul reddito, in quel periodo caratterizzato da elevata inflazione, dipende dai SEGUENTI FATTORI:

- L'INFLAZIONE HA DETERMINATO L'AUMENTO NOMINALE DEL REDDITO (a cui non corrisponde un aumento in termini reali), spingendolo verso gli scaglioni più elevati, maggiormente colpiti da imposta (FISCAL DRAG);
- LA BASE IMPONIBILE SI È AMPLIATA rispetto alla situazione precedente la riforma, anche in virtù di AZIONI VOLTE A RIDURRE L'AREA DI EVASIONE;
- IL RICORSO ALL'IMPOSIZIONE INDIRETTA È RITENUTO PERICOLOSO IN PERIODI DI PREZZI CRESCENTI, in quanto l'imposta indiretta si traduce in un aumento dei prezzi;
- si era consolidata la CONVINZIONE CHE IL SISTEMA TRIBUTARIO DOVESSE ESSERE IMPIEGATO A FINI DI REDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA, (l'imposta personale sul reddito è fortemente progressiva).

I PROBLEMI ANCORA APERTI

Purtroppo la carenze del nostro sistema tributario sono ancora numerose:

COMPLESSITÀ DELLE LEGGI TRIBUTARIE. Il nostro sistema tributario è complesso e si presenta come un agglomerato di regole caotiche, dominate dalla LOGICA DELL'EMERGENZA, di volta in volta emanate per far fronte alle urgenti necessità di cassa dello Stato. Sopravvivono ancora molte imposte minori, (le prime cinque imposte, IRPEF, IRES, IVA, imposta sostitutiva per i redditi da capitale e imposta sugli oli minerali, danno un gettito pari a circa l'80% del totale).

MANCATA EQUITÀ DEL SISTEMA. Dato che nel nostro sistema è ALTISSIMA L'EVASIONE, LA MAGGIOR PARTE DEL CARICO TRIBUTARIO GRAVA SUI LAVORATORI DIPENDENTI.

INADEGUATEZZA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO. Gli uffici amministrativi si sono adeguati molto lentamente ai compiti che uno Stato moderno affida all'amministrazione finanziaria.

STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Dopo la riforma del 1973-74 sono stati approvati il Testo unico sulle imposte di registro (DPR 131/1986) e il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, DPR 22/12/1986 n. 917) che ha raccolto tutta la normativa relativa all'IRPEF, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e all'imposta locale sui redditi (ILOR). Quest'ultima imposta, che malgrado il nome era un'imposta erariale, è stata soppressa con la riforma del 1998 che l'ha sostituita con l'IRAP.

Nel 1992 è stata introdotta l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) e nel 1998 l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) allo scopo di garantire una effettiva autonomia finanziaria ai Comuni e alle Regioni. Si tratta di imposte istituite dallo Stato, ma i Comuni e le Regioni, oltre a incassarne il gettito, possono modificarne le aliquote entro limiti predeterminati dalla legge.

Nel 2003 si è provveduto, mediante il d. lgs. 344 / 2003, alla riforma delle imposte sulle società di capitali: è stata istituita la nuova IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES), in sostituzione della precedente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Nel 2006 sono state reintrodotte l'imposta sulle successioni e l'imposta sulle donazioni.

Attualmente il sistema tributario comprende le imposte seguenti:

- IMPOSTE DIRETTE
 - imposte personali
 - imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
 - imposte sul reddito delle società (IRES)
 - imposte reali
 - imposta sostitutiva sui redditi da capitale

- IMPOSTE INDIRETTE
 - imposte sui consumi e gli scambi
 - imposta sul valore aggiunto (IVA)
 - imposte di fabbricazione (accise)
 - dazi doganali (alla UE)
 - imposte sui trasferimenti
 - imposta di registro
 - imposta di bollo
 - imposte ipotecarie
 - imposta sulle successioni e imposta sulle donazioni
 -

- TRIBUTI LOCALI
 - imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
 - imposta provinciale sulle assicurazione RCA
 - addizionali IRPEF regionale e comunale

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA E IL CODICE FISCALE

Allo scopo di ridurre l'area di evasione, la riforma tributaria del 1973–74 ha introdotto uno strumento di raccolta e di elaborazione su scala nazionale dei dati indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti. È questa l'ANAGRAFE TRIBUTARIA, istituita con DPR n. 605/1973. L'anagrafe tributaria si propone di IDENTIFICARE, ATTRAVERSO IL NUMERO DI CODICE FISCALE DI TUTTI I SOGGETTI DI IMPOSTA, LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DI CIASCUNO. Ad ogni contribuente, persona fisica o giuridica, viene attribuito un numero di codice fiscale; egli deve indicarlo negli atti e documenti da lui emessi o in cui interviene, e dai quali può essere desunta la sua capacità contributiva.

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei SEGUENTI ATTI: fatture e documenti equivalenti; richieste di registrazione di atti sottoposti a registrazione; domande agli uffici pubblici per ottenere concessioni, licenze, autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali, agricole o di lavoro autonomo; comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari; domande di iscrizione presso gli albi professionali; dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito.

Scopo dell'anagrafe tributaria è quello di impiegare le informazioni relative ai singoli contribuenti per ricomporre - mediante ACCERTAMENTI INCROCIATI - la capacità contributiva dei diversi soggetti, al fine di combattere l'evasione tributaria.

IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE FISICHE È COSTITUITO DA UNA ESPRESSIONE DI SEDICI CARATTERI. I primi quindici caratteri indicano i dati anagrafici secondo il seguente ordine:

- 3 caratteri alfabetici per il cognome;
- 3 caratteri alfabetici per il nome;

- 2 caratteri numerici per l'anno di nascita;
- 1 carattere alfabetico per il mese di nascita;
- 2 caratteri numerici per il giorno di nascita e il sesso (per le donne si aggiunge 40 al giorno di nascita);
- 4 caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il Comune o lo Stato estero di nascita.

Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, (la cosiddetta PARTITA IVA), è formato da una espressione numerica di undici cifre.

L'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA ITALIANA

Al Ministero dell'economia e delle finanze fa capo l'intera amministrazione tributaria italiana. Il Ministero è articolato in vari dipartimenti con sede in Roma, fra cui il DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI. Le AGENZIE, sono enti pubblici che svolgono la loro attività in un quadro di accentuata autonomia dal punto di vista gestionale, patrimoniale e organizzativo, anche se coordinate e controllate dal Dipartimento delle politiche fiscali. LE AGENZIE COSTITUISCONO QUINDI GLI STRUMENTI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO e sono le seguenti:

- Agenzia delle entrate, cui fa capo la gestione, la riscossione e il contenzioso di tutti i tributi statali (ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia delle dogane);
- Agenzia delle dogane, competente in materia di scambi commerciali con l'estero, dazi doganali, imposte di fabbricazione (accise);
- Agenzia del territorio, competente in materia di catasto e di servizi tecnici erariali, cura anche la gestione dei beni immobili dello Stato e la conservazione dei registri immobiliari.
- Agenzia del demanio, competente in materia di patrimonio demaniale

L'organizzazione periferica si articola in: Direzioni regionali delle entrate; Direzioni regionali del territorio; Direzioni regionali delle dogane; Filiali dell'Agenzia del demanio.

A livello locale gli uffici operativi sono: Uffici delle entrate; Uffici doganali e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif); Uffici del territorio; Filiali dell'agenzia del demanio.

L'amministrazione tributaria si avvale dei seguenti organi:

- SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI (Secit)
- SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA "EZIO VANONI"
- GUARDIA DI FINANZA, corpo militare alle dipendenze del Ministero delle finanze

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

L'aspetto più rilevante della riforma tributaria del 1972 – 73 è l'accresciuta importanza dell'IMPOSIZIONE PERSONALE SUL REDDITO. Questa imposta è considerata lo strumento principe per la realizzazione di un SISTEMA TRIBUTARIO EFFICIENTE E DEMOCRATICO: solo un'imposta di questo tipo consente l'applicazione dei criteri della PROGRESSIVITÀ, della semplicità, della flessibilità e della trasparenza. In tutti i paesi industriali avanzati, l'imposta personale sul reddito costituisce la voce più consistente delle entrate tributarie: essa è il traguardo dell'evoluzione dell'imposizione diretta, che fino ad un recente passato si basava quasi esclusivamente su imposte reali.

Nel sistema tributario italiano il tributo più importante è costituito dall'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF), istituita con DPR 29.9.1973, n. 597 e ora regolata dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, che coordina tutte le disposizioni relative alle imposte dirette.

I caratteri dell'IRPEF possono così enuclearsi:

- GLOBALITÀ: questa imposta colpisce non i redditi singolarmente considerati, di cui un soggetto è titolare, ma l'INSIEME DEI REDDITI PERCEPITI DAL CONTRIBUENTE;
- PERSONALITÀ: l'IRPEF è un'imposta personale e non reale, in quanto vengono prese in considerazione le condizioni soggettive del contribuente, (sono concesse deduzioni e detrazioni per carichi di famiglia, per spese sanitarie, ecc.);
- PROGRESSIVITÀ, che realizza il dettato dell' art. 53 della Costituzione.

Negli ultimi anni si sono avanzate numerose critiche al nostro sistema tributario, basato su un'imposta come l'IRPEF che presenta VISTOSI FENOMENI DI EVASIONE ED EROSIONE. Dato che questa imposta è PRINCIPALMENTE PAGATA DAI LAVORATORI DIPENDENTI, (che non possono sfuggire all'imposizione in quanto l'imposta è trattenuta sullo stipendio dal datore di lavoro), da più parti si è sostenuta la necessità di riformare nuovamente il sistema tributario.

I SOGGETTI PASSIVI

Sono SOGGETTI PASSIVI dell'imposta:

- A) LE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PER TUTTI I REDDITI COMUNQUE E DOVUNQUE PRODOTTI;
- b) LE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI, LIMITATAMENTE AI REDDITI PRODOTTI NELLO STATO.

Si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il DOMICILIO o la RESIDENZA ai sensi del Codice Civile (art. 2).

Sono quindi soggetti all'IRPEF anche i REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DAI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, (da parte dello Stato straniero e da parte dello Stato italiano), è riconosciuto al contribuente un CREDITO D'IMPOSTA.

Sono SOGGETTI PASSIVI IMPROPRI:

- le SOCIETÀ DI PERSONE, e cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, (oltre alle società di fatto, alle associazioni tra professionisti, che sono equiparate alle società di persone). IL REDDITO PRODOTTO DA QUESTE SOCIETÀ, (PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA), È ACCERTATO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ STESSE, CHE SONO TENUTE ALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE UNIFICATA (MOD. UNICO). IL DEBITO DI IMPOSTA, PERÒ, SORGE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI SOCI: IL REDDITO VIENE IMPUTATO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, E CONCORRE A FORMARE IL REDDITO PERSONALE COMPLESSIVO DEI SOCI stessi, unitamente agli altri eventuali redditi.

ESEMPIO Una società in nome collettivo composta di tre soci, con una partecipazione rispettivamente del 50%, 30% e 20%, ha realizzato un reddito imponibile di euro 200.000. La società deve presentare la dichiarazione (Mod. Unico), ma non deve pagare l'imposta. Il reddito viene imputato ai singoli soci, nella misura di 100, 60 e 40 mila euro, che dovranno dichiararlo, insieme ad altri eventuali redditi, nel proprio Mod. Unico.

- le IMPRESE FAMILIARI, di cui fanno parte, oltre al titolare, il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° (art. 230 del C.c.). I REDDITI DELL'IMPRESA FAMILIARE, LIMITATAMENTE AL 49% dell'ammontare che risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, SONO IMPUTATI AI FAMILIARI CHE ABBIANO PRESTATO IN MODO CONTINUATIVO ATTIVITÀ DI LAVORO NELL'IMPRESA, PROPORZIONALMENTE alla quota di partecipazione di ciascuno agli utili. AL TITOLARE dell'impresa deve essere attribuito ALMENO IL 51 % DEL REDDITO.

BASE IMPONIBILE E REDDITI ESCLUSI

LA BASE IMPONIBILE È IL REDDITO COMPLESSIVO ANNUALE, FORMATO DA TUTTI I REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO PASSIVO, AL NETTO DELLE DEDUZIONI.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- i REDDITI ESENTI, come le pensioni di guerra e agli invalidi civili, le pensioni sociali e i sussidi corrisposti dagli enti pubblici di assistenza;
- i REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA, come le vincite alle lotterie e ai concorsi, o I REDDITI DI CAPITALE DELLE PERSONE FISICHE SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA, come i redditi da obbligazioni, conti correnti, titoli di Stato;
- i REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, come l'indennità di fine rapporto di lavoro
- L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE e gli ASSEGNI PERIODICI DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI SPETTANTI AL CONIUGE SEPARATO.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'imposta da pagare richiede il passaggio attraverso le fasi seguenti:

1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO LORDO

Sono previste sei categorie di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo lordo:

- Cat. A: REDDITI FONDIARI
- Cat. B: REDDITI DI CAPITALE
- Cat. C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
- Cat. D: REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- Cat. E: REDDITI DI IMPRESA
- Cat. F: REDDITI DIVERSI.

Il REDDITO COMPLESSIVO LORDO risulta dalla somma dei diversi redditi netti percepiti dal contribuente, esclusi i redditi esenti, i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o a imposta sostitutiva.

2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

IL REDDITO IMPONIBILE (O BASE IMPONIBILE) RISULTA DALLA DIFFERENZA TRA IL REDDITO COMPLESSIVO LORDO E LE DEDUZIONI.

3. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA LORDA

L'IMPOSTA LORDA RISULTA DALL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE PER SCAGLIONI AL REDDITO IMPONIBILE.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA PAGARE

L'IMPOSTA DA PAGARE RISULTA DALLA DIFFERENZA TRA IMPOSTA LORDA E LE DETRAZIONI, LE RITENUTE D'ACCONTO, GLI ACCONTI E CREDITI D'IMPOSTA.

CATEGORIA A - I REDDITI FONDIARI

I REDDITI FONDIARI DERIVANO DAI TERRENI E DAI FABBRICATI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, ISCRITTI NEL CATASTO DEI TERRENI E NEL CATASTO EDILIZIO. Essi si distinguono in:

1. REDDITI DOMINICALI DEI TERRENI;
2. REDDITI AGRARI DEI TERRENI;
3. REDDITI DEI FABBRICATI.

IL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI deriva dal POSSESSO (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) DI TERRENI ATTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani (parchi e giardini) e non siano dati in affitto per usi non agricoli.

IL REDDITO AGRARIO DEI TERRENI È QUELLO CHE DERIVA DALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA AGRICOLA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, che organizza il lavoro produttivo, e investe il capitale su terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale oppure condotti in affitto. Si tratta, in altre parole, del PROFITTO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO, (proprietario o usufruttuario o enfiteuta o affittuario) CHE NON SI DEVE CONFONDERE CON IL REDDITO DOMINICALE, CHE COMPETE AL PROPRIETARIO DEL FONDO.

ESEMPIO. Supponiamo che un imprenditore agricolo gestisca un'impresa agraria senza essere proprietario del terreno e delle attrezzature fisse ivi esistenti. Egli dovrà destinare parte del reddito lordo del terreno a pagare: a) l'affitto al proprietario del terreno; b) il salario ai lavoratori agricoli. CIÒ CHE RIMANE COSTITUIRÀ IL PROFITTO, (= RICAVI – COSTI), DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO, E CIOÈ IL SUO REDDITO AGRARIO.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO AVVIENE MEDIANTE IL METODO DEL CATASTO, cioè attraverso operazioni che consentono il calcolo del REDDITO MEDIO ORDINARIO ritraibile dal terreno con l'esercizio dell'agricoltura. Tale reddito viene determinato moltiplicando i valori catastali. (che variano in ragione dell'estensione, del tipo di coltura e delle "tariffe d'estimo"), per il numero di ettari del terreno.

IL CATASTO DEI TERRENI

Il CATASTO è la descrizione topografica dei terreni con l'indicazione delle categorie di appartenenza e del loro valore contributivo. La sua formazione richiede due tipi di operazioni.

1. Operazioni geometrico-topografiche, dirette a rilevare la configurazione e l'estensione delle singole proprietà e delle diverse PARTICELLE CATASTALI, le quali costituiscono l'unità di rilevazione.
2. Operazioni economiche, che hanno lo scopo di stimare il reddito imponibile. Sono: qualificazione (30 voci previste: seminativo, irriguo, prato, pascolo, risaia, bosco, ecc.); classificazione (sono previste 5 classi secondo il grado di produttività); formazione delle tariffe d'estimo, (calcolo del reddito di un ettaro per ciascuna qualità e classe); classamento, (attribuzione a ogni particella della rispettiva qualità e classe, per giungere al reddito imponibile).

REDDITO DEI FABBRICATI. Il reddito dei fabbricati è quello che deriva dal possesso, a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, di COSTRUZIONI STABILI di qualsiasi specie e destinazione, SUSCETTIBILI DI REDDITO AUTONOMO, (SE L'IMMOBILE È STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA NON PRODUCE UN REDDITO AUTONOMO e non è quindi soggetto all'IRPEF). Anche la determinazione del reddito dei fabbricati avviene con il SISTEMA DEL CATASTO il cui scopo è quello di accertare la proprietà immobiliare e determinarne la rendita.

E' in corso di attuazione una profonda riforma del CATASTO DEI FABBRICATI: l'obiettivo finale è una revisione degli estimi attraverso una serie di operazioni che porteranno all'adozione della NUOVA CONSISTENZA CATASTALE BASATA SUI METRI QUADRATI (anziché sui vani) anche per abitazioni e uffici. Nel CATASTO EDILIZIO gli immobili sono suddivisi in TRE CATEGORIE:

- 1) IMMOBILI URBANI A DESTINAZIONE ORDINARIA (distinti in: gruppo A, abitazioni e uffici; gruppo B, alloggi collettivi; gruppo C, immobili commerciali, come negozi, magazzini ...);
- 2) IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (gruppo D, fabbricati per attività industriali);
- 3) IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE, (gruppo E, altri immobili).

Ciascuno dei tre gruppi (A, B, C) in cui sono stati distinti gli immobili urbani a destinazione ordinaria comprende, a sua volta, DIVERSE CATEGORIE, individuate dalle rilevazioni catastali tipologico-funzionali.

Se l'immobile è destinato ad abitazione del contribuente e dei suoi familiari (residenza principale, o prima casa), il reddito fondiario è costituito dalla rendita catastale rivalutata (le rendite catastali degli immobili, la cui ultima revisione risale al 1992, sono state rivalutate del 5% nell'anno 1997 per tener conto dell'inflazione monetaria). LA RENDITA DELLA "PRIMA CASA" E' ESENTE DA IRPEF (DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE). Nel caso di abitazioni usate come residenze secondarie, il reddito catastale va aumentato di 1/3.

Se si tratta di IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE bisogna distinguere:

- Se i fabbricati sono locati a libero mercato, l'ammontare del canone, ridotto del 15% a titolo di spese, deve essere confrontato con la rendita catastale, e ai fini dell'imponibile deve essere assunto l'importo maggiore.

- Se invece sono locati in regime legale di determinazione del canone (equo canone), il reddito imponibile è sempre pari all'ammontare dell'affitto, ridotto della percentuale del 15% per spese (in questo caso la rendita catastale è irrilevante).

FABBRICATI ESENTI. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, gli immobili destinate all'esercizio del culto; come le costruzioni rurali se appartengono al coltivatore (costruzioni per ricoveri di animali ...).

La rendita viene determinata tenendo conto dei seguenti elementi: zona censuaria, (i centri urbani sono suddivisi in zone, ad ogni zona è attribuito un parametro in relazione al valore di mercato); categoria (in base alla destinazione e al tipo: es. gli uffici sono nella categoria catastale A/10); classe (indica la redditività dell'immobile. La redditività è espressa dalla tariffa, che è la rendita unitaria per vano, metro cubo o metro quadro. La tariffa va moltiplicata per la consistenza degli immobili, determinata in vani catastali per la Cat. A; in metri cubi per la Cat. B; in metri quadrati per la Cat. C).

CATEGORIA B - I REDDITI DI CAPITALE

Costituiscono redditi di capitale:

- i redditi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- i redditi delle obbligazioni e titoli similari;
- le rendite perpetue e simili;
- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali;
- gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione;
- ogni altro provento derivante dall'impiego di capitale.

I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo, senza alcuna deduzione.

Si noti tuttavia quanto segue:

- i redditi delle persone fisiche derivanti da obbligazioni, da fondi comuni, da depositi e conti correnti bancari e postali, da titoli di Stato, sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo in quanto soggetti a RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA (RITENUTA SECCA).
- per i DIVIDENDI e i CAPITAL GAIN si applica la seguente disciplina: i DIVIDENDI derivanti da PARTECIPAZIONI AZIONARIE QUALIFICATE concorrono al reddito complessivo per il 40 % del loro ammontare; se si tratta di PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE, sono sottoposte a RITENUTA SECCA DEL 12,5 %. (Si considerano partecipazioni qualificate quando la percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria di una società supera il 20 % oppure la percentuale di partecipazione al capitale supera il 25 %; per i mercati regolamentati tali percentuali scendono rispettivamente al 2 % e al 5 %).

CATEGORIA C - I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal LAVORO PRESTATO CON QUALSIASI QUALIFICA ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DI ALTRI, compreso quello a domicilio. Rientrano in questa categoria tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in dipendenza del rapporto di lavoro. Costituiscono redditi da lavoro dipendente non solo gli stipendi, i salari, le indennità, ma anche le pensioni e le indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso (soggette a tassazione separata).

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

- i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- le borse di studio e i sussidi per fini di addestramento professionale;
- le rendite vitalizie o a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
- gli assegni periodici, alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro (assegno dal coniuge separato).

(...)

Sono esclusi dal reddito gli assegni familiari e i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale.

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE VENGONO TASSATI MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE, OPERATA DAL DATORE DI LAVORO (SOSTITUTO D'IMPOSTA), CALCOLATA IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DEL REDDITO. Il datore di lavoro versa all'erario le ritenute, (entro i primi 16 giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate). Con questo sistema, l'imposta dovuta affluisce rapidamente alle casse erariali, con il vantaggio

anche di rendere minima l'area di evasione. Se il lavoratore dipendente non ha altri redditi, la ritenuta del sostituto d'imposta opera come RITENUTA DEFINITIVA e il lavoratore non è soggetto a ulteriore imposizione; se il lavoratore ha altri redditi, la RITENUTA OPERA COME ACCONTO.

LA RITENUTA ALLA FONTE - È un modo di riscossione delle imposte sul reddito che consiste nell'attribuire a un soggetto, detto SOSTITUTO D'IMPOSTA, l'obbligo di trattenere e versare all'erario le somme dovute da un altro soggetto. La ritenuta è operata alla fonte, cioè al momento della corresponsione delle somme al percettore. Sono soggetti a ritenuta, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e autonomo, gli interessi su titoli e depositi, i dividendi e le vincite.

LA RITENUTA ALLA FONTE PUÒ ESSERE APPLICATA:

- A TITOLO D'IMPOSTA: il prelievo è a carattere definitivo, cioè corrisponde esattamente all'imposta dovuta (RITENUTA SECCA), quindi il reddito non è soggetto a ulteriore imposizione e pertanto non va dichiarato;
- A TITOLO DI ACCONTO: il prelievo non è a carattere definitivo, ma rappresenta un ANTICIPO DELL'IMPOSTA che sarà poi calcolata in via definitiva sul reddito complessivo, (costituito dai redditi del percettore, compreso il reddito soggetto alla ritenuta d'acconto), previa detrazione di quanto è stato trattenuto a titolo di acconto.

CATEGORIA D - I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: deriva dall'esercizio di arti e professioni, anche in forma associata. L'esercizio deve essere abituale, ancorché non esclusivo, senza vincolo di subordinazione, di ATTIVITÀ DIVERSE dall'agricoltura e dalla gestione di imprese commerciali.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla DIFFERENZA TRA I COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA E LE SPESE inerenti all'attività stessa effettivamente sostenute nel periodo.

Sono deducibili anche QUOTE ANNUALI DI AMMORTAMENTO non superiori ai coefficienti stabiliti dal Ministro dell'economia. È tuttavia consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro.

Per gli immobili strumentali (uffici, laboratori) sono deducibili integralmente le spese di locazione.

L'accertamento del reddito avviene sulla base della contabilità, la quale può essere tenuta con modalità diverse a seconda che segua il REGIME ORDINARIO o il REGIME SEMPLIFICATO.

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA - Questo regime, che si applica quando i professionisti optano per esso, comporta la tenuta delle seguenti scritture contabili:

- REGISTRO CRONOLOGICO DEI COMPONENTI DI REDDITO E DEI MOVIMENTI FINANZIARI, dove vengono annotate le entrate e le uscite di cassa;
- REGISTRO DEGLI ACQUISTI e il REGISTRO DEGLI ONORARI (o delle fatture emesse) validi ai fini IRPEF e IVA;
- REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI; in alternativa è consentita la registrazione nel registro degli acquisti.

REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - Questo regime, che si applica ai professionisti che non optano per la contabilità ordinaria, comporta la tenuta delle seguenti scritture contabili:

- REGISTRO UNICO DEGLI ACQUISTI E DEI PAGAMENTI;
- REGISTRO UNICO DEGLI ONORARI E DEGLI INCASSI.

Entrambi i registri sono validi ai fini IRPEF e IVA.

Sono inoltre soggetti al REGIME SUPERSEMPLIFICATO i professionisti con volume d'affari inferiore ai 30 milioni di lire, (contribuenti "minori"), e quelli con volume d'affari inferiore a 20 milioni di lire (contribuenti "minimi"). Questi professionisti possono avvalersi delle seguenti semplificazioni contabili: i "minori" possono registrare in forma riepilogativa mensile le fatture; i "minimi" o forfetari, inoltre, determinano l'imponibile IRPEF sul volume d'affari scontato forfetariamente al 78% e l'imponibile IVA scontato all'84% (c.d. "FORFETTONE").

I contribuenti che dichiarano redditi da lavoro autonomo possono essere sottoposti dagli uffici fiscali ad accertamenti induttivi, qualora l'ammontare dei compensi dichiarati sia inferiore a quello che si può ritenere congruo in base agli STUDI DI SETTORE, che tengono conto dell'attività svolta.

IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO È SOGGETTO A UNA RITENUTA ALLA FONTE DEL 20% A TITOLO DI ACCONTO.

CATEGORIA E - I REDDITI DI IMPRESA

IL REDDITO DI IMPRESA È QUELLO CHE DERIVA DALL'ESERCIZIO PER PROFESSIONE ABITUALE, ANCORCHÈ NON ESCLUSIVA, DI UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE. Sono considerate COMMERCIALI le attività elencate nell'art. 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa. L'art. 2195 indica come commerciali:

- un' ATTIVITÀ INDUSTRIALE, diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'ATTIVITÀ INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI;
- un'ATTIVITÀ DI TRASPORTO per terra, per acqua o per aria;
- un'ATTIVITÀ BANCARIA O ASSICURATIVA;
- altre ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI.

Sono inoltre considerate commerciali, ai fini fiscali, le seguenti attività, (attività assimilate):

- attività di servizi non rientranti nell'art. 2195, se organizzate in forma di impresa (es. cliniche e scuole private);
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, saline, stagni, laghi e altre acque interne;
- attività dirette all' allevamento di animali e alla trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, per la parte eccedente i limiti in cui tale attività è considerata agricola.

L'IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA. L'impresa che nel periodo di imposta precedente abbia conseguito ricavi per un ammontare superiore a 516.456,90 euro, (309.874,14 euro se ha per oggetto prestazioni di servizi), è obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria, (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, conti dei compensi a terzi, registro dei beni ammortizzabili), e alla determinazione ordinaria del reddito di impresa. Tale determinazione si effettua apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite (utile o perdita contabile o di bilancio) le variazioni in aumento e in diminuzione indicate dalle norme tributarie.

Divergenze anche rilevanti fra reddito contabile (utile di bilancio) e reddito fiscale si possono verificare soprattutto nelle imprese a forma societaria, considerato che i criteri secondo cui va redatto il bilancio civilistico non sempre coincidono con quelli fiscali, (due bilanci diversi).

Sono COMPONENTI POSITIVI DEL REDDITO:

- 1) i RICAVI dell'impresa, e cioè i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e di altri beni mobili, esclusi i beni strumentali, acquistati per essere impiegati nella produzione; i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli; le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni di cui ai punti precedenti; i contributi ricevuti da privati o, in conto esercizio, dallo Stato e altri enti pubblici.
- 2) le PLUSVALENZE PATRIMONIALI, derivanti dalla vendita di beni strumentali, al netto delle quote di ammortamento già effettuate.
ESEMPIO - Calcolo di una plusvalenza patrimoniale:

| | |
|--|-------------|
| - corrispettivo ottenuto dall'alienazione del bene | 40.000.000 |
| - costo complessivo | 170.000.000 |
| - quote di ammortamento già effettuate | 155.000.000 |
| - costo non ammortizzato (valore contabile) | 15.000.000 |
| - plusvalenza | 25.000.000 |
- 3) le SOPRAVVENIENZE ATTIVE: somme derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di spese dedotte (o passività in bilancio) in precedenti periodi di imposta;
- 4) i DIVIDENDI E GLI INTERESSI;
- 5) i REDDITI DEGLI IMMOBILI CHE NON COSTITUISCONO BENI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.

Sono COMPONENTI NEGATIVI:

- 1) i costi per l'acquisto di beni e servizi dai quali traggono origine i ricavi;
- 2) le spese per prestazioni di lavoro dipendente;
- 3) gli interessi passivi;
- 4) gli oneri fiscali e contributivi, escluse le imposte sul reddito;

- 5) gli oneri di utilità sociale, ammessi in deduzione entro limiti fissati dalla legge, (spese per servizi collettivi utilizzabili dai dipendenti; erogazioni per beneficenza, ricerca, assistenza);
- 6) le minusvalenze patrimoniali, derivanti dal realizzo, in occasione della cessione di beni strumentali, di un minor valore rispetto al costo non ammortizzato;
- 7) le sopravvenienze passive derivanti dal sostenimento di spese a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- 8) gli ammortamenti, cioè le quote del costo dei beni strumentali e delle spese pluriennali imputabili ad ogni esercizio;
- 9) gli accantonamenti di quiescenza e previdenza e quelli relativi alle indennità di fine rapporto.

IMPRESE A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA. L'impresa individuale e le società di persone che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito ricavi per ammontare inferiore a un 516.456,90 euro (o a 309.874,14 euro se si tratta di impresa che ha per oggetto prestazione di servizi) sono ammesse, salvo opzione per il regime ordinario, alla tenuta della contabilità semplificata. Il REDDITO DI IMPRESA è costituito dalla DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE DEI RICAVI, DEI PROVENTI IMMOBILIARI, DEI DIVIDENDI ED INTERESSI, E L'AMMONTARE DELLE SPESE. La differenza è aumentata delle rimanenze finali, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive ed è diminuita delle rimanenze iniziali, delle minusvalenze, delle sopravvenienze passive e delle quote di ammortamento.

Le imprese possono essere sottoposte ad accertamenti induttivi basati su coefficienti presuntivi, anche con riferimento agli "STUDI DI SETTORE".

LE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE

CONTABILITÀ ORDINARIA:

- libro giornale, in cui vengono registrate in ordine cronologico le operazioni dell'impresa;
- libro degli inventari: deve contenere la valutazione delle attività e delle passività e il bilancio;
- libro dei beni ammortizzabili, (può essere sostituito da annotazioni nel libro degli inventari).
- libro mastro, consistente in un insieme di conti allo scopo di conoscere il patrimonio dell'azienda, il risultato di esercizio, i costi di produzione, ecc.;
- scritture di magazzino, obbligatorie solo quando l'impresa supera determinate dimensioni;
- registri obbligatori ai fini IVA;
- libri sociali obbligatori secondo il Codice civile;
- registri previsti per i sostituti d'imposta, (libro paga o libro unico per i dipendenti).

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA:

- registri obbligatori ai fini IVA, (vedi dopo).

SOCIETÀ DI PERSONE. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, (ricordiamo che la società semplice può essere utilizzata solo per attività non commerciali, quali ad esempio le attività agricole), **QUALE CHE SIA L'OGGETTO SOCIALE, SONO CONSIDERATI REDDITI D'IMPRESA E SONO DETERMINATI UNITARIAMENTE.** Le predette società, che **POSSONO ESSERE A CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA,** devono presentare la dichiarazione (Mod. Unico) per i redditi da esse prodotti, ma non devono corrispondere l'imposta personale, in quanto **TALI REDDITI VENGONO IMPUTATI (E CIOÈ ATTRIBUITI) A CIASCUN SOCIO, ANCHE SE NON LI HA PERCEPITI, PROPORZIONALMENTE ALLA SUA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. SONO QUINDI I SOCI STESSI CHE PAGHERANNO L'IMPOSTA PERSONALE SUI REDDITI PRODOTTI DALLA SOCIETÀ, MEDIANTE L'INSERIMENTO DELLA QUOTA DI REDDITO AD ESSI IMPUTATO, NEL PROPRIO REDDITO COMPLESSIVO.** Queste società sono tuttavia soggetti passivi dell'IRAP.

CATEGORIA F - REDDITI DIVERSI

Rientrano in questa categoria, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società di persone, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione dei terreni; le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e non adibiti ad abitazione principale (la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto); le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali (vedi l'imposta

sui capital gain); i redditi dei beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti da opere dell'ingegno, percepiti da soggetti diversi dall'autore o inventore; i redditi derivanti dall'affitto di veicoli e altri beni mobili, dall'affitto di aziende; i redditi derivanti da attività commerciali e da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e delle scommesse, nonché quelli attribuiti in riconoscimento di meriti artistici, scientifici o sociali sono esclusi dall'imponibile Irpef in quanto soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Per giungere alla determinazione del reddito imponibile, occorre in via preliminare calcolare l'ammontare del REDDITO COMPLESSIVO, SOMMANDO I REDDITI NETTI DI OGNI CATEGORIA CHE CONCORRONO A FORMARLO E SOTTRAENDO LE EVENTUALI PERDITE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI E DI ARTI O PROFESSIONI.

Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi, la differenza può essere portata in DIMINUZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI MA NON OLTRE IL QUINTO, (RIPORTO DELLE PERDITE).

DAL REDDITO COMPLESSIVO SI SOTTRAGGONO LE DEDUZIONI, (es. DEDUZIONI PER LA PRIMA CASA), E SI OTTIENE IL REDDITO IMPONIBILE,

TAX PLANNING FAMILIARE (PIANIFICAZIONE FISCALE FAMILIARE): CONSENTE DI SCEGLIERE LA SOLUZIONE PIU' CONVENIENTE PER LA FAMIGLIA, PER FRUIRE DEL MASSIMO SCONTO FISCALE.

Costituiscono ONERI DEDUCIBILI dal reddito complessivo:

- i canoni, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo;
- gli assegni corrisposti al coniuge, a seguito di separazione o divorzio, nella misura stabilita dall'autorità giudiziaria;
- gli assegni periodici corrisposti, per testamento o per donazioni modali (donazioni gravate da un onere ...);
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente per la pensione obbligatoria;
- i contributi previdenziali obbligatori fino ad una certa soglia, pagati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza;
- i contributi versati a forme pensionistiche complementari fino ad un limite prestabilito;
- le retribuzioni ai dipendenti incaricati di funzioni connesse allo svolgimento delle elezioni;
- le erogazioni liberali fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, o a favore di alcune altre Chiese, o a favore delle Comunità ebraiche;
- le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap o dai loro parenti;
- i contributi destinati ai Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;
- le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri, nella misura del 50% delle spese per la procedura.

IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

ALIQUOTA MARGINALE ED EFFETTIVA. Sul REDDITO IMPONIBILE, costituito dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, viene calcolata l'imposta lorda, che è progressiva per scaglioni, con aliquote che variano da un minimo del 23% a un massimo del 43%. Ciò significa che LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SI APPLICANO NON ALL'INTERO AMMONTARE DEL REDDITO IMPONIBILE, MA SOLO ALLA PARTE DI ESSO CHE RIENTRA NELLO SCAGLIONE CORRISPONDENTE; PER CUI L'ALIQUOTA EFFETTIVA DELL'IMPOSTA RISULTA INFERIORE ALL'ALIQUOTA MARGINALE, CHE È L'ALIQUOTA APPLICATA SULL'ULTIMO SCAGLIONE.

ESEMPIO. Su un reddito di 72 mila euro l'aliquota marginale è il 41%, mentre l'aliquota media è inferiore (pari a 17.220 euro + 41% la parte eccedente 55.000).

Le aliquote dei diversi scaglioni sono le seguenti, (con decorrenza 1° gennaio 2007, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha ridisegnato il sistema delle aliquote):

| SCAGLIONI DI REDDITO | ALIQUOTE |
|------------------------------------|-----------------|
| fino a 15.000,00 euro | 23 % |
| da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro | 27 % |
| da 28.001,00 euro a 55.000,00 euro | 38 % |
| da 55.001,00 euro a 75.000,00 euro | 41 % |
| oltre 75.000,00 euro | 43 % |

Supponiamo per esempio di dover calcolare l'imposta su un imponibile di euro 72.000:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| sui primi 15.000 | si applica l'aliquota del 23% |
| sui successivi 13.000 | si applica l'aliquota del 27% |
| sui successivi 27.000 | si applica l'aliquota del 38% |
| sui successivi 17.000 | si applica l'aliquota del 41% |

METODO PRATICO. Per il calcolo dell'imposta si applica la seguente tabella:

| REDDITO PER SCAGLIONI | ALIQUOTA PER SCAGLIONI | IMPOSTA LORDA DOVUTA sui redditi intermedi compresi nello scaglione |
|------------------------------|---------------------------|--|
| fino a 15.000 euro | 23 % | 23 % sull'intero importo |
| da 15.000 fino a 28.000 euro | 27 % | 3.450 euro + 27 % sulla parte eccedente 15.000 |
| da 28.000 fino a 55.000 euro | 38 % | 6.960 euro + 38 % sulla parte eccedente 28.000 |
| da 55.000 fino a 75.000 | 41 % | 17.220 euro + 41% sulla parte eccedente 55.000 |
| oltre 75.000 euro | 43% | 25.420 euro + 43% sulla parte eccedente 75.000 |

Individuato in tabella il rigo dello scaglione in cui è compreso l'imponibile del quale si desidera conoscere l'imposta, questa si calcola sommando all'imposta corrispondente al limite inferiore dello scaglione l'imposta determinata moltiplicando la parte del reddito eccedente tale limite per l'aliquota indicata nello stesso rigo.

Ad esempio, per un reddito di euro 72.000 risulta che l'imposta corrispondente al limite inferiore dello scaglione (euro 55.000) è di euro 17.220, mentre ai residui euro 17.000 si applica l'aliquota del 41%.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

Le singole Regioni hanno facoltà di fissare un'ADDIZIONALE compresa tra lo 0,9 e l'1,4%. Il contribuente versa l'imposta in unica soluzione, con il saldo dell'IRPEF. Ai lavoratori dipendenti l'addizionale viene trattenuta dal sostituto d'imposta e versata dallo stesso alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. DAL 1999 I COMUNI HANNO FACOLTÀ DI APPLICARE UN'ADDIZIONALE ALL'IRPEF non superiore allo 0,2% annuo e allo 0,8% in un triennio. Tale addizionale, versata in un modo analogo all'addizionale regionale, è CUMULATIVA, cioè si aggiunge, insieme con la regionale, all'aliquota erariale IRPEF.

LE DETRAZIONI E L'IMPOSTA NETTA

Applicando al reddito imponibile l'aliquota corrispondente, si calcola l'IMPOSTA LORDA. Per calcolare l'IMPOSTA NETTA, (cioè l'imposta che effettivamente bisogna pagare), è necessario sottrarre dall'imposta lorda le DETRAZIONI. DALL'IMPOSTA LORDA È POSSIBILE DETRARRE VARI ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE PER UN IMPORTO PARI AL 19% DEL LORO AMMONTARE. Tra questi tipi di oneri sono compresi, (con vari limiti e soglie massime): le spese mediche, sia specialistiche o generiche, sia per protesi sanitarie o dentarie, per la parte eccedente euro 129,11; i premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori; le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria; gli interessi passivi sui mutui agrari e sui mutui ipotecari; le spese funebri per familiari; vari tipi di erogazioni liberali; le spese veterinarie per animali domestici ...

AREA DI ESENZIONE FISCALE: dal 2007 sono stati ampliati i limiti di reddito entro i quali opera l'esenzione dall'imposta. I lavoratori subordinati non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF, se il reddito lordo annuo non supera gli 8 000,00 euro (in precedenza 7.500,00 euro).

ALTRE DETRAZIONI. Le deduzioni per no tax area e no tax family sono state trasformate in detrazioni d'imposta. Ciò significa che:

- in precedenza, i contribuenti con redditi lordi contenuti, entro determinati limiti e con persone a carico avevano diritto a deduzioni, ossia a somme che riducevano il reddito imponibile ai fini IRPEF;
- dal 10 gennaio 2007, invece, ai contribuenti che percepiscono un reddito lordo fino a un ammontare prefissato e/o aventi familiari a carico viene riconosciuto il diritto a detrazioni d'imposta, ossia a somme che diminuiscono l'imposta da pagare.

Le detrazioni d'imposta sono le seguenti:

- detrazione per reddito di lavoro dipendente;
- detrazione per coniuge a carico;
- detrazione per figli a carico;
- detrazione per altri familiari a carico.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE - La detrazione per lavoro dipendente diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad azzerarsi per redditi uguali o superiori a 55.000,00 euro annui. La detrazione annua è di 1.840,00 euro per i soggetti che percepiscono un reddito non superiore a 8 000,00 euro (soggetti che, di conseguenza, diventano esenti).

Per i redditi compresi tra 8.000,00 euro e 15.000,00 euro, la detrazione annua per redditi di lavoro dipendente si calcola con la seguente formula:

$$1.338,00 + 502,00 \times \frac{15.000,00 - RC}{7.000,00}$$

(dove RC = reddito complessivo lordo annuo).

Per i redditi compresi tra 15.000,00 euro e 55.000,00 euro, la detrazione annua è pari a:

$$1.338,00 \times \frac{55.000,00 - RC}{40.000,00}$$

Al contribuente compete un'ulteriore detrazione per lavoro dipendente, pari a: 10,00 euro, se RC tra 23.001,00 euro e 24.000,00 euro; 20,00 euro, se RC tra 24.001,00 euro e 25.000,00 euro; 30,00 euro, se RC tra 25.001,00 euro e 26.000,00 euro; 40,00 euro, se RC tra 26.001,00 euro e 27.700,00 euro.

I lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato hanno diritto a una detrazione annua non inferiore a 1.380,00 euro.

Quando si conosce l'importo della detrazione annua per lavoro dipendente, per determinare l'ammontare della detrazione d'imposta mensile si divide quello annuo per 365 e si moltiplica il risultato per il numero di giorni del mese.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO - Sono considerati familiari a carico: il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato), i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e gli altri soggetti previsti dall'art. 433 del Codice civile, a condizione che percepiscano un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro.

DETRAZIONE PER IL CONIUGE - Il contribuente ha diritto, per il coniuge a carico, a una detrazione annua di 800,00 euro; la detrazione decresce al crescere del reddito, fino ad annullarsi per i redditi uguali o superiori a 80.000,00 euro annui lordi.

DETRAZIONE PER I FIGLI - Per un figlio a carico (anche se naturale, adottivo o affidato), al contribuente compete una detrazione massima d'imposta annua di 800,00 euro (decrescente fino ad azzerarsi per redditi superiori a 95.000,00 euro), che aumenta a 900,00 euro se il figlio è di età inferiore ai tre anni e di ulteriori 220,00 euro se portatore di handicap. Nel caso di due o più figli, il limite di reddito oltre il quale si perde il diritto alla detrazione (pari a 95.000,00 euro) aumenta per tutti di 15.000,00 euro per ogni figlio successivo al primo. Ciò significa che a un operaio con due figli a carico compete, per ciascun figlio, una detrazione se il suo reddito annuo non è superiore a (95.000,00 + 15.000,00) = 110.000,00 euro ... Quando entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli, il diritto alla detrazione per figli a carico è ripartito nella misura del 50% tra i due coniugi. Oppure, previo accordo, può essere interamente attribuita al genitore con il reddito più elevato.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO - La detrazione annua per ogni altro familiare a carico, (riconosciuta a condizione che il familiare conviva con il contribuente) è di 750,00 euro (detrazione base). La detrazione base è decrescente, fino ad azzerarsi per redditi pari o superiori a 80.000,00.

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE. È possibile detrarre un importo pari al 41% o al 36%, (a seconda dell'anno a cui le spese si riferiscono), delle spese effettuate per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, (interventi anche di manutenzione ordinaria ma solo per le PARTI COMUNI DEI CONDOMINI), eseguiti in edifici destinati ad abitazione. E' stabilito un tetto massimo per la detrazione.

DOCUMENTAZIONE DEGLI ONERI. Gli oneri detraibili dall'imposta, come gli oneri deducibili dal reddito, devono essere effettivamente A CARICO DEL CONTRIBUENTE, che deve essere in grado di provarlo esibendo ricevute, fatture e simili.

Nel 2006 in sede di dichiarazione il contribuente poteva scegliere di DESTINARE UNA QUOTA, PARI ALL'8 PER MILLE dell'imposta dovuta allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario, oppure alle confessioni religiose, per scopi umanitari o religiosi. Questa possibilità lascia invariato il totale delle imposte da pagare, ma impone allo Stato il versamento di una parte delle imposte alle istituzioni prescelte. Dal 2006 una QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA è destinata, in base alle scelte del contribuente a finalità di volontariato, finanziamento della ricerca e di attività sociali.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Nel nostro ordinamento tributario si procede all'accertamento delle imposte con il sistema dell'AUTOTASSAZIONE MEDIANTE DENUNCIA VERIFICATA: il contribuente deve compilare ogni anno la dichiarazione dei redditi su un apposito modello, sottoscritto e presentato all'Agenzia delle Entrate; poi la dichiarazione viene verificata dagli uffici fiscali.

Il modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prende il nome di MODELLO UNICO (Unificato compensativo), perché comprende anche la dichiarazione dell'IVA e la dichiarazione IRAP. IL MODELLO UNICO CONSENTE LA COMPENSAZIONE FRA DEBITI E CREDITI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI.

ALLA DICHIARAZIONE NON VA ALLEGATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE; ESSA VA PERÒ CONSERVATA PER I 4 ANNI SUCCESSIVI ed esibita, se richiesta, all'ufficio competente. Chi non esibisce i documenti è soggetto a una sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.

IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI RILASCIARE A OGNI DIPENDENTE IL MODELLO CUD (Certificazione Unica Dipendenti). Dal 1° gennaio 2007, il modello CUD contiene, tra l'altro, l'indicazione, oltre che dell'ammontare dell'addizionale regionale IRPEF trattenuta dal datore di lavoro, anche degli importi dell'addizionale comunale IRPEF. Il MODELLO CUD serve al lavoratore per ricostruire facilmente i redditi percepiti durante l'anno di riferimento. Se il lavoratore nel corso dell'anno ha lavorato per più datori di lavoro, ogni datore è tenuto a rilasciare un modello CUD.

SOGGETTI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE. In alcuni casi la legge prevede l'ESONERO DALL'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI REDDITI. Non sono tenuti all'obbligo della dichiarazione:

- le persone fisiche che nell'anno precedente non hanno avuto alcun reddito o dalla dichiarazione hanno avuto soltanto redditi esenti (come ad esempio le pensioni di guerra e le rendite erogate dall'INAIL) e/o redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (come interessi su depositi bancari e titoli pubblici);
- le persone fisiche che, oltre ai redditi di cui sopra, abbiano disposto anche di una casa in proprietà o usufrutto come abitazione propria e dei familiari ("prima casa");
- i lavoratori dipendenti e i pensionati senza altri redditi sono esonerati dalla dichiarazione anche nel caso che abbiano disposto di una casa in proprietà o usufrutto, come abitazione propria e dei familiari. PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI L'IRPEF È TRATTENUTA E VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA.

Non sono in ogni caso esonerate dalla dichiarazione sul Modello Unico le persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori, professionisti, artisti), anche se non hanno conseguito alcun reddito.

LA DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI. Anziché col Modello Unico, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi con il MODELLO 730, utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione (SOSTITUTI DI IMPOSTA) oppure rivolgendosi ad uno dei CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) per lavoratori dipendenti e pensionati. Il Modello 730 va presentato entro il 30 aprile al sostituto d'imposta o entro il 15 giugno al CAF. I SOSTITUTI D'IMPOSTA O I CAF DEVONO CONTROLLARE LA REGOLARITÀ FORMALE DELLA DICHIARAZIONE, ESEGUIRE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ed effettuare i conseguenti conguagli. Le imprese non sono tenute a ricevere i modelli 730, ma ne hanno la facoltà e devono operare i conguagli d'imposta a debito o a credito sullo stipendio dei dipendenti, che hanno presentato il Mod. 730 ai CAF.

L'utilizzo del Mod. 730 presenta i seguenti vantaggi:

- è più facile da compilare; non si deve calcolare l'imposta;
- l'invio al fisco va effettuato dal datore di lavoro o dal CAF;
- il rimborso dell'imposta versata in più entra direttamente in busta paga o sulla rata di pensione del mese di giugno. Se invece si deve pagare, il dovuto è trattenuto nello stesso mese dallo stipendio o dalla pensione;
- è consentita la dichiarazione congiunta dei coniugi, con possibilità di compensazione;

- una polizza assicurativa garantisce al contribuente il risarcimento per le sanzioni a lui applicate in conseguenza di errori commessi dal CAF.

L'AUTOTASSAZIONE. IL CONTRIBUENTE CHE DICHIARA IL REDDITO IMPONIBILE SUL MOD. UNICO DEVE PAGARE NEI TERMINI PRESCRITTI L'IMPOSTA RELATIVA. È questo il sistema dell'AUTOTASSAZIONE, che consiste nella LIQUIDAZIONE DELL'IRPEF DA PARTE DELLO STESSO CONTRIBUENTE, E NEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO ALLO STATO.

IL CONTRIBUENTE DEVE INOLTRE VERSARE UN ACCONTO D'IMPOSTA PARI AL 98% DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE. L'acconto non è dovuto se l'imposta non è superiore a 51,65 euro. SE L'IMPOSTA DOVUTA SUPERA I 257,52 EURO, SI DOVRÀ VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO UN ACCONTO PARI AL 40% DEL TOTALE DELL'ANNO MENTRE LA PARTE RESTANTE VA VERSATA ENTRO IL 30 NOVEMBRE. L'acconto versato nell'anno precedente va naturalmente detratto dall'imposta dovuta al momento del saldo. Se l'acconto supera l'ammontare dell'imposta dovuta, la differenza costituisce un credito del contribuente verso l'erario: il contribuente può chiederne il rimborso oppure, a sua scelta, portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Qualora il contribuente obbligato alla dichiarazione sul Modello Unico sia in credito con l'IRPEF e in debito con l'IVA può compensare gli importi relativi. Lo stesso può fare nel caso inverso, o in relazione all'IRAP, e ai contributi. LA COMPENSAZIONE TRA I VARI TRIBUTI E CONTRIBUTI VA ESEGUITA SUL MOD. F24 CHE RIUNISCE IN UN DOCUMENTO UNICO I VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALL'INPS E INAIL, ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI.

PRESENTAZIONE E VERSAMENTI. La dichiarazione delle persone fisiche è presentata ordinariamente tramite banca, ufficio postale o CAF sul modello cartaceo originale predisposto dal Ministero dell'economia. La copia con la relativa documentazione deve essere conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini entro i quali gli uffici possono verificare la dichiarazione (quattro anni).

Dal 2000, il SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA è l'unico canale attraverso il quale il fisco riceve le dichiarazioni dei redditi. Le dichiarazioni pervengono o direttamente dai contribuenti obbligati ad utilizzare tale canale (società di capitali) oppure dalle banche convenzionate e dalle Poste (a cui il contribuente consegna la dichiarazione cartacea) anch'esse obbligate alla trasmissione telematica. Se il contribuente si rivolge a intermediari, (CAF, commercialisti), è l'intermediario che ha l'obbligo di utilizzare il canale telematico. Il contribuente può presentare la dichiarazione via internet, previa richiesta del PIN (Personal Identification Number) all'Agenzia delle entrate.

IL MOD. UNICO SI DEVE PRESENTARE NEI TERMINI PRESCRITTI, ORDINARIAMENTE TRA IL 2 MAGGIO E IL 30 GIUGNO, (se in forma cartacea - entro il 31 luglio per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica).

Per le persone fisiche e le società di persone I VERSAMENTI, COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PRIMO ACCONTO, DEVONO DI REGOLA ESSERE ESEGUITI:

- DAL 2 MAGGIO AL 16 GIUGNO SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE;
- DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO CON UNA LIEVE MAGGIORAZIONE (0,4%).

I versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare non superano i 12 euro.

È consentita la RATEIZZAZIONE del versamento pagando un interesse mensile; il contribuente deve indicare il n° di rate desiderato, (il pagamento deve comunque effettuarsi entro novembre).

IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI. Gli uffici fiscali verificano la veridicità della dichiarazione in base ad una serie di poteri, che consistono nella possibilità di richiedere al contribuente documenti o atti rilevanti ai fini dell'accertamento, oppure nell'invitarlo a fornire di persona chiarimenti e notizie utili. Possono inoltre chiedere notizie, documenti e informazioni agli uffici e alle persone che siano stati col contribuente in rapporti fiscalmente rilevanti.

STUDI DI SETTORE. Per contrastare l'evasione fiscale sono stati messi a punto gli STUDI DI SETTORE. Gli studi di settore sono impiegati per l'ACCERTAMENTO INDUTTIVO dei redditi degli imprenditori e di chi esercita arti o professioni. I ricavi dichiarati dal contribuente vengono confrontati con i compensi indicati negli studi di settore: SONO POI SOTTOPOSTI A

CONTROLLO I CONTRIBUENTI CHE HANNO DICHIARATO RICAVI INFERIORI AI VALORI RISULTANTI DAGLI STUDI DI SETTORE.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Alcuni redditi si formano in più periodi di imposta precedenti, ma si realizzano come entrata in un determinato anno. Se essi fossero compresi nel reddito imponibile determinato come abbiamo sopra visto, il contribuente dovrebbe pagare imposte assai elevate, a causa della progressività dell'IRPEF. E' dunque prevista un'imposizione separata di quei redditi che maturano nel corso di più anni, (TFR), ma che vengono percepiti tutti insieme in uno stesso periodo d'imposta. Il caso più importante è costituito dal TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR), ossia dall'indennità percepita per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. L'indennità di fine rapporto non va inserita nella dichiarazione dei redditi, in quanto sono gli uffici delle entrate a liquidare l'imposta.

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA. Alcuni redditi delle persone fisiche sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo del contribuente ai fini dell'IRPEF e sono soggetti a una IMPOSTA SOSTITUTIVA, CHE VIENE APPLICATA MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE. Oggetto di questa imposta sono le rendite finanziarie che fiscalmente possono essere distinte in redditi di capitale (interessi, utili e proventi derivanti dall'impiego di un capitale) e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze), IMPOSTA PROPORZIONALE. Carattere distintivo di questa imposta è di non essere un acconto sull'IRPEF, ma di essere pagata come RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DEFINITIVO CON ALIQUOTE PROPORZIONALI, senza l'obbligo del successivo conguaglio, al momento della dichiarazione dei redditi: perciò viene anche chiamata RITENUTA SECCA, O DEFINITIVA. Il legislatore ricorre a questo tipo di imposta, che VIENE MENO AL PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITÀ, per due ragioni fondamentali:

- assicura un gettito rapido, con ridotte possibilità di evasione;
- alleggerisce la fiscalità sul risparmio, favorendone la formazione.

INTERESSI E ALTRI PROVENTI. Tali redditi (interessi e altri proventi da mutui, depositi e conti correnti, proventi derivanti dalla gestione di somme di denaro affidate a terzi ecc.) sono soggetti alla ritenuta alla fonte da parte dei sostituti di imposta nella misura del 12,5% o del 27%.

DIVIDENDI. La ritenuta è applicata a titolo di imposta nella misura del 12,5% sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in Italia in relazione a partecipazioni non qualificate. Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che li percepisce nella misura del 40 % e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

PLUSVALENZE. Le plusvalenze conseguite da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, (sempre che l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di imprese commerciali) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, concorrono per il 40% al reddito imponibile. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, o di titoli diversi da quelli di natura partecipativa, sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%.

REGIMI DI TASSAZIONE. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è prevista la possibilità per il contribuente di scegliere fra tre differenti regimi:

- REGIME DELLA DICHIARAZIONE: è caratterizzato dall'autotassazione da parte del contribuente e dalla presentazione della dichiarazione;
- REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO: è caratterizzato dall'applicazione dell'imposta sostitutiva SU OGNI SINGOLA OPERAZIONE ad opera degli intermediari;
- REGIME DEL RISPARMIO GESTITO: l'imposta sostitutiva viene applicata sul RISULTATO DI GESTIONE COMPLESSIVO al termine di ciascun periodo di imposta ad opera degli intermediari abilitati.

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ' (IRES)

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ' (IRES) dal 2004 ha sostituito la precedente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), CHE È STATA PROFONDAMENTE RIFORMATA, secondo le raccomandazioni formulate nel Documento del Consiglio europeo di Lisbona del 2000. Il legislatore italiano ha così introdotto nuovi istituti già presenti in altri Paesi dell'UE, al fine di armonizzare i diversi sistemi fiscali.

L'imposta è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, artt. 72-161) e colpisce il reddito complessivo netto delle SOCIETÀ' DI CAPITALI e degli enti assimilati. Il suo presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste per l'IRPEF. L'IRES presenta i seguenti caratteri:

- PROPORZIONALITÀ, in quanto il suo ammontare aumenta proporzionalmente al reddito imponibile;
- GLOBALITÀ, perché colpisce il reddito complessivo delle persone giuridiche, qualunque ne sia la fonte;
- PERSONALITÀ, in quanto colpisce la capacità contributiva delle persone giuridiche.

I SOGGETTI PASSIVI

All'imposta sul reddito delle società sono sottoposte le seguenti quattro categorie di enti:

1. le SOCIETÀ' DI CAPITALI, e cioè le s.p.a, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di mutua assicurazione e le cooperative residenti nel territorio dello Stato;
2. gli ENTI COMMERCIALI EQUIPARATI ALLE SOCIETÀ' DI CAPITALI, e cioè gli enti pubblici (ad es. istituti bancari) e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
3. gli ENTI NON COMMERCIALI, e cioè gli enti pubblici e privati (ad es. gli enti previdenziali) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
4. le SOCIETÀ' DI OGNI TIPO e gli ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA, non residenti nel territorio dello Stato, ma che producono reddito nel suo territorio.

Si considerano RESIDENTI le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente si determina in base all'atto costitutivo, o in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

I soggetti passivi dell'IRES sono esclusi dalla contabilità semplificata.

Alle persone giuridiche vengono assimilate le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le altre società equiparate, e le associazioni in partecipazione, in quanto il loro reddito viene imputato a ciascun socio. L'ambito di applicazione dell'imposta è quindi più ampio di quello che si potrebbe desumere dalla denominazione del tributo: in realtà il legislatore ha inteso ATTRIBUIRE ALL'IRES UN CARATTERE RESIDUALE, nel senso di far rientrare FRA I SOGGETTI PASSIVI TUTTI QUELLI NON COLPITI DALL'IRPEF.

IL REDDITO IMPONIBILE

IL REDDITO IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ' ED ENTI COMMERCIALI è determinato apportando all'UTILE o alla perdita dell'esercizio, le variazioni previste dalla normativa fiscale.

IL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ciascuno dei quali deve essere CALCOLATO SEPARATAMENTE.

IL REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ' ED ENTI NON RESIDENTI è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del reddito di impresa, si rinvia a quanto detto a proposito dell'IRPEF, salvo talune norme specifiche. Dal reddito complessivo vengono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

IL PERIODO DI IMPOSTA corrisponde all'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinato, è costituito dall'ANNO SOLARE.

Anche alle società e agli enti soggetti all'IRES è data la facoltà di RIPORTO DELLE PERDITE; LA PERDITA DI UN ESERCIZIO PUÒ ESSERE PORTATA IN DIMINUZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, MA NON OLTRE IL QUINTO.

L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA, È PREVISTO CON IL METODO DELLA DICHIARAZIONE VERIFICATA.

L'ALiquOTA DELL'IMPOSTA

L'ALiquOTA ORDINARIA DELL'IRES ERA INIZIALMENTE DEL 33%, PROPORZIONALE AL REDDITO COMPLESSIVO. DAL 2008 E' STATA PREVISTA UN'ALiquOTA DEL 27,5%.

Per alcune categorie di contribuenti, (imprese nel settore petrolifero, banche e assicurazioni), l'aliquota viene aumentata al 33%, in considerazione degli elevati profitti e delle conseguenze negative sull'ambiente che alcune di tali attività possono comportare, (Robin Hood Tax).

Nell'imposizione dei redditi societari non ha senso l'applicazione del criterio della progressività. Se infatti una grande società per azioni che realizza ingenti profitti venisse colpita con un'imposta progressiva, i piccoli azionisti vedrebbero notevolmente diminuire il dividendo netto; per contro, se le azioni di una società di medie dimensioni fossero concentrate nelle mani di uno o pochi azionisti, l'aliquota più bassa - calcolata in relazione al minore reddito - favorirebbe ingiustamente tali detentori di una notevole frazione del capitale societario.

IL CRITERIO DELLA PROGRESSIVITÀ, AFFERMATO DALL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE, VIENE ATTUATO NEL MOMENTO IN CUI SI SOTTOPONE A TASSAZIONE IL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, alle quali in definitiva perviene il reddito prodotto dalle imprese societarie, SOTTO FORMA DI DIVIDENDI.

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DEVE ESSERE DIMINUITO DELL'EVENTUALE CREDITO DI IMPOSTA sui redditi prodotti all'estero ed ivi tassati e delle somme pagate per ritenuta d'acconto, compresa la ritenuta sui redditi di capitale. Se l'ammontare dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e degli acconti d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta SI PUÒ, A SCELTA, PORTARE IN DETRAZIONE L'ECCEDENZIA DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO SUCCESSIVO O CHIEDERNE IL RIMBORSO.

Una riduzione dell'imposta pari al 50% è prevista per particolari categorie di soggetti passivi: consorzi di bonifica, di irrigazione e per opere idrauliche; istituti di istruzione e istituti di sperimentazione di interesse generale, non aventi fini di lucro; accademie, fondazioni e associazioni, aventi scopi culturali, purché abbiano personalità giuridica; aziende che gestiscono servizi di interesse pubblico, costituite dagli enti locali; cooperative di lavoro, consorzi artigiani.

L'UTILE DI BILANCIO, al netto delle imposte, delle imprese soggette all'IRES può essere distribuito ai soci (dividendi) oppure accantonato, secondo le decisioni dell'assemblea degli azionisti. E' stato RECEPITO IL PRINCIPIO SECONDO CUI L'UTILE VIENE TASSATO ESCLUSIVAMENTE IN CAPO AL SOGGETTO CHE LO HA PRODOTTO (SOCIETÀ), indipendentemente dal successivo trasferimento dell'utile stesso ai soci.

RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA. A seguito delle modifiche apportate dal decreto 344/2003 è oggi previsto un TRATTAMENTO FISCALE DIFFERENZIATO per:

- GLI UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF (PERSONE FISICHE) AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI. Sono soggetti all'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50% SE RELATIVE A PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE, mentre concorrono alla FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER UN IMPORTO PARI AL 40% SE RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE;
- GLI UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI E DA SOCIETÀ DI PERSONE. Concorrono alla formazione del reddito imponibile nella MISURA DEL 40%, SIANO ESSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE O NON QUALIFICATE;

- gli UTILI PERCEPITI DA SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRES. È prevista l'esclusione dalla formazione del reddito nella misura del 95% , fatta eccezione per gli utili distribuiti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

PARTICIPATION EXEMPTION. Il regime di tassazione delle plusvalenze è improntato all'idea che LE PLUSVALENZE COSTITUISCONO PER IL SOCIO UNA FONTE DI RICCHEZZA ANALOGA AI DIVIDENDI; anche le plusvalenze quindi sono assoggettate a tassazione in capo al soggetto che realmente le ha prodotte (LA SOCIETÀ PARTECIPATA). È prevista l'ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE realizzate su partecipazioni societarie, al verificarsi di determinate condizioni (participation exemption significa "esenzione delle partecipazioni"): Le plusvalenze relative alla CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA. Ciò perché tali plusvalenze rappresentano utili già conseguiti dalla società partecipata, e quindi già tassati presso la medesima.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON

LE PARTECIPAZIONI SI DICONO QUALIFICATE SE I RELATIVI DIRITTI DI VOTO O LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE SONO SUPERIORI AI VALORI DI SEGUITO RIPORTATI; SI DICONO NON QUALIFICATE SE INFERIORI.

| PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | % DI VOTO | % DI CAPITALE |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| società per azioni quotate in borsa | oltre il 2 % | oltre il 5 % |
| società per azioni non quotate | oltre il 20 % | oltre il 25 % |
| società di persone | | oltre il 25 % |

Per le società per azioni la percentuale di voto non sempre coincide con la percentuale di capitale detenuta dall'azionista, in quanto ad esempio vi sono alcuni tipi di azioni che non riconoscono il diritto di voto in assemblea.

THIN CAPITALIZATION. E' prevista una disciplina specifica per gli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati o garantiti dai soci, al fine di contrastare l'eccessivo indebitamento delle imprese. Questo istituto, chiamato thin capitalization (cioè "capitalizzazione sottile"), ha lo scopo di limitare la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti da un socio, che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al limite previsto dalla legge. Gli utili societari, infatti, possono essere erogati ai soci non solo attraverso la distribuzione dei dividendi, ma anche attraverso altre modalità: una di tali modalità è il finanziamento della società attraverso prestiti finanziari, su cui la società paga interessi soggetti a un trattamento fiscale più leggero rispetto alla tassazione degli utili. La riforma ha così inteso contrastare la sottocapitalizzazione, divenuta una vera e propria forma di elusione fiscale. LA NUOVA IRES HA QUINDI INTRODOTTTO IL PRINCIPIO DELL'INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI FINANZIAMENTI EROGATI O GARANTITI DA SOCI QUALIFICATI, QUALORA IL LORO AMMONTARE SUPERI DI QUATTRO VOLTE IL PATRIMONIO CONTABILE DI RIFERIMENTO. La thin capitalization favorisce la capitalizzazione delle imprese, spingendo il socio di una società in crisi di liquidità a ricorrere all'aumento del capitale della società piuttosto che al finanziamento di essa attraverso prestiti. Per evitare complicazioni contabili alle società di dimensioni ridotte, la norma si applica solo ai soggetti il cui volume di ricavi superi le soglie previste.

CONSOLIDATO FISCALE. Con la riforma è stato introdotto il principio del consolidato fiscale, che consiste nella possibilità di procedere al CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPONIBILI DI UN GRUPPO SOCIETARIO. Lo scopo è quello di contrastare i comportamenti elusivi, (le transazioni fra società del gruppo potrebbero mirare prevalentemente a diminuire l'obbligo tributario).

Sono stati previsti DUE TIPI DI CONSOLIDATO:

- CONSOLIDATO NAZIONALE, cui possono accedere i gruppi societari residenti;
- CONSOLIDATO MONDIALE, aperto anche alle società non residenti.

CONSOLIDATO NAZIONALE. Nel nostro ordinamento tributario è stata introdotta la possibilità di optare per il consolidamento delle posizioni fiscali di diverse società, in conseguenza del riconoscimento a fini impositivi del gruppo di imprese; l'opzione è irrevocabile per almeno tre anni. Il legislatore italiano della riforma si è ispirato al modello francese, che prevede la PRESENTAZIONE DI UN'UNICA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO, CONTENENTE LA SOMMA ALGEBRICA DELL'IMPONIBILE PROPRIO E DI QUELLI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE. Il modello francese si contrappone a quello inglese, secondo cui ciascuna società del gruppo presenta una propria dichiarazione.

CONSOLIDATO MONDIALE. A certe condizioni è possibile il consolidamento dei redditi anche delle società controllate non residenti. In tal caso, a differenza di quanto avviene nel consolidato nazionale, non è possibile la integrale compensazione dei redditi complessivi netti delle società partecipanti: sono imputati "per trasparenza" alla società controllante residente in Italia i redditi e le perdite determinati sulla base delle regole vigenti in Italia, conseguiti dalle società controllate estere. L'opzione per il consolidato mondiale è irrevocabile per un periodo di cinque esercizi del soggetto controllante, mentre i successivi rinnovi devono avere validità almeno triennale.

IL REGIME DELLA TRASPARENZA. IL REDDITO IMPONIBILE DELLA SOCIETÀ PUÒ ESSERE IMPUTATO DIRETTAMENTE AI SOCI IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, SENZA CHE L'IRES VENGA APPLICATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA. Si tratta di un regime simile a quello già studiato per le società di persone a proposito dell'IRPEF. L'obiettivo è quello dell'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA TASSAZIONE SUGLI UTILI, che altrimenti verrebbero tassati prima presso la società, e successivamente verrebbero inclusi, almeno parzialmente, nel reddito imponibile dei soci che li percepiscono; con il nuovo regime invece sono colpiti una sola volta in capo ai singoli soci. L'istituto della trasparenza fiscale riguarda:

- LE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ALTRE SOCIETÀ DI CAPITALI;
- LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA.

L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali e deve essere esercitata da tutti i soci.

Nel caso delle SOCIETÀ PARTECIPATE DA ALTRE SOCIETÀ DI CAPITALI per poter aderire al regime della trasparenza fiscale devono ricorrere i seguenti requisiti:

- la partecipata e le partecipanti devono essere società di capitali o società cooperative residenti;
- ciascun socio deve possedere una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10%.

Nel caso delle SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA per poter aderire al regime della trasparenza fiscale devono ricorrere i seguenti requisiti:

- i soci devono essere esclusivamente persone fisiche, e il loro numero non può essere superiore a 10 per le srl e a 20 per le società cooperative;
- la società non deve realizzare ricavi superiori alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore.

REDDITO DA DIVIDENDO. Il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore nei seguenti modi:

- 0% nel caso di scelta del regime della trasparenza o del consolidato;
- 5% per dividendi nazionali (o esteri da società residente in Paesi a FISCALITÀ ORDINARIA) se il percettore è soggetto IRES, (i "paradisi fiscali" della "black list" sono detti Paesi a FISCALITÀ PRIVILEGIATA);
- 40% per dividendi nazionali, (o esteri da società in Paesi a fiscalità ordinaria) se il percettore è soggetto passivo IRPEF nell'esercizio di impresa commerciale o società di persone o persona fisica con partecipazione qualificata;
- 100% se il percettore è persona fisica con partecipazione non qualificata, ma la tassazione avviene con ritenuta d'imposta del 12,5%;
- 100% se la società erogante risiede in Paesi a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali").

Le PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA SOCIETÀ DI PERSONE O PERSONE FISICHE IN REGIME DI IMPRESA sono imponibili per il 40% del loro ammontare, sempre a condizione che abbiano i requisiti sopra esposti per i soggetti IRES. Le PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE AL DI FUORI DEL REGIME DI IMPRESA sono soggette alla tassazione sostitutiva del 12,50% se relative a partecipazioni non qualificate, mentre concorrono alla formazione del reddito imponibile per un ammontare pari al 40% se relative a partecipazioni qualificate.

LA DICHIARAZIONE E IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA SULL'APPOSITO MODELLO UNICO E VA INVIATA OBBLIGATORIAMENTE PER VIA TELEMATICA DAI SOGGETTI IRES CON ATTIVITÀ COMMERCIALI (con invio diretto o tramite commercialista abilitato all'invio telematico). Sono obbligati all'invio telematico anche i soggetti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, Modello 770. Tutti i soggetti conserveranno l'originale cartaceo firmato nei propri archivi, con la relativa documentazione. Gli uffici non potranno più controllare la dichiarazione una volta trascorso il quarto anno dalla presentazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE. La dichiarazione va presentata secondo termini fissi, ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL DECIMO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA. La dichiarazione dei soggetti IRES non commerciali, non obbligati all'utilizzo dell'invio telematico, può essere presentata, tramite una banca o un ufficio postale, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta.

TERMINI DI VERSAMENTO. Il saldo dell'IRES (come quello dell'IRAP) delle persone giuridiche deve essere versato ENTRO IL GIORNO 20 DEL SESTO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA. L'acconto può essere pagato in due rate, di cui la prima - dovuta se il 40% dell'importo totale da versare supera 103 euro - da versare unitamente al saldo, la seconda entro il 30 novembre; ad eccezione dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, per i quali i termini scadono l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. In tutti i casi è consentito il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine di legge, con la maggiorazione dello 0,40%.

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA), in luogo dell'imposta generale sull'entrata (IGE), ha rappresentato la più importante innovazione nel campo delle imposte indirette e uno dei capisaldi fondamentali della riforma tributaria del 1972-73, (DPR n.633/1972). L'IVA è una IMPOSTA INDIRETTA GENERALE SUGLI SCAMBI, PLURIFASE, PROPORZIONALE (CON ALIQUOTE DIFFERENZIATE), NEUTRA E TRASPARENTE. Esaminiamo i CARATTERI ESSENZIALI dell'IVA.

- E' un'IMPOSTA INDIRETTA GENERALE, perché colpisce le manifestazioni mediate (o indirette) della capacità contributiva, e cioè la spesa per beni di consumo e servizi; ha un vastissimo campo di applicazione - è quindi un'IMPOSTA GENERALE - a differenza di altre imposte, come quelle di fabbricazione, che colpiscono solo alcuni settori;
- E' un'IMPOSTA PLURIFASE, in quanto si applica a ogni fase del ciclo produttivo e colpisce il maggior valore (o VALORE AGGIUNTO) che il bene acquista nei diversi passaggi;
- E' un'IMPOSTA PROPORZIONALE con aliquote differenziate: viene cioè applicata in proporzione al valore aggiunto, e in base a diverse aliquote, che hanno lo scopo di graduare l'onere fiscale secondo il carattere di necessità dei beni colpiti;
- E' un'IMPOSTA NEUTRA, nel senso che la sua incidenza sul consumatore finale è indipendente dal numero di trasferimenti che si verificano nel processo di produzione e distribuzione (l'IGE al contrario, per il suo carattere di imposta cumulativa, causava sperequazioni a carico dei consumatori di prodotti passati attraverso un elevato n° di stadi);
- E' un'IMPOSTA TRASPARENTE, dato che in ogni fase degli scambi è possibile determinare facilmente l'ammontare dell'imposta che grava sul bene o servizio.

L'introduzione dell'IVA ha risposto all'esigenza di armonizzare il nostro sistema tributario con quelli degli altri Paesi comunitari, anche se rimangono ancora differenze sensibili fra le aliquote dell'imposta nei diversi paesi. Le imposte indirette sugli scambi occupano un posto di rilievo nei moderni ordinamenti tributari, per il notevole gettito che assicurano. In Italia, l'IVA fornisce quasi il 30% degli incassi tributari dello Stato, e circa il 60% di quelli delle imposte indirette.

I PRESUPPOSTI DELL'IVA

I soggetti passivi dell'IVA, cioè coloro che di fatto ne sopportano l'onere tributario, sono i consumatori finali dei beni e dei servizi. La legge però non stabilisce un rapporto diretto fra il consumatore finale (cioè il CONTRIBUENTE DI FATTO O INCISO) e l'erario, ma prevede analiticamente le categorie di persone che sono tenute al pagamento dell'imposta (e cioè i CONTRIBUENTI DI DIRITTO O PERCOSSI). Affinché un'operazione sia assoggettata a IVA, devono ricorrere TRE PRESUPPOSTI SIMULTANEAMENTE:

- PRESUPPOSTO SOGGETTIVO,
- PRESUPPOSTO OGGETTIVO,
- PRESUPPOSTO TERRITORIALE.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELL'IVA CONSISTE NELL'ESERCIZIO ABITUALE, ANCHE SE NON ESCLUSIVO DI UN'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE. E' necessario quindi che l'esercizio dell'attività sia abituale, pur potendo rappresentare solo una delle attività del contribuente. Si definisce ESERCIZIO D'IMPRESA la pratica (per professione abituale, anche se non esclusiva) di attività finalizzate alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, (art. 2082 del Codice civile). Assolvono questo presupposto, e sono dunque soggetti passivi di diritto, GLI IMPRENDITORI, COMMERCIALI E NON, CUI SONO ASSIMILATI GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETÀ, (anche quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI si intende invece l'esercizio (per professione abituale, ancorché non esclusiva) di qualsiasi LAVORO AUTONOMO da parte di persone fisiche, o da parte di società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. Assolvono questo presupposto, e sono dunque SOGGETTI PASSIVI DI DIRITTO, PROFESSIONISTI iscritti agli albi professionali (commercialisti, ragionieri,

avvocati, ingegneri ecc.), quelli non tenuti all'iscrizione (come i corrispondenti in lingue straniere), gli artisti (per esempio i pittori, che sono soggetti a IVA se vendono quadri).

SONO INVECE SEMPRE TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IVA GLI IMPORTATORI, anche se non assolvono al presupposto soggettivo (e dunque anche se non sono imprenditori, né esercitano arti o professioni); le importazioni infatti sono assoggettate in ogni caso all'imposta.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL'IVA È COSTITUITO DALLA CESSIONE DI BENI, DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALL'IMPORTAZIONE, quest'ultima da chiunque venga effettuata. Si considerano Cessioni di Beni, GLI ATTI A TITOLO ONEROSO che comportano il trasferimento della proprietà, o la costituzione di diritti reali di godimento, (usufrutto, uso ...) su qualsiasi tipo di bene. L'art. 2 della legge 633/1972 elenca in dettaglio quali atti sono comunque considerati cessioni, (ad es. le vendite con riserva di proprietà). Sono PRESTAZIONI DI SERVIZI le prestazioni verso corrispettivo derivanti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione o deposito, e dipendenti in genere da obbligazioni di fare, non fare o permettere, quale ne sia la fonte.

PRESUPPOSTO TERRITORIALE. IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL'IVA IMPLICA CHE L'IMPONIBILITÀ È LIMITATA AL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO. Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni esistenti nel territorio dello Stato e le cessioni di servizi quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato, o da soggetti residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI ESENTI ED ESCLUSE

L'IVA NON VIENE APPLICATA AD ALCUNE OPERAZIONI che per loro caratteristiche oggettive o soggettive, hanno un trattamento particolare nella normativa fiscale o sono del tutto estranee al tributo: Esse si distinguono in:

- OPERAZIONI NON IMPONIBILI;
- OPERAZIONI ESENTI;
- OPERAZIONI ESCLUSE;
- OPERAZIONI ESTRANEE O FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI. Sono tutte le operazioni che vengono effettuate FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO o sono a queste assimilabili: MANCANDO IL PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITÀ, non viene a esse applicata l'imposta. FANNO PERÒ PARTE DEL VOLUME D'AFFARI, e quindi devono essere regolarmente fatturate e registrate, anche al fine di consentire la DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.

Le operazioni non imponibili sono:

- le cessioni all'esportazione e le operazioni a esse assimilate;
- le cessioni relative ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- i servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, (trasporti relativi a beni in esportazione; noleggi di navi e autoveicoli; servizi di spedizione; servizi di carico e scarico).

Il regime di non imponibilità è stato adottato in base alla regola della TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE. Tale regola vale anche nei Paesi dell'UE, in attesa che entri in vigore il principio della tassazione nel paese di origine.

OPERAZIONI ESENTI. Sono operazioni elencate dalla legge e che, sulla base delle direttive UE e per ragioni economiche o sociali, sono state esentate dall'IVA. Anche per queste operazioni permangono obblighi di fatturazione e registrazione, dato che CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI ma - a differenza delle operazioni non imponibili - NON È PER QUESTE CONSENTITA LA DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.

Sono esenti dall'imposta le operazioni di credito e finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari; le operazioni di assicurazione; le operazioni relative a valute estere; le operazioni relative ad azioni ed obbligazioni; le operazioni inerenti all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi; le locazioni e gli affitti di beni immobili; le prestazioni di trasporto con autoambulanze; le prestazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; le prestazioni di ricovero e cura; le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche rese da istituti autorizzati; le prestazioni delle biblioteche, discoteche, musei, gallerie, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini zoologici e simili; le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente.

OPERAZIONI ESCLUSE. Si tratta di operazioni che **NON DEVONO ESSERE FATTURATE E REGISTRATE** e che **NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI.** La normativa fiscale le esclude dal tributo per la loro **PARTICOLARE NATURA.**

Rientrano in questo gruppo le cessioni di denaro o di crediti in denaro; le cessioni di aziende o di singoli rami; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore; i conferimenti in società; le cessioni di valori bollati e postali.

OPERAZIONI ESTRANEE. LE OPERAZIONI ESTRANEE ALL'IVA si possono individuare, per esclusione, dal disposto della normativa e sono costituite da cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti che non esercitano l'attività di impresa né esercitano professioni; operazioni che non rientrano nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi, (**MANCA IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO OD OGGETTIVO:** ad es. vendita occasionale tra due soggetti non imprenditori).

LA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

LA BASE IMPONIBILE DELL'IVA È COSTITUITA DALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL CEDENTE O PRESTATORE, SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, compresi le spese e gli oneri inerenti all'esecuzione.

La base imponibile è quindi costituita da:

- prezzo del bene o servizio;
- spese e prestazioni accessorie sopportate dal cedente o prestatore, (ad es. le spese di trasporto e posa in opera);
- eventuali oneri gravanti sull'operazione.

ALIQUOTE PROPORZIONALI DIFFERENZIATE. L'IVA È UN'IMPOSTA PROPORZIONALE CON ALIQUOTE DIFFERENZIATE. Ciò significa che si calcola sul valore della base imponibile, applicando l'aliquota stabilita dalla legge; e che l'**ALIQUOTA È DIFFERENTE A SECONDA DELLA NATURA DEI BENI E SERVIZI COLPITI.** Evidenti **RAGIONI DI CARATTERE SOCIALE** impongono aliquote meno elevate per i consumi di prima necessità o che il legislatore ritiene opportuno agevolare, e aliquote più elevate per i beni considerati meno necessari. Ciò consente la realizzazione di **FINALITÀ REDISTRIBUTIVE** a favore delle classi sociali meno fortunate.

LE ALIQUOTE SONO ATTUALMENTE TRE:

- UN'ALIQUOTA RIDOTTA, STABILITA NELLA MISURA DEL 4% SU BENI E SERVIZI CONSIDERATI DI PRIMA NECESSITÀ O DI LARGO CONSUMO;
- UN'ALIQUOTA MEDIA, FISSATA NELLA MISURA DEL 10%;
- UN'ALIQUOTA NORMALE, STABILITA NELLA MISURA DEL 20%.

Le principali voci colpite dalle singole aliquote sono le seguenti:

- aliquota del 4%: veicoli e poltrone per invalidi, apparecchi ortopedici e per protesi di ogni genere; prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS e handicappati rese da cooperative; frutta e ortaggi; latte fresco e latticini; libri ed edizioni musicali a stampa; quotidiani; olio d'oliva e semi; pane e paste alimentari; frumenti e loro farine; fabbricati destinati a "prima casa".
- aliquota del 10%: carni; salumi; pesci freschi; salse, condimenti, minestre; uova; aceto di vino; marmellate; miele; pasticceria; zucchero; trasporto urbano diverso da taxi (i taxi sono esenti da IVA); pay tv digitale; energia elettrica per uso domestico; case di abitazione non di lusso; medicinali; alimenti e bevande nei pubblici esercizi;
- aliquota del 20%: vino e vermouth; caffè; aragoste e caviale; tartufi; mangimi per gatti; calzature; abiti, materiali tessili e manufatti; materie prime e semilavorati per l'edilizia; prodotti omeopatici; dischi, cassette, registratori; programmi per computer; elettrodomestici; apparecchi fotografici; perle naturali e pietre preziose; quadri, pitture e disegni; pellicce pregiate; cosmetici; tabacchi; telefono per uso domestico ...

IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA

L'IVA incide sul consumatore finale, ma viene riscossa, in ogni stadio del ciclo produttivo sull'incremento di valore del bene o servizi, cioè sul **VALORE AGGIUNTO:** l'imprenditore, che è il soggetto passivo di diritto, paga l'imposta in relazione al valore che si è aggiunto grazie alla sua attività produttiva, diventando così esattore per conto dello Stato.

Se l'imprenditore fosse obbligato ad effettuare il versamento per ogni singola operazione, l'imposta avrebbe un costo altissimo. Per tale motivo, la legge stabilisce che i soggetti passivi debbano versare l'imposta all'erario **CUMULATIVAMENTE PER TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DURANTE UN CERTO PERIODO DI TEMPO** (di regola, un mese).

L'IVA è un'imposta che si riferisce all'anno solare; tuttavia la PERIODICITÀ DELLA SUA LIQUIDAZIONE (CON IL VERSAMENTO O IL RIPORTO A CREDITO DEL SALDO) È MENSILE O TRIMESTRALE, a seconda del volume d'affari, anche in rapporto al genere di attività svolta.

PRINCIPIO DI DETRAZIONE. L'imposta da versare all'erario, o l'eccedenza da riportare a credito per il periodo di liquidazione successivo, si ottiene applicando il PRINCIPIO DI DETRAZIONE, facendo la DIFFERENZA FRA L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ADDEBITATA DALL'OPERATORE ECONOMICO AI CLIENTI PER LE VENDITE EFFETTUATE (IMPOSTA A DEBITO), E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ADDEBITATA DAI FORNITORI ALL'OPERATORE ECONOMICO PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI (IMPOSTA A CREDITO). LA DIFFERENZA FRA QUESTI DUE VALORI È IL DEBITO DI IMPOSTA DA VERSARSI ALL'ERARIO. PUÒ ACCADERE CHE L'IMPOSTA A CREDITO SIA MAGGIORE DELL'IMPOSTA A DEBITO, nei casi in cui l'imprenditore abbia venduto meno di quanto ha acquistato (acquisto di scorte). Si avrà allora un CREDITO DI IMPOSTA, da riportarsi al periodo successivo, fermo restando il diritto di rimborso se non si è potuto effettuare la compensazione entro la fine dell'anno.

VOLUME D'AFFARI E CLASSIFICAZIONE DEI CONTRIBUENTI

I soggetti che intendono dare inizio ad un'attività di produzione di beni o servizi devono presentare all'Ufficio competente - entro 30 giorni dall'effettivo inizio - una denuncia redatta su apposito modello, contenente i dati riguardanti la nuova attività, (COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ). L'Ufficio assegna al contribuente la PARTITA IVA, che dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale, nelle deleghe di versamento e in ogni altra comunicazione. Il numero di partita IVA è composto da undici cifre, di cui le numero prime sette rappresentano un numero progressivo, le tre seguenti individuano l'Ufficio competente, mentre l'ultima cifra ha funzione di controllo.

Esempio: Partita IVA 00024370453
Numero progressivo 0002437 - Codice Ufficio 045 - Controllo 3

I CONTRIBUENTI SONO CLASSIFICATI IN BASE AL VOLUME DI AFFARI REALIZZATO NELL'ANNO PRECEDENTE. IL VOLUME DI AFFARI È COSTITUITO DALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL VALORE DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI EFFETTUATE E SOGGETTE A REGISTRAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE, (SI OSSERVI CHE LA NOZIONE DI VOLUME DI AFFARI DIVERGE DA QUELLA DI RICAVI, ACCOLTA AI FINI DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO).

I contribuenti si distinguono in TRE CATEGORIE:

- CONTRIBUENTI SOGGETTI AL REGIME ORDINARIO;
 - CONTRIBUENTI SOGGETTI AL REGIME SEMPLIFICATO;
 - CONTRIBUENTI SOGGETTI A REGIMI SUPERSEMPPLICATI.
-
- CONTRIBUENTI SOGGETTI AL REGIME ORDINARIO. Sono le imprese che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 309.874,13 euro se imprese di servizi, o superiore a 516.456,89 euro se rivolte ad altre attività; inoltre i professionisti che optano per il regime ordinario.
 - CONTRIBUENTI SOGGETTI AL REGIME SEMPLIFICATO. Sono le imprese con volume d'affari inferiore a 309.874,13 euro se imprese di servizi o inferiore a 516.456,89 euro, se rivolte ad altre attività; a esse si aggiungono i professionisti. Questi contribuenti possono tenere la CONTABILITÀ SOLO SUI LIBRI IVA, VALIDI ANCHE AI FINI IRPEF E LIQUIDANO L'IMPOSTA OGNI TRE MESI. I professionisti con volume superiore a 309.874,13 euro devono liquidare l'IVA mensilmente.
 - CONTRIBUENTI SOGGETTI A REGIMI SUPERSEMPPLICATI. Sono costituiti da professionisti e imprese individuali con volume d'affari ridotto, (contribuenti marginali). Godono di semplificazioni contabili e liquidano l'IVA trimestralmente o, con l'IRPEF.

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E ADEMPIMENTI CONTABILI

GLI OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI VARIANO IN RELAZIONE AL VOLUME DI AFFARI.

REGIME ORDINARIO. Il contribuente soggetto al regime ordinario ha i seguenti OBBLIGHI:

- FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
- REGISTRAZIONE DELLE VENDITE E DEGLI ACQUISTI;
- LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI MENSILI;
- DICHIARAZIONE ANNUALE E VERSAMENTO A CONGUAGLIO.

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI: per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una FATTURA. LO STESSO CONTRIBUENTE CALCOLA L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA (AUTOACCERTAMENTO), CIASCUNA FATTURA DEVE INDICARE il numero progressivo, l'ammontare imponibile dell'operazione e l'ammontare dell'imposta, (distinti secondo l'aliquota), la ditta, la ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio.

REGISTRAZIONE DELLE VENDITE E DEGLI ACQUISTI: il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, nel REGISTRO DELLE FATTURE, Deve inoltre numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute, relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, e deve annotarle nel REGISTRO DEGLI ACQUISTI entro l'anno in cui viene esercitata la detrazione,

LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI MENSILI: L'IMPOSTA DEVE ESSERE LIQUIDATA OGNI MESE ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO, (ad esempio, il versamento dell'IVA relativa alle operazioni del mese di settembre deve essere effettuato entro il 16 ottobre). Il contribuente deve calcolare, sulla base delle fatture emesse e delle fatture ricevute durante il mese precedente, la DIFFERENZA FRA L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI E L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA DETRAIBILE, E DEVE VERSARE L'IMPORTO DELLA DIFFERENZA. Se l'importo non supera il limite di 25,82 euro, il versamento dovrà essere effettuato il mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo. Entro dicembre va inoltre versato un ACCONTO sullo stesso mese di dicembre.

DICHIARAZIONE ANNUALE E VERSAMENTO A CONGUAGLIO: entro il 16 marzo di ciascun anno il contribuente deve effettuare il versamento dell'imposta ancora dovuta per eventuale conguaglio, mentre la DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO SOLARE PRECEDENTE va redatta nei QUADRI IVA, da presentarsi INSIEME ALLA DICHIARAZIONE UNICA.

COMUNICAZIONE IVA. I dati IVA devono essere comunicati in forma sintetica all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ogni anno ai fini del bilancio UE, che contabilizza i contributi IVA dei singoli Stati.

REGIME SEMPLIFICATO. I contribuenti in contabilità semplificata sono le imprese il cui giro di affari è inferiore a 516.456,89 euro (309.874,13 per imprese di servizi) e i professionisti. LE IMPRESE POSSONO LIMITARE LA CONTABILITÀ AI REGISTRI IVA E LIQUIDARE E VERSARE L'IVA TRIMESTRALMENTE. I professionisti possono sempre tenere una contabilità semplificata, ma il versamento trimestrale dell'imposta è consentito solo se il volume d'affari è inferiore a 309.874,13 euro. Questi contribuenti sono tenuti alla DICHIARAZIONE ANNUALE, REDATTA SUI QUADRI IVA DEL MODELLO UNICO, e possono optare per il regime ordinario.

VERSAMENTI. I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI ENTRO IL GIORNO 16 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A CIASCUN TRIMESTRE, comprensivi dell'1 % a titolo di interesse. Le scadenze dei versamenti IVA trimestrali sono il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio dell'anno successivo. Nel mese di dicembre anche i questi contribuenti devono effettuare un versamento di ACCONTO sull'ultimo trimestre.

I COMMERCianti AL MINUTO, indipendentemente dal volume di affari, NON SONO TENUTI A EMETTERE FATTURA, SALVO EVENTUALE RICHIESTA DEL CLIENTE AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE; in luogo del registro delle fatture possono tenere il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, in cui annotare giornalmente l'ammontare globale dei corrispettivi delle

operazioni. Questa disposizione si applica anche ad albergatori, ristoratori, tassisti, artigiani e simili. Qualora fossero state emesse fatture, deve essere tenuto il REGISTRO DELLE FATTURE.

REGIMI SUPERSEMPLIFICATI. Per i professionisti e le imprese individuali con limitato volume d'affari, gli adempimenti contabili sono ulteriormente ridotti, e si paga l'IVA e l'IRPEF sul proprio volume d'affari ridotto forfetariamente.

REGIMI SPECIALI PER PRODUTTORI AGRICOLI. Gli agricoltori con volume d'affari fino a 20.658,28 euro possono detrarre l'IVA sugli acquisti, equiparata forfetariamente al 100% dell'IVA dovuta sulle cessioni. Ciò significa che sono esonerati dall'imposta. Questo regime di esenzione si applica alle imprese che hanno per oggetto le cessioni di determinati prodotti agricoli e ittici.

PRODUTTORI AGRICOLI MINIMI. I produttori agricoli minimi, che raggiungono un volume d'affari assai ridotto, non devono neppure procedere alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione; hanno solo l'obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto.

I soggetti in regime speciale possono optare per il regime ordinario.

REGISTRI IVA E STRUMENTI ANTIEVASIONE

Allo scopo di combattere l'evasione, sono stati previsti una serie di obblighi per il contribuente.

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI. Oltre ai libri e alle registrazioni obbligatorie, il contribuente deve tenere le seguenti scritture contabili (REGISTRI IVA):

- **REGISTRO DELLE FATTURE.** Su di esso vanno annotate ENTRO 15 GIORNI LE FATTURE EMESSE, IN ORDINE PROGRESSIVO. Per le imprese in contabilità semplificata, il registro delle fatture può essere sostituito da un BOLLETTARIO A RICALCO A MADRE E FIGLIA; la bolletta figlia, consegnata al cliente, sostituisce la fattura (ma ne contiene tutte le indicazioni); la bolletta madre, sostituisce il registro delle fatture emesse;
- **REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.** I commercianti al minuto devono annotare l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, nonché delle imposte relative, (per queste categorie il registro dei corrispettivi sostituisce il registro delle fatture);
- **REGISTRO DEGLI ACQUISTI.** Su di esso il contribuente deve annotare le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa.

RICEVUTA FISCALE PER ALCUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. La ricevuta fiscale è il documento che devono emettere i commercianti al minuto e le categorie assimilate per ogni operazione in cui la fattura non è obbligatoria. Essa va staccata da un apposito bollettario a madre e figlia, a ricalco, La sezione figlia va consegnata al cliente, mentre la sezione madre resta al venditore, che deve conservarla per dieci anni. La ricevuta fiscale può essere rilasciata anche mediante REGISTRATORE DI CASSA. LA RICEVUTA FISCALE DEVE CONTENERE:

- la data e il numero progressivo;
- l'indicazione della ditta emittente;
- la natura, la qualità e la quantità dei servizi prestati;
- l'ammontare del corrispettivo dovuto, al lordo dell'IVA.

In caso di mancata o non veritiera emissione della ricevuta fiscale, sono previste sanzioni sia per l'esercente sia per il cliente, L'esercente viene sospeso dall'attività se commette tre violazioni in tempi diversi nell'arco di un quinquennio.

OBBLIGO DI USO DEL REGISTRATORE DI CASSA. È imposto l'uso dei registratori di cassa ai soggetti IVA che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, ai venditori ambulanti, relativamente alle cessioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura,

CONTROLLO E RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Il controllo delle dichiarazioni presentate sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli uffici controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità.

L'ufficio procede alla RETTIFICA della dichiarazione annuale quando ritiene che risultino irregolarità. L'ufficio può procedere alla rettifica indipendentemente da ispezioni della contabilità qualora l'esistenza di operazioni imponibili, per un ammontare superiore a quello dichiarato, risulti in modo certo e diretto dalle dichiarazioni di altri contribuenti (CONTROLLI INCROCIATI).

Al fine di combattere l'evasione, la legge prevede una serie di sanzioni a carico di chi viola gli obblighi stabiliti, graduandole in relazione all'entità dell'infrazione. LE SANZIONI POSSONO ESSERE AMMINISTRATIVE O PENALI. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute.

Il RAVVEDIMENTO OPEROSO riduce l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni sanate. A seconda dell'entità del ritardo e del tipo di infrazione, le sanzioni pecuniarie vengono notevolmente ridotte.

L'IVA E L'ARMONIZZAZIONE FISCALE EUROPEA

Dal 10 gennaio 1993, con l'abolizione delle barriere doganali fra i paesi comunitari, è stato creato il MERCATO UNICO EUROPEO, definito come lo spazio in cui le persone, i capitali e le merci possono circolare liberamente. Ciò ha conseguenze importanti sulla struttura delle imposte indirette nei paesi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'IVA, la Direttiva CEE 91/680 del 16 dicembre 1991 prevedeva che a partire dal 1° gennaio del 1997, per i beni e i servizi prodotti all'interno della UE, fosse adottato il PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE, allo scopo di eliminare ogni controllo all'entrata nei paesi importatori e facilitare così la circolazione dei beni e servizi in un mercato senza frontiere doganali. Tuttavia attualmente è sempre in vigore un REGIME TRANSITORIO, che prevede l'applicazione del PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE. Durante il periodo transitorio i Paesi comunitari si sono inoltre IMPEGNATI A SEMPLIFICARE LE PROPRIE ALIQUOTE ADOTTANDO GRADUALMENTE DUE ALIQUOTE UNIFORMI: UN'ALIQUOTA NORMALE, E UN'ALIQUOTA RIDOTTA per i beni di prima necessità o di cui si vuole agevolare il consumo a fini sociali (come pane, medicinali, giornali, apparecchi medici per handicappati ecc.). Ciò ha comportato l'ELIMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PIÙ ELEVATE, COME QUELLA DEL 38% PRIMA VIGENTE IN ITALIA SUI BENI DI LUSO.

LE IMPOSTE REGIONALI E LOCALI

L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP), introdotta con il D. lgs. n. 446 del 1997, COLPISCE LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA PRODUZIONE O ALLO SCAMBIO DI BENI O ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI. E' un'imposta che grava su una base imponibile molto vasta, per cui assicura a ciascuna Regione un gettito ingente.

L'IRAP è un'imposta REALE, dato che la capacità contributiva è determinata su basi oggettive; LOCALE, dato che si applica ad attività produttive nel territorio della Regione che ne percepisce il gettito; DIRETTA; PROPORZIONALE, perché la sua aliquota è costante.

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA è L'ESERCIZIO ABITUALE DI UN'ATTIVITÀ ORGANIZZATA per la produzione e lo scambio di beni o la prestazione di servizi, come pure l'attività svolta istituzionalmente da società ed enti non commerciali, pubblici o privati, compreso gli organi e le amministrazioni dello Stato.

L'IRAP NON COLPISCE LA TITOLARITÀ DI UN REDDITO, MA COLPISCE L'ESISTENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA PRIVATA O PUBBLICA, COMMERCIALE O NON COMMERCIALE, SVOLTA ABITUALMENTE E PROFESSIONALMENTE. Essa riguarda, quindi, sia le attività a fini di lucro svolte nell'esercizio di imprese, arti o professioni, sia le attività non lucrative degli enti non commerciali, le prestazioni di utilità sociale e l'esercizio di funzioni e servizi pubblici, Colpisce il valore aggiunto della produzione, (PRODUZIONE NETTA), ottenuto grazie all'attività svolta nel territorio della Regione, ed è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Quando l'attività è esercitata fra più Regioni, il valore della produzione tassabile da ogni singola Regione si determina in base alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente utilizzato nella Regione stessa.

I SOGGETTI PASSIVI

SONO ASSOGGETTATI al pagamento dell'imposta le seguenti categorie di contribuenti:

- le imprese, (ditte individuali, società di persone e società di capitali)
- gli artisti e i professionisti (studi associati e individuali);
- gli enti non commerciali pubblici e privati (ad esempio gli enti previdenziali);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni pubbliche (Province, Comuni, Comunità montane);
- le società ed enti non residenti che esercitano un'attività nel territorio dello Stato;
- le associazioni sportive, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco;
- i produttori agricoli, titolari di reddito agrario.

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

La BASE IMPONIBILE si calcola in modo diverso, a seconda che si tratti di imprese, di enti non commerciali o di professionisti.

Per le imprese commerciali, la BASE IMPONIBILE AI FINI IRAP si determina partendo dal bilancio di esercizio, (art. 2425 del Codice civile), con alcune importanti differenze riguardo ai costi, alcuni dei quali non sono deducibili dall'imponibile.

A. RICAVI DELLA PRODUZIONE: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; altri ricavi e proventi.

AL TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SI SOTTRAGGONO ALCUNI COSTI, SOSTENUTI PER LA PRODUZIONE STESSA.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE: costi per materie prime; per servizi; per godimento di beni di terzi (leasing); ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; variazioni delle rimanenze di materie prime; oneri diversi di gestione.

Non sono invece deducibili i costi per il personale e i collaboratori, continuativi e occasionali; gli interessi passivi e oneri finanziari connessi all'indebitamento ...

Dalla base imponibile sono tuttavia esclusi il costo dei contratti di apprendistato, il costo dei dipendenti disabili, il costo dei contratti di formazione e di inserimento, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.

In sintesi:

BASE IMPONIBILE = VALORE DELLA PRODUZIONE – COSTI DEDUCIBILI

A causa della diversa deducibilità dei costi della produzione, e specialmente dei costi del personale e degli interessi passivi, **LE BASI IMPONIBILI DELL'IRES E DELL'IRAP POSSONO ESSERE ASSAI DIVERSE.**

Per LE BANCHE, GLI ENTI E LE SOCIETÀ FINANZIARIE (SIM), società di gestione di fondi comuni di investimento), la base imponibile IRAP si determina come differenza tra la somma degli interessi attivi, dei proventi di quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, delle commissioni attive, dei profitti da operazioni finanziarie, degli altri proventi di gestione, da un lato, e la somma degli interessi passivi, delle commissioni passive, delle perdite da operazioni finanziarie, delle spese amministrative diverse da quelle relative al personale dipendente, degli ammortamenti, degli altri oneri di gestione dall'altro. Per le IMPRESE DI ASSICURAZIONI la base imponibile IRAP è data dalla differenza tra la somma dei premi assicurativi e dei proventi derivanti da investimenti che non siano azioni o quote, e la somma degli oneri relativi a sinistri, delle provvigioni, delle variazioni di riserve tecniche obbligatorie, degli ammortamenti. La base imponibile IRAP degli ENTI NON COMMERCIALI, PUBBLICI e PRIVATI e delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, è costituita dalle retribuzioni spettanti al personale dipendente, comprese le retribuzioni spettanti ai collaboratori.

Per i PROFESSIONISTI, la base imponibile IRAP è determinata dall'ammontare dei compensi percepiti, diminuito dell'importo dei costi sostenuti per l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, (fatta eccezione del costo del personale dipendente e degli interessi passivi).

Sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e quelle per il personale assunto con contratti di formazione-lavoro, nei limiti del 70%.

ALIQUOTE, PERIODO D'IMPOSTA E DICHIARAZIONE

L'imposta dovuta si ottiene applicando alla base imponibile l'ALiquota PROPORZIONALE, fissata nella misura del 4,25%, (CON LA POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI AUMENTARLA fino al 5,25% o ridurla fino al 3,25%). Si tratta dunque di un'IMPOSTA PROPORZIONALE.

Per i contribuenti soggetti all'IRPEF il PERIODO D'IMPOSTA coincide sempre con l'anno solare, mentre per i contribuenti soggetti all'IRES il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare se non è diversamente stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo,

L'IRAP si applica per AUTOTASSAZIONE E VERSAMENTO DIRETTO e gli adempimenti del contribuente coincidono con quelli previsti per le imposte sui redditi. La dichiarazione dell'imposta deve essere redatta su modulo conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate (MODELLO UNICO). Le modalità della dichiarazione e presentazione sono le stesse previste per l'IRPEF e l'IRES, e analogo è il regime dei versamenti e delle sanzioni amministrative e penali,

I soggetti che non sono tenuti alla presentazione del Modello Unico, devono presentare la dichiarazione IRAP su appositi modelli entro gli stessi termini.


È POSSIBILE COMPENSARE IL DEBITO D'IMPOSTA con l'eventuale eccedenza a credito del contribuente relativa agli altri tributi risultanti dalla stessa dichiarazione.

CUNEO FISCALE E IRAP

Il CUNEO FISCALE è la differenza tra il costo del lavoro per l'impresa e la retribuzione netta percepita dal dipendente in busta paga. Su tale differenza incidono i contributi sociali e le imposte pagate dal lavoratore (IRPEF) e dall'impresa (IRES e IRAP). La legge finanziaria per il 2007 interviene sul calcolo dell'imponibile IRAP, riducendo il costo del lavoro. Per la determinazione dell'IRAP la legge prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, la deducibilità fiscale dall'imponibile IRAP:

- dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro;
- di un importo forfetario di 5.000,00 euro l'anno per ogni lavoratore subordinato (per i dipendenti impiegati nelle Regioni meridionali, l'importo forfetario sale a 10.000,00 euro l'anno);
- di un'ulteriore deduzione, nel caso di lavoratrici svantaggiate (ritenute tali secondo i requisiti dettati dal Regolamento UE 12 dicembre 2002, n. 2204), nonché di apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.

SCHEMA – IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOCIETA'



L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI), entrata in vigore il 1° gennaio 1993, colpisce gli IMMOBILI TENENDO CONTO DELLA LORO DESTINAZIONE E UBICAZIONE; COLPISCE DUNQUE I FABBRICATI, LE AREE FABBRICABILI E I TERRENI AGRICOLI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti territoriali destinati a scopi istituzionali, i fabbricati destinati ad attività religiosa o a usi culturali, e determinati terreni situati in zone montane e collinari.

IL GETTITO DELL'ICI È INTERAMENTE DESTINATO AI COMUNI, COSTITUENDONE LA PRINCIPALE ENTRATA PROPRIA. QUESTA IMPOSTA È FONDAMENTALE PER ASSICURARE L'AUTONOMIA TRIBUTARIA DELL'ENTE LOCALE, poiché l'attività del Comune è suscettibile di un immediato controllo da parte dei cittadini, che possono effettuare un confronto diretto tra l'imposta pagata e i servizi ricevuti. In questo senso, offre il vantaggio della TRASPARENZA, perché risulta evidente l'eventuale discrepanza tra aliquote elevate e livello dei servizi scarso.

IMPOSTA REALE, LOCALE, DIRETTA E PROPORZIONALE. L'ICI è un'imposta REALE, dato che la capacità contributiva è determinata su base oggettiva, cioè sul possesso degli immobili; è LOCALE, in quanto si applica agli immobili siti nel territorio del Comune, che ne percepisce il gettito; è DIRETTA, per base documentale e gestione; è PROPORZIONALE, perché la sua aliquota è costante, ossia non varia al variare del valore dell'immobile.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA È IL POSSESSO DI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI, a qualunque uso essi siano destinati, compresi quelli strumentali e quelli che appartengono all'impresa.

I SOGGETTI DELL'IMPOSTA

SOGGETTI PASSIVI. Sono tenuti all'obbligo tributario, mediante AUTOTASSAZIONE, le seguenti categorie di contribuenti:

- i PROPRIETARI degli immobili o i titolari dei diritti reali di godimento, (usufrutto, uso e abitazione, enfiteusi, superficie);
- i CONCESSIONARI delle aree demaniali.

Gli immobili posseduti al 1° gennaio 1993 dovevano essere DICHIARATI entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del 1992, unitamente alla dichiarazione stessa; negli anni successivi la DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI non va ripresentata, a meno che non siano intervenuti cambiamenti nei dati indicati.

Nel caso di trasferimento della proprietà durante l'anno, oppure di inizio o fine dell'usufrutto, uso e abitazione, enfiteusi, superficie nel corso dell'anno, IL CARICO FISCALE SARÀ RIPARTITO TRA I DIVERSI SOGGETTI IN PROPORZIONE DELLA DURATA DEI RISPETTIVI DIRITTI.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà da più soggetti, debitore dell'imposta è ciascun comproprietario in relazione alle rispettive quote.

SOGGETTO ATTIVO. L'ENTE IMPOSITORE È IL COMUNE nel cui territorio si trova l'immobile, al cui bilancio affluisce l'intero gettito. Dato che l'imposta è reale e locale, chi possiede immobili in Comuni diversi deve assolvere l'obbligo tributario nei confronti di ciascun Comune,

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

La BASE IMPONIBILE è costituita dal valore patrimoniale dell'immobile e si calcola sulla base delle RENDITE CATASTALI (rendita dei fabbricati e rendita dominicale dei terreni) rivalutate e moltiplicate per un coefficiente, che varia a seconda della categoria e della classe che sono attribuite in catasto. La BASE IMPONIBILE è costituita:

- PER I FABBRICATI, DALLE RENDITE CATASTALI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D'ESTIMO MOLTIPLICATE PER IL COEFFICIENTE PARI A:
 - o 100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia;
 - o 50 per uffici, studi privati e fabbricati a destinazione speciale (alberghi, banche ...);

- 34 per negozi e botteghe;
- la rendita così ottenuta va rivalutata del 5%;
- PER LE AREE FABBRICABILI, dal VALORE COMMERCIALE al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'imposta, con riguardo all'ubicazione, alla destinazione d'uso;
- PER I TERRENI AGRICOLI, DAL REDDITO DOMINICALE RISULTANTE IN CATASTO MOLTIPLICATO PER 75. LA RENDITA OTTENUTA VA RIVALUTATA DEL 25%.

SCHEMA – IMPONIBILE ICI

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ABITAZIONI | UFFICI | NEGOZI | AREE FABBRICABILI | TERRENI |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| RENDITA X 100 + 5% | RENDITA X 50 + 5% | RENDITA X 34 + 5% | VALORE COMMERCIALE | RENDITA DOMINICALE X 75 + 25% |

ALIQUOTE E PERIODO D'IMPOSTA

L'IMPOSTA SI DETERMINA APPLICANDO ALLA BASE IMPONIBILE UN'ALIQUOTA STABILITA DA CIASCUN COMUNE, CHE PUÒ VARIARE DAL 4 AL 7 PER MILLE. Se il Comune non determina l'aliquota, si applica la misura minima, cioè il 4 per mille.

I Comuni possono fissare ALIQUOTE AGEVOLATE, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni dall'inizio dei lavori, in favore dei proprietari che eseguono particolari tipi di interventi, come il recupero di case inagibili, il recupero di immobili di interesse artistico dei centri storici, la realizzazione di autorimesse o posti auto.

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL 2008 E' STATA PREVISTA L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA, CHE RIMANE DUNQUE A GRAVARE SUGLI ALTRI IMMOBILI.

PERIODO D'IMPOSTA. L'imposta è dovuta per anni solari, IN PROPORZIONE AL NUMERO DI MESI IN CUI VI È STATO IL POSSESSO. Essa viene calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese in cui il possesso è durato per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA NELL'ANNO IN CUI IL POSSESSO HA AVUTO INIZIO; SUCCESSIVAMENTE L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE SUSSISTE SOLO SE VI SONO VARIAZIONI. Il versamento avviene ogni anno in DUE RATE:

- la prima rata, in acconto e pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, deve essere versata entro il 30 giugno;
- la seconda rata deve essere versata entro il 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il tributo può essere versato anche in un'UNICA SOLUZIONE entro il termine di scadenza della prima rata. Il versamento si effettua su APPOSITI BOLLETTINI POSTALI predisposti per la decodifica dei dati con lettura ottica, inviati gratuitamente al domicilio del contribuente, a cura del concessionario. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se invece possiede immobili situati nel territorio di diversi Comuni, deve presentare dichiarazioni distinte ed effettuare distinti versamenti.

Si possono verificare diversi casi particolari:

- se vi sono più proprietari, l'imposta va ripartita tra loro in modo proporzionale alle quote di proprietà;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'imposta va pagata dall'amministratore che la ripartirà fra i comproprietari;
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata dal titolare di tale diritto in proporzione alla sua quota. Per esempio, se un soggetto è titolare del diritto di usufrutto per il 30%, l'imposta è a carico dell'usufruttuario per il 30% e del proprietario per il restante 70%; se l'usufrutto è totale, l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario.

Per fronteggiare le spese connesse a esigenze degli enti locali, tenuto anche conto dei ridotti trasferimenti da parte dello Stato e dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, i Comuni possono istituire IMPOSTE DI SCOPO. Tali imposte sono destinate a realizzare specifiche opere pubbliche.

LE FINANZE DELL'UNIONE EUROPEA - CENNI

E' opportuno considerare i vari aspetti della finanza pubblica come inseriti in un quadro sovranazionale, e in particolare in relazione alla situazione complessiva dell'Unione europea. Un singolo Paese dunque non può agire sulla propria economia in modo unilaterale, ma deve ARMONIZZARE LA PROPRIA POLITICA CON QUELLA DEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE.

L'unità dell'Europa è nata dai seguenti Trattati (**VEDI GLI APPUNTI DI DIRITTO**):

- il Trattato di Parigi (1951), che ha creato la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA);
- i Trattati di Roma (1957), che hanno creato la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom);
- il Trattato dell'Unione europea, (o Trattato di Maastricht - 1992), con il quale la CEE è stata trasformata nell'Unione Europea (UE). Con questo Trattato la CEE si è inoltre impegnata a evolvere in unione politica, economica e monetaria, e a creare la Banca Centrale Europea (BCE) e il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC);
- ancora non vincolanti sono il Trattato della Costituzione europea e il Trattato di Lisbona.

Nel quadro di questi trattati, provvedono al funzionamento della Comunità le istituzioni elencate di seguito;

- Commissione delle Comunità europee;
- Consiglio dei ministri;
- Parlamento europeo;
- Corte dei conti;
- Corte di giustizia;
- Banca centrale europea;
- Consiglio europeo.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO COMUNITARIO

Il bilancio dell'UE riporta sia i valori riferiti alla competenza, sia quelli riferiti alla cassa, e contiene anche il confronto fra gli stanziamenti del bilancio di previsione e il consuntivo dell'esercizio precedente. Deve obbedire agli stessi principi che abbiamo illustrato a proposito del bilancio dello Stato, e cioè:

- PRINCIPIO DI UNITÀ: tutte le entrate e tutte le spese devono essere incluse nel bilancio;
- PRINCIPIO DI ANNUALITÀ: tutte le operazioni devono essere riferite ad un anno;
- PRINCIPIO DI EQUILIBRIO: le spese non devono eccedere le entrate.

Il bilancio dell'UE è suddiviso nelle seguenti voci:

- ENTRATE, classificate in:
 - o titoli;
 - o capitoli;
 - o articoli.
- SPESE, classificate in:
 - o titoli;
 - o sottotitoli;
 - o capitoli;
 - o articoli.

LE PROCEDURE DI BILANCIO

Il progetto di bilancio deve seguire questo iter:

- entro il 1° luglio di ogni anno ciascun organo comunitario deve presentare alla Commissione uno stato di previsione delle spese per l'esercizio successivo;
- entro il 1° settembre la Commissione sottopone al Consiglio dei ministri il progetto preliminare di bilancio, formato da tutti i preventivi di cui al punto precedente, con il prospetto totale delle entrate e delle spese;

- entro il 5 ottobre il Consiglio dei ministri formula, a maggioranza qualificata, il progetto di bilancio, e lo presenta al Parlamento europeo (prima lettura in Consiglio);
- se il Parlamento approva il bilancio così com'è entro 45 giorni il suo iter è concluso ed esso risulta approvato a tutti gli effetti (prima lettura in Parlamento);
- se il Parlamento propone modifiche alle spese obbligatorie, il progetto di bilancio ritorna al Consiglio dei ministri, insieme alle proposte formulate dal Parlamento;
- se il Consiglio dei ministri accetta entro 15 giorni gli emendamenti, il progetto è definitivamente approvato (seconda lettura in Consiglio);
- se il Consiglio dei ministri apporta modifiche, il progetto torna nuovamente in Parlamento, che prende atto delle modifiche apportate e approva il bilancio, a maggioranza, entro 15 giorni (seconda lettura in Parlamento).

Il Parlamento europeo può tuttavia rigettare il progetto di bilancio nella sua globalità e chiedere la presentazione di un nuovo progetto. In tal caso, fino alla definitiva approvazione, la Comunità può finanziare le spese attraverso stanziamenti mensili pari ciascuno a un dodicesimo del bilancio precedente.

Il bilancio, una volta approvato, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità. Le norme per la sua approvazione si basano sulla PROCEDURA DI CODECISIONE, cioè sull'accordo tra i tre organi istituzionali (Commissione, Parlamento e Consiglio). Il bilancio comunitario è nel complesso molto modesto (non può superare l'1,27% del PIL complessivo dell'Unione); dunque, non disponendo di una massa di manovra consistente, l'UE non può esercitare una politica di bilancio rilevante ai fini anticongiunturali.

LE ENTRATE COMUNITARIE

DUE TIPOLOGIE DI ENTRATE. Il bilancio della Comunità viene finanziato con ENTRATE DERIVATE, (quote del gettito dell'IVA degli Stati membri, cui si aggiunge un contributo commisurato al PIL di ciascuno Stato) e con ENTRATE PROPRIE TRADIZIONALI (prelievi agricoli, dazi doganali), che assicurano un'AUTONOMIA FINANZIARIA ALL'UNIONE. Le fonti più importanti di entrate sono costituite dalle RISORSE PIL e dalla COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IVA, che RAPPRESENTANO DA SOLE L'85% DELLE ENTRATE COMUNITARIE. Le ENTRATE PROPRIE TRADIZIONALI hanno subito una flessione, in relazione all'abolizione dei dazi interni e alle progressive riduzioni tariffarie anche nei confronti dei paesi terzi (si tratta infatti di dazi doganali). Per un accordo tra gli Stati membri nel 2000, le entrate di bilancio non devono superare, nel periodo 2007-2013, l'1,27% DEL PIL COMPLESSIVO DELL'UNIONE.

Esaminiamo di seguito le principali entrate comunitarie.

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IVA DEGLI STATI MEMBRI. L'entità della cifra che gli Stati membri devono versare non viene calcolata in base a un'aliquota fissa, ma dipende dalle necessità finanziarie della Comunità. L'aliquota è variabile di anno in anno. È tra le entrate più importanti della Comunità, rappresentando il 60% del gettito.

RISORSE PIL. Dal 1988 è stata introdotta una speciale entrata, commisurata al PIL di tutti gli Stati membri, che oggi si colloca al primo posto per importanza, seguita dalla compartecipazione all'IVA. Ogni Stato membro contribuisce in proporzione al suo PIL, secondo un'aliquota stabilita annualmente in relazione alle altre entrate dell'Unione. Questa entrata rappresenta il 20 % circa delle entrate complessive.

PRELIEVI AGRICOLI. I prelievi agricoli sono dazi protettivi che rispondono alla finalità di proteggere l'agricoltura dei Paesi comunitari, assicurando alle produzioni extracomunitarie un prezzo minimo, in modo che i beni importati non costino meno dei beni prodotti all'interno della Comunità. Questa entrata ha un peso limitato nel bilancio comunitario, ed è andata riducendosi con la progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali.

DAZI DOGANALI ESTERNI. Il trasferimento alla Comunità delle entrate doganali è una diretta conseguenza dell'obiettivo del Trattato di Roma di costituire tra gli Stati membri un'UNIONE DOGANALE. I dazi doganali prelevati dagli uffici doganali degli Stati aderenti sulle merci immesse nel territorio della Comunità devono essere versati al bilancio della stessa, perché le merci, una volta entrate in uno Stato comunitario, possono circolare liberamente in tutti i Paesi membri.

ACCENSIONE DI PRESTITI. Una notevole importanza hanno le entrate che la BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) ottiene emettendo obbligazioni in euro sul mercato dei capitali. Queste entrate servono a finanziare gli investimenti necessari allo sviluppo dell'Unione e a concedere prestiti ai Paesi non aderenti all'UE.

Le entrate di bilancio sono determinate ogni anno in funzione delle spese totali decise dal Parlamento e dal Consiglio, rispettando il PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO: LE ENTRATE DEVONO ESSERE UGUALI ALLE SPESE E IL BILANCIO NON PUÒ ESSERE IN DEFICIT.

LE SPESE COMUNITARIE

Le spese dell'UE - che negli ultimi anni, a seguito dell'ingresso dei nuovi Paesi, sono molto aumentate - possono essere classificate in due grandi categorie:

- SPESE DI INTERVENTO: riguardano il finanziamento dei diversi settori (agricolo, sociale, della ricerca ecc.) in cui la Comunità opera; queste comprendono:
 - o SPESE AGRICOLE (ad es. nell'ambito del FEOGA: Fondo europeo di orientamento e garanzia agricolo);
 - o SPESE PER LA POLITICA DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE;
 - o SPESE PER ALTRE POLITICHE COMUNITARIE, (ricerca, istruzione ...);
 - o SPESE PER L'AMPLIAMENTO DELL'UNIONE;
 - o SPESE PER AZIONI ESTERNE, (aiuti ad altri Paesi).

- SPESE DI FUNZIONAMENTO: riguardano i costi per il personale e per il funzionamento delle istituzioni, oltre alle spese di informazione. In totale lo stanziamento per le spese di funzionamento raggiunge una cifra di scarsa entità.

L' ARMONIZZAZIONE FISCALE E FINANZIARIA

Il Trattato costitutivo della Comunità non riguarda soltanto l'UNIONE DOGANALE e la LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DELLE MERCI E DEI CAPITALI. Un importante campo di azione della politica comunitaria è il PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE FRA LE LEGISLAZIONI FISCALI E LE POLITICHE DI BILANCIO dei Paesi aderenti. In concreto si sono presentate notevoli difficoltà per quanto riguarda l'armonizzazione delle aliquote IVA; delle imposte di fabbricazione; delle ritenute sui redditi di capitale.

ARMONIZZAZIONE DELL'IVA. Il processo di armonizzazione si è già in parte realizzato con una serie di direttive che hanno uniformato le basi imponibili. Restano da armonizzare le aliquote e vi è l'esigenza di PASSARE DAL PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE A QUELLO DELLA TASSAZIONE NEL PAESE D'ORIGINE: dopo il periodo transitorio, l'IVA colpirà le esportazioni e non le importazioni: Per quanto riguarda le aliquote, l'armonizzazione prevede che esse siano ridotte a due: una normale (tra il 14 e il 20%) e una ridotta (tra il 4 e il 9%).

ARMONIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO. Una importante condizione per la realizzazione di un unico sistema economico europeo è il riavvicinamento delle politiche di bilancio. Mentre per quanto riguarda il deficit di bilancio l'Italia ha fatto passi avanti rispetto al passato, il DEBITO PUBBLICO raggiunge ancora valori troppo distanti dalla media europea. In difficoltà analoghe si trovano il Belgio e la Grecia, e limitatamente alla riduzione del disavanzo, Francia e Germania. Per i Paesi che dal 1999 hanno adottato la moneta unica, l'armonizzazione delle politiche di bilancio rientra negli impegni sui parametri di Maastricht assieme a un'ulteriore riduzione del disavanzo (PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA).

AGGIORNAMENTO 2008

LEGGE FINANZIARIA 2007 – (L. 296 / 2006)

- DETRAZIONI IRPEF
 - o SCOMPARE LA NO TAX AREA E LA NO FAMILY AREA
 - o Per tipo di reddito: per i lavoratori dipendenti l'importo massimo della detrazione è di 1.840 euro (per i redditi fino a 8 mila euro), che diminuisce pro progressivamente fino ad annullarsi per i redditi oltre i 55 mila euro. Per i rapporti a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. Per i pensionati è prevista una detrazione superiore ai 1.700 euro (per i redditi fino a 7,750 euro). Per i lavoratori non dipendenti l'importo della detrazione è di 1.104 euro (fino a 4.800 euro di reddito). Tutte le detrazioni si annullano oltre i 55 mila euro di reddito.
 - o Per familiari a carico: coniuge → da 800 euro fino ad annullarsi, figli con età inferiore ai 3 anni → da 900 euro, figli con età superiore ai tre anni → da 800 euro.
 - o Altre detrazioni: contribuenti con più di tre figli → 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre) e figli disabili → 220 euro.

- SUCCESSIONI – Imposte sui trasferimenti a causa di morte:
 - o IMPOSTA DI SUCCESSIONE
 - Coniuge o parenti in linea retta → 4 % sul valore netto dell'asse ereditario (con franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario)
 - Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado → 6 % (senza franchigia) (per i trasferimenti tra fratelli è prevista una franchigia di 100 mila euro)
 - Altri → 8 % (senza franchigia)
 - o IMPOSTA IPOTECARIA
 - 2 % sul valore catastale degli immobili in successione, (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)
 - o IMPOSTA CATASTALE
 - 2 % sul valore catastale degli immobili in successione, (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)

- DONAZIONI – Imposte sui trasferimenti per atti di liberalità:
 - o IMPOSTA DI DONAZIONE
 - Coniuge o parenti in linea retta → 4 % sul valore dei beni donati, per gli immobili si considera il valore catastale, (con franchigia una tantum di 1 milione di euro)
 - Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado → 6 % (senza franchigia)
 - Altri → 8 % (senza franchigia)
 - o IMPOSTA IPOTECARIA
 - 2 % sul valore catastale degli immobili donati, (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)
 - o IMPOSTA CATASTALE
 - 1 % sul valore catastale degli immobili in successione, (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)

- "SCONTRINO PARLANTE":
 - o dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 → semplice attestazione del farmacista (scontrino fiscale)
 - o dal 1° gennaio 2008 → per usufruire della detrazione sarà necessario lo "scontrino parlante": documento contabile che evidenzia la natura dell'acquisto, (medicinale, attrezzatura, ecc.), la qualità, la quantità, il prezzo e il codice fiscale del destinatario. Bisognerà fornire al farmacista il codice fiscale o la tessera sanitaria.

- Tutti i medicinali, anche quelli della classe C, da banco senza prescrizione medica, a carico dei cittadini. Anche spese mediche generiche, specialistiche, prodotti omeopatici, integratori (se prescrizione medica), occhiali da vista, attrezzature sanitarie, (integrale per i disabili).
 - Conservare la documentazione per 5 anni (fino al 31 / 12 / 2012), non bisogna allegarla alla dichiarazione.
 - Diritto alla detrazione fiscale del 19 % sulla spesa sanitaria totale, eccedente la franchigia di 129,11 euro.
- **SCADENZE**
- **MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE**
 - Saldo imposte e prima rata di acconto → 16 giugno (prima il 20)
 - Saldo imposte e prima rata di acconto con la maggiorazione dello 0,4 % → dal 17 giugno al 16 luglio (prima dal 21 al 20)
 - Presentazione della dichiarazione in banca o posta → 30 giugno
 - Presentazione per via telematica → 31 luglio
 - Versamento seconda rata di acconto → 30 novembre
 - **MODELLO IVA**
 - Versamento dell'IVA in base alla dichiarazione annuale → 16 marzo
 - **MODELLO 730**
 - Presentazione del 730 al sostituto d'imposta → 30 aprile
 - Presentazione del 730 al Centro di assistenza fiscale o agli altri intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro) → 31 maggio
 - **MODELLO CUD**
 - Consegna delle certificazioni dei redditi corrisposti e assoggettati a ritenuta d'acconto → 28 febbraio (nel 2008 entro il 15 marzo)
 - **ICI**
 - Pagamento prima o unica rata → 16 giugno
 - Pagamento saldo → 16 dicembre

ALTRO

- Abolita quota 10 euro per ogni ricetta prevista dalla Finanziaria 2006. Rimane il ticket delle Regioni (applicato anche in Lombardia) → in Lombardia: 2 euro per ogni confezione, (massimo 4 euro per ricetta) + il ticket per l'uso "improprio" del pronto soccorso.
 - Ripristinato il 5 per mille per il volontariato, con un tetto di 100 milioni di euro.
 - Per i mutui, sale da 3.615 a 4 mila euro il tetto per la detrazione degli interessi passivi.
 - Previste detrazioni per gli affitti.
 - Per le ristrutturazioni, prorogata al 2010 la detrazione del 36 % sulle ristrutturazioni edilizie.
 - L'IRAP diventa un tributo regionale e, dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale.
 - Per il Sud, i datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, nel 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta pari a 333 euro al mese per lavoratore. Il bonus sale a 416 euro se si assume una donna.
- **CENNI AI TRIBUTI LOCALI IN LOMBARDIA**
- **Addizionale regionale IRPEF**
 - Per i redditi fino a 15.493 → 0,9 %
 - Per i redditi superiori → 1,2 %
 - **IRAP**
 - Dal 4,25 % al 3,9 %
 - **Comune di Milano**
 - Addizionale IRPEF → non applicata
 - TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) → invariata = 2,28 euro al metro quadro all'anno da moltiplicare per i mesi di effettiva proprietà o locazione dell'immobile → esempio monolocale di 16 mq in locazione per 4 mesi → $2,28 \times 16 \times 4 = 146,88$
 - ICI → 4,7 per mille
 - TOSAP (tassa di occupazione del suolo pubblico)

Inserito tutto

LA FINANZIARIA 2007 – CENNI

NUOVE NORME PER IL CALCOLO DELL'IRPEF

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007), ha introdotto numerose innovazioni concernenti la normativa IRPEF. Elenchiamo le principali.

AREA DI ESENZIONE FISCALE

Sono stati ampliati i limiti di reddito entro i quali opera l'esenzione dall'imposta. I lavoratori subordinati non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF, se il reddito lordo annuo non supera gli 8 000,00 euro (in precedenza 7.500,00 euro).

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SOSTITUISCONO LE DEDUZIONI

Le deduzioni per no tax area e no tax family sono state trasformate in detrazioni d'imposta. Ciò significa che:

- in precedenza, i contribuenti con redditi lordi contenuti, entro determinati limiti e con persone a carico avevano diritto a deduzioni, ossia a somme che riducevano il reddito imponibile ai fini IRPEF;
- dal 10 gennaio 2007, invece, ai contribuenti che percepiscono un reddito lordo fino a un ammontare prefissato e/o aventi familiari a carico viene riconosciuto il diritto a detrazioni d'imposta, ossia a somme che diminuiscono l'imposta da pagare.

Per conseguenza della trasformazione delle deduzioni in detrazioni d'imposta, il reddito imponibile IRPEF risulta più elevato: esso, infatti, è dato dal reddito complessivo dedotti i soli oneri deducibili (contributi previdenziali obbligatori e versamenti alla previdenza integrativa nei limiti di 5164,57 euro).

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Le detrazioni d'imposta sono le seguenti:

- detrazione per reddito di lavoro dipendente;
- detrazione per coniuge a carico;
- detrazione per figli a carico;
- detrazione per altri familiari a carico.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

La detrazione per lavoro dipendente diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad azzerarsi per redditi uguali o superiori a 55.000,00 euro annui.

La detrazione annua è di 1.840,00 euro per i soggetti che percepiscono un reddito non superiore a 8 000,00 euro (soggetti che, di conseguenza, diventano esenti).

Per i redditi compresi tra 8.000,00 euro e 15.000,00 euro, la detrazione annua per redditi di lavoro dipendente si calcola con la seguente formula:

$$1.338,00 + 502,00 \times \frac{15.000,00 - RC}{7.000,00}$$

(dove RC = reddito complessivo lordo annuo).

Per i redditi compresi tra 15.000,00 euro e 55.000,00 euro, la detrazione annua è pari a:

$$1.338,00 \times \frac{55.000,00 - RC}{40.000,00}$$

Al contribuente compete un'ulteriore detrazione per lavoro dipendente, pari a:

- 10,00 euro, se RC tra 23.001,00 euro e 24.000,00 euro;
- 20,00 euro, se RC tra 24.001,00 euro e 25.000,00 euro;
- 30,00 euro, se RC tra 25.001,00 euro e 26.000,00 euro;
- 40,00 euro, se RC tra 26.001,00 euro e 27.700,00 euro;
- 25,00 euro, se RC tra 27.701,00 euro e 28.000,00 euro.

I lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato hanno diritto a una detrazione annua non inferiore a 1.380,00 euro.

Quando si conosce l'importo della detrazione annua per lavoro dipendente, per determinare l'ammontare della detrazione d'imposta mensile si divide quello annuo per 365 e si moltiplica il risultato per il numero di giorni del mese.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Sono considerati familiari a carico: il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato), i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i genitori, i fratelli, le sorelle e gli altri soggetti previsti dall'art. 433 del Codice civile, a condizione che percepiscano un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro.

DETRAZIONE PER IL CONIUGE

Il contribuente ha diritto, per il coniuge a carico, a una detrazione annua di 800,00 euro; la detrazione decresce al crescere del reddito, fino ad annullarsi per i redditi uguali o superiori a 80.000,00 euro annui lordi.

DETRAZIONE PER I FIGLI

Per un figlio a carico (anche se naturale, adottivo o affidato), al contribuente compete una detrazione massima d'imposta annua di 800,00 euro (decescente fino ad azzerarsi per redditi superiori a 95.000,00 euro), che aumenta a 900,00 euro (detrazione massima o detrazione base) se il figlio è di età inferiore ai tre anni e di ulteriori 220,00 euro (detrazione massima) se portatore di handicap. Nel caso di due o più figli, il limite di reddito oltre il quale si perde il diritto alla detrazione (pari a 95000,00 euro) aumenta per tutti di 15.000,00 euro per ogni figlio successivo al primo. Ciò significa che a un operaio con due figli a carico compete, per ciascun figlio, una detrazione se il suo reddito annuo non è superiore a $(95.000,00 + 15.000,00) = 110.000,00$ euro. Se i figli a carico sono tre, spetta una detrazione a condizione che il reddito non superi i $(95.000,00 + 15.000,00 + 15.000,00) = 125.000,00$ euro, e così via. Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione base è incrementata di 200,00 euro per ogni figlio a partire dal primo (220,00 euro per ogni figlio disabile). Quando entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli, il diritto alla detrazione per figli a carico è ripartito nella misura del 50% tra i due coniugi. Oppure, previo accordo tra gli stessi, può essere interamente attribuita al genitore con il reddito più elevato.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione annua per ogni altro familiare a carico, (riconosciuta a condizione che il familiare conviva con il contribuente) è di 750,00 euro (detrazione base). La detrazione base è decrescente, fino ad azzerarsi per redditi pari o superiori a 80.000,00.

LE NUOVE ALIQUOTE. Con decorrenza 1° gennaio 2007, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha ridisegnato la curva delle aliquote IRPEF.

| SCAGLIONI DI REDDITO | ALIQUOTE |
|------------------------------------|----------|
| fino a 15.000,00 euro | 23 % |
| da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro | 27 % |
| da 28.001,00 euro a 55.000,00 euro | 38 % |
| da 55.001,00 euro a 75.000,00 euro | 41 % |

oltre 75.000,00 euro

43 %

Assegno per il nucleo familiare ' ,

La legge finanziaria per il 2007 modifica, con decorrenza 1° gennaio 2007, le fasce di reddito e definisce nuovi importi annuali degli assegni per il nucleo familiare. Nei nuclei familiari con più di tre figli a carico, ai fini della determinazione dell'assegno si considerano anche i figli di età compresa tra 18 anni e 21 anni, a condizione che siano studenti o apprendisti. I criteri per l'individuazione dell'assegno spettante sono indicati nella tabella allegata alla legge finanziaria. Riportiamo un esempio.

| <u>Numero di componenti il nucleo familiare</u> | <u>Importo annuale dell'assegno</u> |
|---|-------------------------------------|
| Un componente oltre i genitori (reddito familiare fino a 12.500,00 euro) | 1.650,00 |

IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO INSERITO

Il conguaglio fiscale deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI RILASCIARE A OGNI DIPENDENTE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO, IL MODELLO CUD (Certificazione Unica Dipendenti). Dal 1° gennaio 2007, il modello CUD contiene, tra l'altro, l'indicazione, oltre che dell'ammontare dell'addizionale regionale IRPEF trattenuta dal datore di lavoro, anche degli importi dell'addizionale comunale IRPEF.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori subordinati che possiedono anche redditi di lavoro autonomo, di terreni, di fabbricati ecc. sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando il modello Unico. Devono, poi, provvedere al versamento, entro il 16 GIUGNO (in precedenza, entro il 20 giugno), dell'eventuale differenza tra le imposte dovute (calcolate sul totale di tutti i redditi) e le ritenute fiscali subite, (legge 248/2006). Entro lo stesso termine, devono versare la prima rata di acconto IRPEF per l'anno in corso.

Il modello Unico può essere presentato:

- su carta, entro il 30 giugno, presso uno sportello bancario o postale;
- in formato elettronico, entro il 31 luglio (in precedenza, entro il 31 ottobre), tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, un consulente del lavoro ecc.).

LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

La legge 248/2006 ha anticipato i termini per la presentazione del modello 770 ordinario e del modello 770 semplificato; questi devono essere compilati e trasmessi all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 31 marzo (in precedenza, rispettivamente entro il 30 settembre ed entro il 31 ottobre).

RIFORMA DEL TFR

La riforma del TFR delineata dal d.l. 13 novembre 2006, n. 279 e, successivamente, dalla legge finanziaria 2007, prevede l'ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO. Il fondo è gestito dall'INPS, tramite un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Il finanziamento del fondo avviene mediante il versamento del 100% dei trattamenti di fine rapporto, che maturano dal 1° gennaio 2007, a favore dei lavoratori che non hanno optato per altre forme di previdenza complementare (fondi pensione aperti o chiusi, o fondi individuali, ossia contratti a scopo pensionistico stipulati con imprese di assicurazione). Il meccanismo forzoso di trasferimento del TFR all'INPS si attua solo per le imprese con più di 49 dipendenti. I lavoratori subordinati hanno sei mesi di tempo (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) per decidere:

- se destinare il TFR alla previdenza complementare, al fine di integrare la pensione obbligatoria, (tenendo presente che la scelta del conferimento del TFR a un fondo pensione è irrevocabile);
- se lasciare il TFR in azienda, con l'obiettivo di percepire la "vecchia liquidazione" all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Per i nuovi assunti, i sei mesi decorrono dalla data di assunzione.

Se il lavoratore non manifesta alcuna scelta, in base al principio del silenzio assenso le quote di TFR che maturano dal 1° gennaio 2007 (ossia la retribuzione annua diviso per 13,5) sono convogliate verso la previdenza integrativa (fondi pensione).

Nelle imprese con oltre 49 addetti (limite da riconsiderare a partire dal 2008), con riferimento ai lavoratori che manifestano esplicitamente di non voler aderire alla previdenza integrativa, le quote di TFR che via via maturano sono integralmente trasferite al fondo gestito dall'INPS.

I lavoratori potranno chiedere anticipi sul TFR maturato in misura pari al:

- 75%, per spese sanitarie (da sostenere per sé o per i propri familiari) in caso di situazioni molto gravi o, dopo almeno otto anni di servizio prestato, per l'acquisto della prima casa di abitazione (anche per i figli);
- 30%, per ulteriori esigenze.

IRAP e cuneo fiscale DA INSERIRE

Il CUNEO FISCALE è la differenza tra il costo del lavoro per l'impresa e la retribuzione netta percepita dal dipendente in busta paga. Su tale differenza incidono i contributi sociali e le imposte pagate dal lavoratore (IRPEF) e dall'impresa (IRES e IRAP). Più robusto è il cuneo fiscale, più elevato risulta il costo del lavoro, meno competitive sono le aziende che devono misurarsi sui mercati internazionali.

La legge finanziaria per il 2007 interviene sul calcolo dell'imponibile IRAP, riducendo il costo del lavoro. Per la determinazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, infatti, la legge prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, la deducibilità fiscale dall'imponibile IRAP:

- dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro;
- di un importo forfetario di 5.000,00 euro l'anno per ogni lavoratore subordinato (per i dipendenti impiegati nelle Regioni meridionali, l'importo forfetario sale a 10.000,00 euro l'anno);
- di un'ulteriore deduzione, nel caso di lavoratrici svantaggiate (ritenute tali secondo i requisiti dettati dal Regolamento UE 12 dicembre 2002, n. 2204), nonché di apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.

Il beneficio dell'abbattimento dell'imponibile IRAP è condizionato all'autorizzazione della Commissione europea.

DA INSERIRE ICI

Per fronteggiare le spese connesse a esigenze degli enti locali, tenuto anche conto dei ridotti trasferimenti da parte dello Stato, i Comuni possono istituire IMPOSTE DI SCOPO. Tali imposte sono destinate a realizzare specifiche opere pubbliche, (spese varie con esclusione della manutenzione delle strade, trasporto pubblico urbano, arredo e riqualificazione urbana, risistemazione di parchi e giardini, realizzazione di parcheggi, conservazione di beni artistici, realizzazione straordinaria di edilizia scolastica ecc.),

Scontrini e ricevute fiscali- DA INSERIRE IVA

Con riferimento all'emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, la legge 24 novembre 2006, n. 286 (collegato alla legge finanziaria per il 2007), distingue:

- i piccoli dettaglianti;
- le aziende della grande distribuzione commerciale e quelle che rientrano nelle strutture di vendita medio/grandi, (cioè con una superficie superiore a 150 metri quadri, se operanti nei Comuni con meno di 10.000 abitanti o superiore a 250 metri quadrati, se operanti nei Comuni con oltre 10.000 abitanti).

I piccoli dettaglianti sono obbligati, non solo a emettere scontrini o ricevute fiscali, ma anche a trasmettere telematicamente e periodicamente all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo degli incassi giornalieri (secondo modalità e tempistica che verranno rese note dalla medesima Agenzia).

Gli altri soggetti - grande distribuzione organizzata e titolari di strutture di vendita medio/grandi – non sono più tenuti al rilascio di scontrini e ricevute, ma solo alla comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri di vendita, a partire dal 1°luglio 2007.

INSERITO TUTTO FINO ALLA FINE

Studi di settore

La legge finanziaria per il 2007 dispone la revisione degli studi di settore con una periodicità non superiore a tre anni (in precedenza, la revisione veniva effettuata con periodicità quadriennale). In sede di revisione, si terrà conto dei dati e delle statistiche ufficiali (come, ad esempio i dati ISTAT). Gli studi di settore si applicano ai contribuenti il cui volume d'affari, stabilito con un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze a seconda dello specifico settore, non può essere inferiore a 7.500.000,00 euro (in precedenza, il limite era fissato in 5.164.569,00 euro). "

Nei confronti delle società di capitali e dei contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati SPECIFICI INDICATORI DI COERENZA E DI NORMALITÀ ECONOMICA, IDONEI A RILEVARE LA PRESENZA DI RICAVI O COMPENSI NON DICHIARATI.

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Un d.d.l. collegato alla finanziaria per il 2007 delega il Governo a emanare, entro sei mesi, una normativa per RIORDINARE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA. La delega pone due vincoli al Governo:

- uniformare la tassazione di tutti i redditi di carattere finanziario (interessi sui c/c bancari e postali, interessi su titoli di Stato e obbligazioni, dividendi azionari, plusvalenze), applicando un'UNICA ALIQUOTA nella misura massima del 20%;
- garantire all'erario un gettito di 1,7 miliardi di euro nel 2007 e di 2 miliardi di euro nel 2008.

AUTONOMIA FISCALE E IMPOSTE LOCALI

Per quanto riguarda la finanza locale, sono state previste le seguenti modifiche:

- l'addizionale comunale all'IRPEF può essere aumentata fino a un massimo dello 0,80% (in precedenza fino allo 0,50%);
- l'IPT (Imposta Provinciale di trascrizione) può essere aumentata del 5%;
- l'addizionale regionale all'IRPEF può subire aumenti commisurati alle necessità specifiche dell'ente, con particolare riferimento alla spesa sanitaria.

Dal 1° gennaio 2007, a parità di reddito, aumenta per il contribuente il peso delle addizionali regionale e comunale, in quanto la soppressione delle deduzioni stabilite dalla Finanziaria 2007 accresce l'imponibile per il calcolo delle addizionali.

A partire dal periodo d'imposta 2007, con riferimento all'addizionale comunale, il contribuente è tenuto al versamento dell'acconto e del saldo. L'acconto è del 30% dell'imposta comunale calcolata sul reddito dell'anno precedente e può essere frazionato. Per i lavoratori dipendenti, l'importo è trattenuto in busta paga dal sostituto d'imposta.

I Comuni possono decidere di esentare dall'addizionale IRPEF i contribuenti che rientrano in fasce di reddito più modeste.

Dal 1° gennaio 2007 è stata istituita a favore dei Comuni una compartecipazione al gettito IRPEF dello 0,69%, (con corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato). La compartecipazione sarà dello 0,75%, a partire dallo gennaio 2009. . . ,

DA INSERIRE ICI

Per fronteggiare le spese connesse a esigenze degli enti locali, tenuto anche conto dei ridotti trasferimenti da parte dello Stato, i Comuni possono istituire IMPOSTE DI SCOPO. Tali imposte sono destinate a realizzare specifiche opere pubbliche, (spese viarie con esclusione della manutenzione delle strade, trasporto pubblico urbano, arredo e riqualificazione urbana, risistemazione di parchi e giardini, realizzazione di parcheggi, conservazione di beni artistici, realizzazione straordinaria di edilizia scolastica ecc.),

